



Dipartimento di Giurisprudenza
Cattedra di Diritto Internazionale

**IL RUOLO DELLE DONNE NEI CONFLITTI
ARMATI: LE DONNE NEL CONFLITTO
RUSSIA – UCRAINA**

Chiar.mo Prof. Roberto Virzo

RELATORE

Chiar.mo Prof. Massimo Francesco Orzan

CORRELATORE

Ludovica Mele
Matr. 150153

CANDIDATA

Anno Accademico 2021/2022

IL RUOLO DELLE DONNE NEI CONFLITTI ARMATI: LE DONNE NEL CONFLITTO RUSSIA – UCRAINA

Sommario

INTRODUZIONE.....	1
CAPITOLO PRIMO	3
GLI STRUMENTI DI TUTELA NEI CONFRONTI DELLE DONNE DURANTE I CONFLITTI ARMATI.....	3
1.1 Il diritto internazionale umanitario e la tutela dei diritti umani	3
1.1.1 La protezione delle donne nei conflitti armati	7
1.2 Il ruolo delle Nazioni Unite	11
1.2.1 La commissione sulla condizione della donna (CSW)	15
1.2.2 La Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW).....	18
1.3 Dalle quattro conferenze mondiali sulle donne fino alla sessione speciale dell’assemblea generale	20
1.4 La Risoluzione 1325/2000: Donne, Pace e Sicurezza.....	24
1.5 La cooperazione tra UE e ONU	27
CAPITOLO SECONDO	31
I CRIMINI COMMESSI CONTRO LE DONNE DURANTE I CONFLITTI	31
2.1 Le violenze sulle donne nel contesto dei conflitti armati.....	31
2.1.1 Le missioni dei Peacekeepers e gli abusi sessuali.....	32
2.1.2 Le donne nel contesto della jihad: la dottrina islamica.....	35
2.1.3 Le violenze sessuali nei conflitti armati.....	38
2.2 I crimini contro le donne in ex Jugoslavia	41
2.2.1 I crimini di guerra in Ruanda	45
2.2.2 I tribunali ad hoc	48
2.3 Il caso della Repubblica Democratica del Congo e il ruolo delle forze peacekeeping.....	53
CAPITOLO TERZO	57
IL CONFLITTO RUSSIA – UCRAINA	57
3.1 L’origine delle tensioni fra i due paesi.....	57
3.1.1 La questione della Crimea nel 2014.....	61
3.2 L’espansione della NATO e i problemi con la Russia.....	65
3.3 La Russia invade il territorio ucraino.....	69
3.3.1 Le sanzioni dell’UE contro la Russia.....	72
3.4 Il bombardamento dell’ospedale pediatrico di Mariupol.....	76
3.4.1 I russi attaccano scuole e rifugi.....	79
3.4.2 Le violenze sessuali come arma di guerra contro le donne in Ucraina.....	81
3.4.3 Le donne reagiscono alla guerra	83

3.4.4 I corridoi umanitari	85
CONCLUSIONI.....	88
BIBLIOGRAFIA	89

INTRODUZIONE

L'elaborato ha ad oggetto uno dei temi maggiormente discussi negli ultimi anni, le donne e i conflitti armati, due argomenti fortemente collegati, che da sempre suscitano l'attenzione della comunità internazionale. Tuttavia dal dopoguerra ad oggi abbiamo assistito ad un'evoluzione del ruolo della donna all'interno della società, iniziando con il diritto al suffragio del 1946 fino ad arrivare alle continue lotte per il lavoro, al loro ingresso massiccio in politica e all'uguaglianza fra i sessi. Tutto ciò ha contribuito a creare una nuova immagine della donna, ma purtroppo, nonostante questo, in molti paesi del mondo le donne vivono ancora in situazioni terribilmente svantaggiose, dove, purtroppo non vengono riconosciuti i loro diritti e sono sottoposte a continue violenze. Nel 1945 sono state istituite le Nazioni Unite, che hanno come obiettivo la prevenzione della guerra e il mantenimento della pace e sicurezza nel mondo, affinché non si ripetano più gli orrori subiti durante la seconda guerra mondiale, promuovendo e migliorando il dialogo fra nazioni. Al fine di limitare l'uso della forza e garantire una maggiore protezione delle vittime, viene considerato il diritto internazionale umanitario, che trova applicazione prevalentemente in caso di conflitto armato, proprio perché questi ultimi generano forti preoccupazioni date le conseguenze disastrose che intaccano l'ordine e la sicurezza mondiale. Tuttavia il ruolo delle donne all'interno dei conflitti armati risulta ancora oggi estremamente delicato, poiché vengono considerate come una categoria 'debole', e nonostante negli ultimi anni si sia registrata una partecipazione attiva delle donne alle aggressioni militari, non sono mancati episodi dove le violenze sessuali hanno rappresentato una delle "strategie di guerra" più diffuse per indurre il nemico ad arrendersi. Si parla di veri e propri crimini di guerra che hanno caratterizzato molti conflitti del secolo scorso, e vedremo, come le donne in questi contesti, si trovano in una posizione di assoggettamento, in quanto il loro corpo verrà strumentalizzato per ottenere risultati militari o semplicemente per garantire piacere ai soldati. Riconoscendo l'estrema delicatezza della questione, vedremo come verso la fine degli anni Novanta molte istituzioni internazionali riconobbero ufficialmente i diritti delle donne nei conflitti armati, infatti, di grande importanza è stato proprio l'impegno svolto dalle Nazioni Unite che spinsero gli stati, attraverso risoluzioni e raccomandazioni, ad adottare misure di protezione verso il genere femminile. Di estrema importanza è stata anche l'Agenda "Donne, Pace e Sicurezza" cioè delle risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, per garantire una maggiore tutela delle donne in tutti gli stadi del conflitto. Ad ogni modo, nonostante i numerosi passi in avanti circa la tutela delle donne durante i conflitti armati, non sono mancati, episodi in cui i loro diritti vengono violati, come è possibile notare dal conflitto fra la Federazione Russa e l'Ucraina (iniziato il 24 febbraio 2022 e

tutt'ora in corso). Ad ogni modo, dall'inizio di questa operazione militare speciale (così come è stata definita dal Cremlino) il popolo ucraino ha dimostrato una grande capacità di resistenza verso il nemico russo, al fine di difendere i propri ideali di libertà e democrazia. In particolare, uno degli esempi più importanti di questa resistenza è dato dal comportamento delle donne che si sono unite alle forze armate ucraine per sconfiggere i russi dal loro territorio e fermare le continue violazioni del diritto internazionale umanitario. Nonostante questo, il conflitto in Ucraina ha mostrato, ancora una volta, come la violenza sessuale sia una strategia di guerra utilizzata per raggiungere i propri obiettivi, in questo specifico caso, sconfiggere la resistenza Ucraina, che si è mostrata, al contrario di quanto pensasse il Cremlino, molto più determinata del previsto. Sulla base di quanto detto, l'elaborato è suddiviso in tre capitoli, la prima parte avrà ad oggetto un breve excursus circa l'evoluzione della donna all'interno dei conflitti e tratteremo il diritto internazionale umanitario e i vari strumenti a tutela delle donne, come: alcune risoluzioni delle Nazioni Unite, la CEDAW, la commissione sulla condizione della donna (CSW), le quattro conferenze mondiali sulle donne e la risoluzione 1325/2000. La seconda parte della trattazione analizzerà più da vicino le tematiche che preoccupano la posizione delle donne all'interno dei conflitti armati, quindi le violenze sessuali come "arma di guerra" e le guerre più importanti dove queste violenze sono state una vera e propria strategia militare. In particolare, dei genocidi che si sono verificati in Ruanda nel 1994 in ex Jugoslavia nel 1993, e in seguito, dell'istituzione dei due tribunali *ad hoc* per punire gli autori dei crimini commessi in questi territori. La terza ed ultima parte dell'elaborato tratterà un tema di attualità, ovvero, il conflitto Russia – Ucraina. In particolare, dopo aver analizzato gli attriti fra i due paesi e il primo 'scontro' avvenuto nel 2014 che ha portato all'annessione della Crimea alla Russia, verranno analizzate le continue violazioni del diritto internazionale umanitario che i russi, stanno commettendo sul territorio ucraino, da ormai un anno.

CAPITOLO PRIMO

GLI STRUMENTI DI TUTELA NEI CONFRONTI DELLE DONNE DURANTE I CONFLITTI ARMATI

1.1 Il diritto internazionale umanitario e la tutela dei diritti umani

Il diritto internazionale umanitario viene definito come un insieme di norme internazionali, sia convenzionali che pattizie, che mirano ad una riduzione stringente della guerra e forza, e in particolar modo garantiscono la tutela delle vittime nei conflitti armati internazionali.¹ Le origini di questa branca del diritto internazionale risalgono alla prima metà dell'Ottocento, quando gli interventi di Jean-Henri Dunant² rivestirono un ruolo fondamentale.³ Dunant è considerato uno degli artefici del diritto internazionale umanitario: umanista, filosofo e fondatore della Croce Rossa, egli analizzò le problematiche relative ai conflitti, data l'assenza di regole che portassero un po' di 'umanità per ridurre tali orrori'.⁴ Infatti, fino a quando non entrò in vigore la carta delle Nazioni Unite, 24 ottobre 1945,⁵ gli stati godevano di una certa autonomia, il cosiddetto *ius ad bellum*,⁶ mentre la guerra stessa trovava un riscontro all'interno delle norme del diritto internazionale, *ius in bello*⁷ o, più comunemente, diritto bellico. La guerra era considerata il principale strumento per la risoluzione delle controversie, sia interne che internazionali, per tutelare alcuni interessi, principalmente quelli politici.⁸

¹ Cfr. ZAGATO, *La protezione dei civili nei conflitti armati*, in Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, 2010, p. 222.

² Dunant è stato il più importante filosofo e umanista, scrisse *Souvenirs de Solferino*, dove analizza la sofferenza delle vittime nei conflitti armati. Cfr. CASTRONOVO, *Origini, Storia ed Evoluzione del Diritto Internazionale Umanitario*, p.12, 2016

³ Cfr. CASTRONOVO, *Origini, Storia ed Evoluzione del Diritto Internazionale Umanitario*, p.12, 2016

⁴ Ibidem

⁵ Cfr. Carta delle Nazioni Unite, <https://www.treccani.it/enciclopedia/carta-delle-nazioni-unite/>

⁶ Cfr. GREENWOOD, C., *Il rapporto tra ius ad bellum e ius in bello*, Rassegna di studi internazionali, 9 (4), 1983, pp. 221-234.

⁷ Ibidem.

⁸ Cfr. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Torino, 2017.

Oggi, la Costituzione della Carta delle Nazioni Unite, con riferimento esplicito nell'articolo 2 (4),⁹ prevede un divieto cogente dell'uso della forza¹⁰, con due sole eccezioni: una in caso di autodifesa individuale o collettiva (Art. 51 carta Nazioni Unite)¹¹ e l'altra su autorizzazione del Consiglio di sicurezza (Art. 39–42 carta delle Nazioni Unite).¹² In questi casi eccezionali c'è la possibilità di derogare alle disposizioni generali.¹³ Dunque, il diritto internazionale umanitario è stato introdotto per porre un freno a tali forme di violenza bellica, attraverso il rispetto dei diritti umani. Ma, per quanto esso si impegni attivamente per ridurre questi rischi, ancora oggi, durante i conflitti armati, le violazioni dei diritti in questione sono molto frequenti.¹⁴ Il diritto umanitario internazionale, nella sezione dedicata alla tutela degli individui in caso di guerra,¹⁵ trae riferimento dalla Convenzione dell'Aja, del 1899, e da quella, medesima, del 1907.¹⁶ In particolare, quest'ultima si rivelò estremamente importante in quanto si cercò di porre dei limiti all'eventuale utilizzo della forza bellica, decretando le reali circostanze in cui le nazioni potessero ricorrere all'uso della forza.¹⁷ Ad ogni modo, la situazione non venne risolta in maniera completa: se è vero che da un lato l'obiettivo era quello di limitare gli effetti negativi dei conflitti armati, dall'altro lato la situazione apparì comunque complicata, in quanto si doveva tenere comunque conto dei differenti regimi giuridici da applicare in base alla tipologia di conflitto in atto.¹⁸ La distinzione principale viene fatta tra conflitto armato internazionale e conflitto armato interno.¹⁹ Per quanto riguarda la prima categoria, una distinzione fondamentale è che i soggetti che prendono parte al conflitto sono definiti 'legittimi combattenti' dunque si parla di stati belligeranti, generalmente in questa categoria rientrano i conflitti fra stati e le guerre di liberazione nazionale. Nei conflitti interni rientrano principalmente i conflitti

⁹ Cfr. Articolo 2 (4) Carta Nazioni Unite, <https://www.miur.gov.it/documents/>

¹⁰ Con il termine *Jus Cogens* si intendono quelle norme internazionali poste a salvaguardia dei diritti fondamentali e che non possono essere derogate da parte degli Stati. Cfr. PELOSI, *Il divieto dell'uso della forza e la problematica relativa alle possibili eccezioni non previste espressamente dalla Carta delle Nazioni Unite*, 2008, p.1.

¹¹ Cfr. Articolo 51 Carta Nazioni Unite, <https://www.treccani.it/enciclopedia/legittima-difesa-diritto-internazionale/>

¹² Cfr. Articoli 39-42 Carta Nazioni Unite, <https://www.miur.gov.it/documents/>

¹³ Cfr. O'CONNELL, *Historical development and legal basis*, in FLECK (ed.), *The handbook of International Humanitarian Law*, III ed., Oxford, 2013, p. 1.

¹⁴ *Ibidem*.

¹⁵ Cfr. SHINDLER, *Le Comité International de la Croix Rouge et les droits de l'homme*, in *Revue internationale de la Croix Rouge*, 1979, p.3.

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Cfr. O'CONNELL, *Historical development and legal basis*, in FLECK (ed.), *The handbook of International Humanitarian Law*, III ed., Oxford, 2013, p. 4.

¹⁸ *Ibidem*.

¹⁹ Cfr. VITÈ, *Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations*, In *international Review of the Red Cross*, 2009, pp. 70-71.

che si verificano all'interno di uno stato, dove l'opposizione è rappresentata da un gruppo di ribelli, quindi non si parla di 'legittimi combattenti.'²⁰ A differenza dei conflitti armati internazionali, che vengono direttamente disciplinati dal diritto internazionale umanitario, i conflitti interni vengono controllati dalle disposizioni inerenti all'articolo 3 comune a tutte e quattro le convenzioni di Ginevra, e anche dal Protocollo aggiuntivo del 1977.²¹ Il fulcro della Convenzione è rappresentato proprio dalle disposizioni generali del Titolo I, dove l'articolo 1 – comune alle quattro convenzioni – sancisce l'obbligo per gli Stati di rispettare le norme del diritto internazionale umanitario in ogni situazione di conflitto. Ciò segna sicuramente un punto di svolta con il passato e un limite all'uso della violenza bellica.²² Più precisamente, il diritto internazionale umanitario è quella branca del diritto internazionale che si occupa di tutelare l'individuo – più nel dettaglio i civili, militari o prigionieri di guerra – durante i conflitti, limitando l'uso della forza solamente alle circostanze espresse secondo i principi del diritto in questione.²³ L'articolo 48 del I Protocollo del 1977 rappresenta la vera e propria regola chiave del diritto internazionale umanitario.²⁴ Tale articolo pone la distinzione tra la popolazione protetta e i combattenti garantendo un uso della forza limitato o strettamente necessario a quelli che sono gli obiettivi militari, altrimenti, se così non fosse ci sarebbe una violazione dei principi del diritto internazionale umanitario.²⁵ Nel medesimo Protocollo, l'articolo 20 impone un divieto di rappresaglie sulla popolazione civile, mentre le garanzie fondamentali trovano riscontro nell'articolo 75 (2) che proibisce tutti gli atti contrari alla dignità umana, come punizioni collettive o cattura di ostaggi.²⁶ Tali norme evidenziano la portata innovativa del I Protocollo rispetto alle disposizioni precedenti, segnando un chiaro distacco con il passato e in particolar modo con la Convenzione di Ginevra del 1929 che faceva riferimento ad un divieto più generale di rappresaglie

²⁰ Cfr FERRANTI, *Conflitti armati e diritto umanitario*, in Affari sociali internazionali, Fascicolo 3, Milano, Franco Angeli, 2003, p. 1-11. <http://digital.casalini.it/10.1400/59628>

²¹ Cfr. TARANTINO, *Il diritto internazionale umanitario e la tutela delle vittime di tensioni e disordini interni*, 2002, p.p. 41- 42.

²² V. Convenzione di Ginevra del 12 agosto sulla protezione delle vittime in guerra del 1949.

²³ Cfr. KOLB, HYDE, *An introduction to the International Law of Armed Conflicts*, 2008, p 40.

²⁴ L'articolo 48 del I Protocollo del 1977 recita: "Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari."

²⁵ Cfr. ANTONIONI, *La Guerriglia Nel Diritto*, Rivista Di Studi Politici Internazionali, vol. 67, no. 2 (266), 2000, pp. 269–78. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/42738386>.

²⁶ V. Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, Relativo alla Protezione delle Vittime nei Conflitti, 1977.

sui prigionieri, ma non conteneva nessun riferimento specifico alla posizione dei civili.²⁷ Il rapporto tra il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale che, a sua volta, regola i diritti umani, rappresenta una relazione di specialità, poiché prende in considerazione tutti i contesti che conducono all'applicazione di queste due branche del diritto internazionale.²⁸ La differenza sostanziale è che mentre il diritto internazionale dei diritti umani tutela sempre l'individuo promuovendone una propria autonomia, senza alcun tipo di sospensione sia in tempi di pace che di guerra, il diritto internazionale umanitario tutela principalmente le vittime dei conflitti armati.²⁹ Le norme di diritto internazionale umanitario amplificano la tutela dei diritti fondamentali, in quanto obbligano al rispetto di diritti umani fondamentali alcuni soggetti tendenzialmente irresponsabili, come i gruppi armati irregolari e i movimenti di liberazione nazionale; inoltre, le quattro Convenzioni di Ginevra, con norme analoghe, dispongono che gli stati introducano nei loro ordinamenti sanzioni penali per la prevenzione e la repressione delle infrazioni gravi.³⁰ Anche nel Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici del 1966 e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel 1950 sono presenti delle disposizioni che riguardano la tutela dei diritti umani. Il primo impone agli stati l'obbligo di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti e delle libertà dell'uomo, componendosi di 53 articoli;³¹ la seconda, allo stesso modo, è un trattato internazionale che ha l'obiettivo di tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali di ogni individuo in Europa. Si compone di diversi protocolli specifici.³² Dunque, in entrambi i casi si fa esplicito riferimento al cosiddetto diritto alla vita, che non può essere negato a nessuno e, allo stesso tempo, non può essere sospeso neanche in caso di conflitti armati, come sostenuto anche dalla Corte Internazionale di giustizia.³³ Al giorno d'oggi, nonostante gli strumenti di tutela da parte del diritto internazionale abbiano disposto delle marcate limitazioni nell'ambito dell'utilizzo della forza, non mancano episodi in cui i conflitti armati ledono i diritti fondamentali dell'uomo. Nel febbraio 2022, è avvenuto uno degli episodi più importanti dell'epoca contemporanea, che inevitabilmente ne

²⁷ Cfr. ZAGATO, op. cit., p.p. 229- 230

²⁸ Cfr. SPEROTTO, *La salvaguardia dei diritti dell'uomo durante i conflitti armati e le operazioni militari*, 2015, p. 3.

²⁹ Cfr. KALLEMBERGER, *International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in situations of Violence*, In *International Review of Red Cross*, 2003, p. 654.

³⁰ Cfr. SPEROTTO, op. cit., p. 4.

³¹ Cfr. BONFANTI, *Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformità di contenuti*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, Franco Angeli, Milano, 5, p. 3, 2011, <http://digital.casalini.it/>

³² Cfr. ZAGREBELSKY, *La prevista adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, *Europeanrights.eu*, 19, 2007, p. 12.

³³ SPEROTTO, *La salvaguardia dei diritti dell'uomo durante i conflitti armati e le operazioni militari*, 2015, p. 4.

ha segnato il contesto storico: la guerra di aggressione della Russia (ufficialmente, nel territorio della Federazione si parla di “Operazione Speciale”) nei confronti dell’Ucraina.³⁴ Tale conflitto rappresenta il momento finale di un contrasto che presenta radici profonde, radicate in otto anni in cui le due nazioni sono venute a contatto durante gli scontri in una particolare regione ucraina, il Donbass.³⁵ Nell’ultimo anno, dunque, si sono verificate continue violazioni del diritto internazionale umanitario: da parte russa, gli obiettivi dichiarati in maniera ufficiale sono sempre state le infrastrutture militari (e, di recente, quelle energetiche), ma sovente sono stati colpiti obiettivi civili, anche mediante l’utilizzo di armi vietate dalle convenzioni internazionali, come le bombe a grappolo o quelle al fosforo, come è anche emerso dal rapporto dell’aprile 2022 introdotto dall’OSCE, in seguito ad una missione di esperti che hanno instaurato il cosiddetto Meccanismo di Mosca, mediante il quale si è giunti a conoscenza delle azioni del Cremlino, colpevole di aver causato un forte aumento di civili feriti o uccisi.³⁶ Quindi, nel conflitto russo-ucraino, l’obbligo di non colpire popolazione civile non è rispettato. Le principali vittime degli scontri sul campo, ma non solo, sono soprattutto donne e bambini. Le città ucraine sono sotto assedio, poiché gli obiettivi realmente colpiti non sono militari, bensì ospedali, scuole e teatri.³⁷ Pertanto non possiamo non considerare, date le circostanze all’interno dei conflitti armati, i ruoli che le donne assumono in tali contesti, e da anni ormai suscitano l’attenzione delle comunità internazionali, le quali hanno il compito di garantire la loro protezione.

1.1.1 La protezione delle donne nei conflitti armati

La situazione delle donne nei conflitti armati è particolarmente delicata in quanto rappresentano una categoria ‘debole’, soggetta a continue violenze, anche se ultimamente esse non ricoprono solamente un ruolo passivo: infatti, nei conflitti armati a cui si assiste, soprattutto negli ultimi decenni sono sempre più frequenti le donne che partecipano attivamente alle operazioni militari, difendendo la loro patria: il conflitto russo-ucraino è solamente l’ultimo esempio, poiché si possono citare anche altri casi, come le diverse guerre che si combattono in Medio Oriente³⁸ in cui le donne combattenti ricoprono un ruolo fondamentale. Dunque, rispetto ai frangenti storici precedenti, in cui le donne

³⁴ Cfr. PALLARA, *Amnesty: la Russia sta compiendo crimini di guerra*, 2022, disponibile su https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2022/03/08/news/amnesty_la_russia_sta_compiendo_crimini_di_guerra-1929344/

³⁵ Ibidem.

³⁶ Cfr. AHMAD HAQUE, *The OSCE Report on War Crimes in Ukraine: Key Takeaways*, 2022, disponibile su <https://www.justsecurity.org/81143/the-osce-report-on-war-crimes-in-ukraine-key-takeaways/>

³⁷ Ibidem.

³⁸ Cfr. TOSI, *Le Guerre delle Donne in Medio Oriente*, 2016 disponibile su: <https://www.limesonline.com/rubrica/le-guerre-delle-donne-in-medio-orient>

sono state escluse da operazioni militari e belliche (ad esempio, durante i due conflitti mondiali sovente si assisteva a donne a cui venivano concessi incarichi nelle fabbriche per produrre beni necessari al conflitto sul campo), periodi in cui le donne venivano considerate solamente come le mogli dei soldati, o addirittura “comfort woman”,³⁹ in questo senso si assiste ad un reale cambiamento.⁴⁰ Sulla base di ciò, i conflitti armati venivano considerati come un’attività prevalentemente maschile, per questo spettava solo agli uomini andare a combattere, mentre le donne si trovavano ad un livello gerarchicamente inferiore; dunque, dovevano prendersi cura della casa o della famiglia oppure venivano trasformate in oggetto di piacere per i soldati.⁴¹ Tuttavia, già durante i conflitti mondiali nacque la figura della “donna crocerossina”⁴² che rappresentava il primo ruolo attivo e un ingresso di quest’ultime nella vita di guerra, prestando servizio per i militari, ricoprendo ruoli come l’infermiera o la dama di carità, ruoli che mostravano ancora una volta quanto la donna venisse considerata una sorta di “angelo custode” che doveva vegliare sull’operato dell’uomo.⁴³ Tuttavia, la novità più attuale è data proprio dalla “donna soldato” che porta ad una rottura con gli ideali del passato ed una parificazione delle donne all’uomo, dando la possibilità anche ad esse di combattere per la patria.⁴⁴ Detto ciò, se da una parte si è assistito a questo cambiamento del ruolo della donna nei conflitti, dall’altro è importante sottolineare come il genere femminile sia, purtroppo, al centro di situazioni ed episodi di violenza da parte dei militari impegnati attivamente negli scontri sul campo.⁴⁵ Lo stupro, infatti, viene considerato come una vera e propria “arma da guerra”, che induce le forze nemiche alla resa. Al contempo, tali azioni violente mostrano come, in contesti bellici, le donne vengano considerate ancora come la categoria più esposta a tali crimini. Perciò, il loro corpo diviene uno strumento atto ad ottenere vittorie militari.⁴⁶ Le violenze sessuali nei confronti delle donne portano con sé conseguenze molto negative, come lesioni fisiche e psichiche, soprattutto nei casi di “stupri di gruppo”. Le donne, dunque, in queste circostanze vengono considerate le protagoniste di un bottino di guerra da conquistare, creando notevole disagio, umiliazione e ingiustizia, con pesanti ricadute all’interno della società, soprattutto nei casi in cui le donne vittime

³⁹ Le Comfort Woman sono donne asiatiche, principalmente bambine che sono state costrette dall’esercito giapponese a prostituirsi durante la seconda guerra mondiale, venivano definite le schiave del sesso, per prestare piacere ai soldati.

⁴⁰ Cfr. GIOLO, *Le Donne, La Guerra e le Parabole dell’Emancipazione, una critica giusfemminista*, 2017, p.p. 381-384.

⁴¹ Cfr. FERGUSON, *Masculinity and War*, in *Current Anthropology*, 2021, p. 112

⁴² Cfr. FRESU, CAPPALÀ, *Donne e Grande Guerra: lingua e stile nei diari delle crocerossine: il caso di Sita Camperio Meyer*, *Donne e Grande Guerra*, 2018, pp. 110-176.

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ Ibidem.

⁴⁵ Ibidem.

⁴⁶ Cfr. GIOLO, *Le Donne, La Guerra e le Parabole dell’Emancipazione, una critica giusfemminista*, 2017, p.p. 385-386.

di violenza rimangono incinte dei loro carnefici.⁴⁷ Vale la pena sottolineare che le conseguenze negative sono aggravate principalmente dalla mancata punizione degli autori di tali crimini e dal fatto che le donne, in seguito ad uno stupro, si trovano a vivere in condizioni economiche disastrose perché spesso abbandonate dai loro mariti e dalla loro famiglia.⁴⁸ Tale situazione ha suscitato l'interesse da parte della comunità internazionale, che più volte è intervenuta con vari strumenti di tutela per proteggere le donne da questi orrori e umiliazioni. Nel 2008 rivestì una grande importanza la Risoluzione 1820 delle Nazioni Unite,⁴⁹ che definiva lo stupro di guerra come una 'strategia militare'. In particolare, tale documento sottolineò che la violenza sessuale deve essere considerata come un vero e proprio attacco contro la popolazione civile, che può fungere da ostacolo per il raggiungimento della pace. Allo stesso tempo, la Risoluzione affermò in maniera decisa l'assoluta importanza nel definire delle strategie di prevenzione e di risposta verso atti di tale violenza sessuale. In tal senso, un esempio importante è dato dalle guerre in Bosnia Erzegovina e Ruanda, combattute verso la fine degli anni Novanta, dove si parla di veri e propri massacri e violenze carnali.⁵⁰ Il diritto internazionale umanitario svolge un ruolo importante per quanto riguarda l'introduzione di alcuni meccanismi di garanzia, tra cui le Convenzioni di Ginevra del 1949 che istituiscono un trattamento egualitario fra uomo e donna. In particolar modo la IV convenzione all'articolo 27 (2) recita: "Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore."⁵¹ Tali convenzioni segnano un importante cambiamento rispetto a ciò che avveniva in passato, in cui le donne non erano soggette a tutela giuridica ed erano considerate attraverso funzioni e ruoli subordinati all'uomo. Attraverso tali procedure, le donne vengono tutelate soprattutto sulla base del rispetto, dell'onore e dei diritti della famiglia, in qualità di esseri umani e impone che gli autori di tali crimini siano sanzionati penalmente come previsto dall'articolo 146 della IV convenzione che richiede di prendere "misure legislative necessarie".⁵²

⁴⁷ Cfr. GIOLO, *Le Donne, La Guerra e le Parabole dell'Emancipazione, una critica giusfemminista*, 2017, p.p. 385-386.

⁴⁸ Cfr. BUCHOWSKA, *Violated or Protected. Women's rights in armed conflicts after the Second War World*, in *International Comparative Jurisprudence*, 2016, p.p. 74-75.

⁴⁹ V. Security Council Resolution 1820/2008, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 19 giugno 2008.

⁵⁰ Cfr. GIOLO, *Le Donne, La Guerra e le Parabole dell'Emancipazione, una critica giusfemminista*, 2017, p.p. 389-390

⁵¹ Cit. IV Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di Guerra, Articolo 27 (2).

⁵² Cfr. BUCHOWSKA, *Violated or Protected. Women's rights in armed conflicts after the Second War World*, in *International Comparative Jurisprudence*, 2016, p. 76.

Ulteriori garanzie furono introdotte dal I Protocollo del 1977 che impone a sua volta un divieto di rappresaglie sulla popolazione civile, nonché dal capitolo II del medesimo protocollo che si intitola: “misure in favore delle donne e dei fanciullo”.⁵³ In particolare tali articoli riprendono quanto stabilito dall’art 27 (2) della Convenzione di Ginevra⁵⁴ circa le offese all’onore e alla violenza, aggiungendo un’ulteriore protezione nei confronti delle donne incinte e dei fanciulli. Più nello specifico, l’articolo 76 (2) evidenzia l’importanza del ruolo che le donne ricoprono all’interno della società, e impedisce che, in situazioni in cui vengono private della loro libertà personale in seguito ad un conflitto armato, questo possa andare ad interferire con la vita di chi dipende da esse.⁵⁵ A tal proposito, alcuni organi giurisdizionali molto rilevanti sono sicuramente il Tribunale internazionale di Norimberga e i tribunali per i crimini nella ex Jugoslavia e in Ruanda, istituiti per mezzo di diverse risoluzioni promosse dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con il fine di punire gli autori delle gravi violazioni di diritto umanitario avvenute in questi due paesi.⁵⁶ Tuttavia l’articolo 3 della risoluzione 827 del 1993 che istituisce il Tribunale per i crimini commessi in ex Jugoslavia dichiara la sussistenza di un crimine di guerra quando “vengono violate leggi o costumi di guerra”.⁵⁷ In conclusione possiamo affermare che se da una parte le donne sono più protette rispetto al passato, in quanto si sono registrati dei cambiamenti che hanno condotto verso un miglioramento dal punto di vista giuridico, dall’altro i loro diritti vengono spesso violati, come si evince dagli esempi descritti in precedenza (primo fra tutti il conflitto tra Russia e Ucraina). Le norme di diritto internazionale umanitario non sono riuscite in maniera totale a fornire un sistema di regole in grado di proteggere in tutto e per tutto i diritti delle donne, differenziando quali sono i bisogni specifici degli uomini e quelli, invece, inerenti al mondo femminile. In tal senso, gli strumenti di tutela dovrebbero eliminare la tendenza a considerare le donne

⁵³ Protocollo Aggiuntivo alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 Relativo alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Internazionali, 1977.

⁵⁴ Cfr. RECCHIA, *La Convenzione di Ginevra per l’istituzione di una Corte penale internazionale sul terrorismo. Un documento da tornare a leggere*, Il Politico, 1997, pp.115-129.

⁵⁵ V. Articolo 76 (2) del Protocollo Aggiuntivo alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 Relativo alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Internazionali, 1977.

⁵⁶ Risoluzione n 827 del 1993 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite concernente l’istituzione del Tribunale internazionale per i crimini contro l’umanità nella ex Jugoslavia e relativo statuto, disponibile su:

https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041031000759 e ancora, Risoluzione n 955 del 1994 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-del-Tribunale-penale-internazionale-per-il-Ruanda-1994/177

⁵⁷ Risoluzione n 827 del 1993 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite concernente l’istituzione del Tribunale internazionale per i crimini contro l’umanità nella ex Jugoslavia e relativo statuto, disponibile su: https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041031000759

solamente nelle vesti di mogli o madri, ma dovrebbero essere considerate nella loro reale e principale natura, ovvero in qualità di esseri umani.⁵⁸

1.2 Il ruolo delle Nazioni Unite

Negli ultimi anni, le questioni riguardanti i diritti delle donne hanno suscitato una maggiore attenzione da parte degli organismi della comunità internazionale.⁵⁹ In particolare, nell'ambito delle organizzazioni internazionali, è importante sottolineare il ruolo cruciale ricoperto dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU): tale organizzazione internazionale svolge un ruolo essenziale per la protezione delle donne in tutte quelle circostanze per le quali i loro diritti vengono violati o addirittura annullati, come nei casi di conflitti armati o crisi umanitarie.⁶⁰ Le Nazioni Unite iniziarono, intorno agli anni '60, una sorta di monitoraggio sulle politiche degli stati, al fine di individuare i punti deboli e promuovere, attraverso il dialogo costante, il sostegno necessario alla protezione dei diritti umani.⁶¹ Inizialmente, infatti, le iniziative di controllo riguardanti le condizioni femminili non trovarono diretto riscontro da parte degli organismi internazionali, ma i continui abusi e gli atroci trattamenti che si ripetevano con frequenza durante i conflitti armati spinsero tali organismi a prendere in considerazione i problemi relativi ai diritti delle donne.⁶² Ad oggi, un ruolo importante è sicuramente svolto dal suddetto Consiglio dei diritti umani che effettua un controllo circa le reali condizioni in cui si trovano, ma prima di esso la Commissione spingeva i relatori speciali a emanare rapporti sulle condizioni femminili in tutte quelle situazioni in cui si verificavano episodi di violenza.⁶³ In seguito alla Risoluzione 1994/45 della Commissione diritti umani, è stata istituita la prima Relatrice speciale delle Nazioni Unite, Radhika Coomarswamy, e per la prima volta il tema della violenza contro le donne viene trattato con più attenzione, attraverso numerosi rapporti che sono stati emanati durante il suo mandato. Tali documenti promuovevano l'idea di fornire un quadro più preciso circa le varie forme di violenza, i contesti in cui si verificano maggiormente e le ragioni del perché sono proprio le donne a subire tali atrocità.⁶⁴ In tal senso, è rilevante evidenziare il rapporto del 1998, il quale mise

⁵⁸ Cfr. GARDAM, *Women Human Rights and International Humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, 1998, p. 421.

⁵⁹ Cfr. DEGANI, *Nazioni Unite e 'genere': Il Sistema di Protezione Internazionale dei Diritti Umani e delle Donne*, 2001, p.p. 5-6.

⁶⁰ Ibidem.

⁶¹ Ibidem.

⁶² Ibidem.

⁶³ Cfr. DEGANI, *Condizione femminile e Nazioni Unite, Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p.p. 53-55.

⁶⁴ Ibidem.

in luce che gli abusi sessuali sono delle vere e proprie armi da guerra, utilizzati come strategie per condurre allo sfinimento fisico e psicologico il nemico. Dunque, le risoluzioni promulgate dalle Nazioni Unite rappresentano un punto cruciale in quest'ambito.⁶⁵ Infatti, in precedenza, ancor prima dell'istituzione dei tribunali ad Hoc per il Ruanda e l'ex Jugoslavia, non si parlava di abusi come crimini di guerra. Il rapporto descrive situazioni verificatesi negli anni 90 come quella in Bosnia ed Erzegovina: al suo interno è stato affermato che le donne non potevano dialogare fra di loro, altrimenti venivano "punite" attraverso stupri di gruppo o, nel caso in cui avessero figli maschi, quest'ultimi venivano costretti ad abusare sessualmente delle loro madri.⁶⁶ Nonostante si è a lungo parlato di un vuoto normativo per quanto riguarda la protezione dei diritti delle donne, già verso la fine XX secolo si è registrata una partecipazione più attiva da parte degli organismi internazionali per colmare queste lacune e garantire una parità di trattamento all'interno della società.⁶⁷ Nel 1979 è stata adottata la CEDAW,⁶⁸(Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne). Essa ebbe, sin dal principio, il principale compito di tutela e garante dei diritti umani fondamentali, nonché della dignità di ogni singola persona, incentivando, al contempo, la parità tra donne e uomini negli ambiti politici, sociali, economici e culturali.⁶⁹ La più significativa è proprio la Risoluzione 1325/2000 nell'Agenda "Donne Pace e Sicurezza"⁷⁰ adottata dal Consiglio di Sicurezza, che sottolinea la necessità di combattere gli abusi subiti dalle donne durante i conflitti armati e garantire a quest'ultime una maggiore protezione essendo ancora la categoria principalmente colpita in questi contesti, in quanto si evince come tali forme di violenza non provengono soltanto dall'opposizione, ma anche dai c.d. peacekeepers durante le operazioni di pace. Sulla questione, fu estremamente importante il compito del Segretario Generale, il quale ha dovuto adottare delle regole comportamentali per fronteggiare l'emergenza della violenza contro le donne durante tali missioni di pace, come accadde, ad esempio, durante le operazioni dei 'caschi blu'⁷¹

⁶⁵ Ibidem.

⁶⁶ Ibidem.

⁶⁷ Cfr. DEGANI, op. cit., 2010, p.60.

⁶⁸ V. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, adottata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 34/180 il 18 dicembre 1979 entrata in vigore il 3 settembre del 1981.

⁶⁹ Cfr. ENGLEHART, MILLER, *L'effetto CEDAW: l'impatto del diritto internazionale sui diritti delle donne*, Giornale dei diritti umani 13.1, 2014, pp. 22-47.

⁷⁰ V. Security Council Resolution 1325/2000, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 31 ottobre 2000.

⁷¹ Con il termine caschi blu si fa riferimento ai militari delle Nazioni Unite che partecipano alle operazioni di pace istituite dall'organizzazione stessa. In seguito alla risoluzione 1325/2000 e le linee guida adottate dal segretario generale i

che portarono all'affermazione di una politica di "tolleranza zero" verso qualsiasi forma di abuso.⁷² Il ruolo del Segretario Generale fu dunque quello di cercare di contrastare il più possibile tali condotte illecite che andavano di conseguenza ad intaccare la fiducia che intercorre fra le Nazioni Unite, i *peacekeepers* e la popolazione civile.⁷³ Il tema del *sexual exploitation and abuse*⁷⁴ caratterizza prevalentemente gli anni 90 dove si sono verificati numerosi conflitti nei territori del Sudan del sud, in Ruanda e Bosnia e che hanno visto coinvolti i *peacekeeper* in numerose operazioni di pace.⁷⁵ Tuttavia, nonostante le azioni evidenti, attraverso misure speciali e risoluzioni, delle Nazioni Unite, sin dalla nascita dell'organizzazione, i conflitti armati si sono sempre caratterizzati da varie forme di abusi sessuali che, quindi, si intrecciano in maniera chiara e distinta col concetto di guerra combattuta sul campo. In particolare si sottolinea come le violenze durante i conflitti armati e il *sexual exploitation and abuse* sono fortemente collegati, in primis perché hanno ad oggetto la medesima condotta nei confronti della stessa categoria di soggetti, donne e bambine, e poi in quanto, tali abusi, siano essi commessi dalla controparte nemica o dai militari delle operazioni di pace, si verificano nelle stesse aree assoggettando le vittime a ripetute violenze.⁷⁶ Per fronteggiare il problema che tali abusi durante i conflitti armati venivano usati come 'strategia di guerra', il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la Risoluzione 1820 del 2008,⁷⁷ i cui punti fondamentali riguardano le misure di protezione verso i civili e la promozione del dialogo tra le nazioni, condannando ogni forma di stupro e abuso sessuale nei confronti delle donne, considerati crimini di guerra e atti di genocidio. I principali elementi di novità che si possono riscontrare nella Risoluzione del 2008 riguardano principalmente il riconoscimento, per donne e bambine, dell'appartenenza a categorie deboli; inoltre, le violenze da loro subite vengono identificate, per la prima volta, come armi da guerra.⁷⁸ Sulla base di questi interventi si è registrato un ulteriore passo in avanti delle Nazioni Unite, al fine non solo di colmare i vuoti normativi relativi alla materia, ma facendo sì che tali interventi trovino una reale

peacekeepers devono garantire anche la tutela delle donne ai processi di pace. Cfr. VECCHIONI, *Il Ruolo delle Donne nei Processi di Pace, l'Agenda delle 'Donne Pace e Sicurezza': evoluzione, attuazione e prospettive future*, 2021, p. 35.

⁷² Cfr. VECCHIONI, *Il Ruolo delle Donne nei Processi di Pace, l'Agenda delle 'Donne Pace e Sicurezza': evoluzione, attuazione e prospettive future*, 2021, p.p. 30-32.

⁷³ Cfr. FORADORI, *La costruzione di un ordine democratico globale: le operazioni di peacekeeping dell'ONU e la promozione della democrazia*, Rivista italiana di scienza politica, 37.1, 2007, pp. 85-112.

⁷⁴ Cfr. ANGIOI, *Sexual Exploitation and Abuse nel Peacekeeping delle Nazioni Unite: analisi della strategia di contrasto tra prevenzione e repressione degli illeciti*, 2018, p.p. 2 -5.

⁷⁵ Ibidem.

⁷⁶ Ibidem.

⁷⁷ V. Security Council Resolution 1820/2008, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 19 giugno 2008.

⁷⁸ Cfr. TRIMARCHI, *La risoluzione 1820 dell'Onu contro i crimini sessuali di guerra: un profilo storico*, 2017, pp. 229-240.

applicazione per proteggere concretamente i diritti delle donne. In sostanza, furono adottate dal Consiglio di Sicurezza altre due importanti Risoluzioni, la 1888/2009 e la 1889/2009, che rappresentano, insieme alla 1325/2000 e la 1820/2008 il principale quadro giuridico per risolvere le problematiche riguardanti la condizione femminile nei conflitti armati. La Risoluzione 1888/2009⁷⁹ riprende quanto dichiarato nelle precedenti, e afferma una forte preoccupazione in quanto nonostante i vari interventi da parte del Segretario Generale le violenze contro donne e bambine sono frequenti e accadono in tutti i conflitti del mondo.⁸⁰ Dunque, si pone principalmente l'attenzione sulle condizioni femminili nei conflitti facendo anche esplicito riferimento al diritto umanitario come forma di protezione per ridurre gli abusi sessuali. Il quadro giuridico che si forma in seguito alle seguenti Risoluzioni, del 2008 e 2009, contribuisce in maniera significativa ad ampliare ed estendere l'applicazione della 1325⁸¹ del 2000,⁸² che viene definita, a sua volta, come il più importante esempio di Risoluzione in materia di coinvolgimento delle donne nei conflitti armati. Infatti, tale risoluzione, approvata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, fu la prima a menzionare in maniera esplicita l'impatto della guerra sulla sicurezza delle donne e, al contempo, il loro ruolo fondamentale per garantire la pace.⁸³ Pramila Patten,⁸⁴ Rappresentante Speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite, ha dichiarato in un'intervista presso La Stampa che, dopo aver visitato alcune città ucraine, può sostenere senza alcun dubbio che la Russia stia usando oggi la violenza sessuale come arma da guerra, per ottenere il controllo sulla popolazione civile, attraverso l'assunzione di sostanze stupefacenti che vengono concesse ai soldati di Putin per abusare non solo delle donne ucraine, ma anche degli uomini.⁸⁵ I primi casi si sono verificati già dopo pochi giorni dall'aggressione, ma ad oggi sono fortemente aumentati. In definitiva, le Nazioni Unite continuano quotidianamente la propria lotta giuridica, sociale, economica e culturale contro la disparità di diritti tra uomo e donna,

⁷⁹ V. Security Council Resolution 1888/2009, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 30 settembre 2009.

⁸⁰ Cfr. TRIMARCHI, *La risoluzione 1820 dell'Onu contro i crimini sessuali di guerra: un profilo storico*, 2017, pp. 229-240.

⁸¹ Cfr. GIOFFREDI, *Donne, pace e sicurezza: a vent'anni dalla "The Women, Peace and Security Agenda (WPS Agenda)" delle Nazioni Unite*, *Eunomia, Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali* 1-2, 2022, pp. 47-62.

⁸² V. Security Council Resolution 1325/2000, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 31 ottobre 2000.

⁸³ Cfr. GIOFFREDI, *Donne, pace e sicurezza: a vent'anni dalla "The Women, Peace and Security Agenda (WPS Agenda)" delle Nazioni Unite*, *Eunomia, Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali* 1-2, 2022, pp. 47-62.

⁸⁴ Pramila Patten (ONU): Stupro usato dai russi come arma di guerra, abbiamo le prove. 2022, disponibile su: <https://www.ripartelitalia.it/pramila-patten-onu-stupro-usato-dai-russi-come-arma-di-guerra-abbiamo-le-prove/>

⁸⁵ Cfr. Nazioni Unite, *Reports of Sexual Violence in Ukraine rising fast, Security Council Hears*, 2022, disponibile su: <https://news.un.org/en/story/2022/06/1119832>

poiché la categoria femminile appare, anche nei contesti odierni, la categoria più fragile e colpita durante i conflitti armati.

1.2.1 La commissione sulla condizione della donna (CSW)

La Commissione sulla condizione della donna (CSW) è un organismo internazionale che, attraverso una serie di rapporti e raccomandazioni, promuove la protezione dei diritti delle donne e l'eguaglianza di genere.⁸⁶ Istituita nel 1946, nei primi decenni andò incontro a numerose problematiche d'azione, poiché non disponeva di reali strumenti per verificare effettivamente le violazioni dei diritti delle donne, poiché si basava solamente su segnalazioni provenienti da individui e organizzazioni non governative.⁸⁷ Di seguito, furono promulgate diverse iniziative, che diedero maggiori poteri esecutivi alla Commissione, alla quale venne affidato il compito di organizzare delle conferenze inerenti alla tutela delle donne (come le Conferenze Mondiali organizzate a Città del Messico nel 1975, a Copenaghen nel 1980 e a Nairobi nel 1985).⁸⁸ La Risoluzione n. 27 del 1983 è stata approvata dall'ECOSOC⁸⁹ e ha ad oggetto il tema delle comunicazioni per segnalare le ingiustizie che colpiscono le categorie più deboli, essa fa riferimento in modo più dettagliato e specifico al mandato originario con l'aggiunta di alcuni elementi innovativi. Primo fra tutti la nomina di un gruppo di lavoro *ad hoc* il cosiddetto *Working Group*,⁹⁰ che esamina i vari tipi di comunicazione ed elabora un rapporto alla Commissione dove evidenzia le violazioni più frequenti nelle comunicazioni stesse e propone alcuni suggerimenti.⁹¹ Questi rapporti possono essere utilizzati dalla Commissione, dopo averne preso visione, per produrre raccomandazioni da presentare al Consiglio economico e sociale a cui spetta una decisione finale in merito ai provvedimenti da prendere. La fine degli anni '90 è stata caratterizzata da una serie di comunicazioni circa le violenze subite dalle donne nei conflitti armati e, crisi umanitarie, in particolare, il *Working Group* dichiarava come, data anche la scarsa possibilità di punire i colpevoli di tali crimini, donne e bambine rappresentavano la categoria più esposta a violenze in tali contesti, tuttavia sulla base dei rapporti elaborati da quest'ultimi la Commissione disponeva di numerose informazioni per adottare provvedimenti internazionali.⁹²

⁸⁶ DEGANI, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, Centro di studi e formazione sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova, 2000.

⁸⁷ Ibidem.

⁸⁸ Cfr. MELLANO, ZUPI, *Economia e politica della cooperazione allo sviluppo*, Laterza, Roma, 2007.

⁸⁹ Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite

⁹⁰ Cfr. DEGANI, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, Centro di studi e formazione sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova, 2000.

⁹¹ Ibidem.

⁹² Cfr. MELLANO, ZUPI, op. cit.

La 44° Sessione della Commissione sulla condizione della donna, provvede ad una valutazione circa il raggiungimento dei risultati previsti dalla Conferenza di Pechino, per questo viene denominata Pechino +5. Uno dei temi centrali di questa sessione è quello della violenza contro la donna, che se da una parte richiede interventi normativi delicati per poterla combattere, dall'altro può essere attenuata a livello sociale grazie a denunce fatte dai movimenti femministi attivi e dalle ONG.⁹³ Successivamente, la 49esima sessione della Commissione sulla condizione della donna avvenuta nel 2005, ha ad oggetto la revisione delle tematiche contenute nella Dichiarazione e nella Piattaforma d'azione di Pechino e nel Documento della 23esima sessione speciale dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite, tale sessione speciale fu per questo denominata "Pechino +10".⁹⁴ Il documento finale prodotto dell'Assemblea Generale, seguendo le 12 aree critiche considerate nella Piattaforma di Pechino formula una serie di suggerimenti relativi ad ulteriori azioni da intraprendere per dare maggior concretezza agli obiettivi già individuati nel corso della alla IV Conferenza mondiale. La violenza viene identificata come quella condizione che annulla il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e si oppone al diritto di eguaglianza.⁹⁵ Mentre per quanto concerne i conflitti armati, il documento riconosce l'esistenza di un consenso attorno a queste situazioni che comportino implicazioni diverse per uomini e donne. L'Italia ha promosso alcuni eventi all'interno della CSW, tra cui la tutela delle bambine durante i conflitti armati, in quanto rappresentano una categoria maggiormente esposta a tali abusi e che va successivamente ad influire sulla loro crescita e sul loro status di donne all'interno della società; in particolare si sottolinea come tali azioni possono avere ricadute pesanti in futuro.⁹⁶ Ad ogni modo la Commissione svolge un ruolo anche di coordinamento di quelle che poi saranno le attività poste in essere da altri organismi internazionali, fra cui ricordiamo il caso dell'adozione di due importanti dichiarazioni: una nel 1974, adottata dall'Assemblea Generale e riguardante la protezione delle donne nei conflitti armati; l'altra nel 1982, che aveva ad oggetto la partecipazione delle donne all'interno dei processi di pace.⁹⁷ La Dichiarazione del 1974 sottolinea come, durante i conflitti, si verificano numerose violazioni del diritto umanitario, e le azioni da intraprendere devono assolutamente garantire una protezione a donne e bambini. Nello specifico, la dichiarazione invita gli stati a rispettare i loro obblighi relativi ai diritti delle donne nei conflitti armati

⁹³ Cfr. DEGANI, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, Centro di studi e formazione sui diritti della persona e dei popoli, Università di Padova, 2000.

⁹⁴ Ibidem.

⁹⁵ Ibidem.

⁹⁶ V. SENATO DELLA REPUBBLICA, *Servizio Affari Internazionali, La 65esima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla Condizione Femminile*, 2021. Disponibile su:

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209517.pdf>

⁹⁷ Cfr. DEGANI, *Condizione Femminile e Nazioni Unite, Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p. 98.

facendo riferimento anche ad altri strumenti di tutela.⁹⁸ Inoltre, nei passi successivi la Dichiarazione condanna tutti i trattamenti contrari alla dignità umana e gli atti di tortura commessi dai militari durante le operazioni. Infine, si invitano gli stati a prestare assistenza in momenti così delicati durante la lotta per l'autodeterminazione attraverso assistenza sanitaria. La Dichiarazione del 1974 sottolinea come, durante i conflitti, si verificano numerose violazioni del diritto internazionale umanitario, e le azioni da intraprendere devono assolutamente garantire una protezione a donne e bambini. Nello specifico, la dichiarazione invita gli stati a rispettare i loro obblighi relativi ai diritti delle donne nei conflitti armati facendo riferimento anche ad altri strumenti di tutela.⁹⁹ Inoltre, nei passi successivi la Dichiarazione condanna tutti i trattamenti contrari alla dignità umana e gli atti di tortura commessi dai militari durante le operazioni. Infine, si invitano gli stati a prestare assistenza in momenti così delicati durante la lotta per l'autodeterminazione attraverso assistenza sanitaria.¹⁰⁰ Questi temi verranno successivamente ripresi alcuni anni dopo in occasione dell'adozione della Risoluzione 1325 su 'Donne, Pace e Sicurezza' e riprendono in ambito di "politica internazionale il tema della pace", che rivestirà grande importanza nel dibattito che si produrrà in occasione della Conferenza di Vienna sui Diritti Umani del 1993, proprio per la concomitanza con le guerre nei Balcani.¹⁰¹ Nell'ambito delle azioni promosse in merito alla CSW, nel 2010 le Nazioni Unite hanno creato un organismo complementare, la *UN Women*,¹⁰² che è stata istituita proprio per far fronte alle emergenze sempre più impellenti a livello internazionale, nazionale, regionale e locale. Il suo obiettivo primario è quello di sostenere gli organismi intergovernativi, a cominciare proprio dalla CSW, nell'ambito dell'elaborazione di norme internazionali a tutela delle donne. L'organismo è stato inaugurato nel 2011, all'interno di un evento promosso dalla CSW.¹⁰³ I temi prioritari della *UN Women* riguardano principalmente l'accesso e la partecipazione delle donne e bambine all'istruzione e alla formazione, garantendo loro pari opportunità nel rapporto con gli uomini.¹⁰⁴ Dunque, la CSW svolge un ruolo centrale, insieme ad altri strumenti di tutela per risolvere le tematiche relative alla disuguaglianza e alla violenza contro le donne soprattutto durante un conflitto e post- conflitto, soprattutto grazie all'attività di coordinamento e alle sessioni annuali che trattano una moltitudine di temi e consentono successivamente di intervenire concretamente attraverso rapporti e raccomandazioni. Dunque, la

⁹⁸ Cfr. DEGANI, *Condizione Femminile e Nazioni Unite, Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p. 98.

⁹⁹ Ibidem.

¹⁰⁰ V. Risoluzione dell'Assemblea Generale 3318 (XXX) del 14 dicembre 1974.

¹⁰¹ Cfr. DEGANI, op. cit., p. 99.

¹⁰² Cfr. VOZZI, *La questione femminile nelle nazioni unite. Dal decennio delle donne al UN Women. 2010*.

¹⁰³ Ibidem.

¹⁰⁴ Ibidem.

CSW svolge un ruolo centrale, insieme ad altri strumenti di tutela per risolvere le tematiche relative alla disuguaglianza e alla violenza contro le donne soprattutto durante un conflitto e post-conflitto, soprattutto grazie all'attività di coordinamento e alle sessioni annuali che trattano una moltitudine di temi e consentono successivamente di intervenire concretamente attraverso rapporti e raccomandazioni.¹⁰⁵

1.2.2 La Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW)

La Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) è stata approvata nel 1979, con la sottoscrizione di oltre 190 paesi,¹⁰⁶ dopo la prima conferenza mondiale sulle donne ed entrata in vigore due anni dopo, il 3 settembre 1981 e rappresenta uno dei principali strumenti giuridici nel sistema dei diritti umani per garantire il miglioramento della condizione femminile all'interno dei contesti sociali eliminando le disuguaglianze fra uomo e donna.¹⁰⁷ Si tratta dell'unico documento internazionale ufficiale interamente dedicato alle discriminazioni nei confronti delle donne, componendosi di 28 articoli specifici.¹⁰⁸ La Convenzione sancisce il principio di eguaglianza, che interessa tutti gli stati che si basano su una democrazia fondata sul rispetto della dignità umana e sulla giustizia. Quest'ultima si inserisce al centro fra una serie di atti adottati dalle Nazioni Unite negli anni precedentemente e atti che sono stati adottati successivamente, e insieme hanno promosso il miglioramento della condizione femminile dato le numerose situazioni in cui vengono annullati i loro diritti.¹⁰⁹ Questi strumenti spingono gli stati ad intervenire in un ruolo attivo attraverso l'adozione di misure legislative per ottenere il pieno riconoscimento dei diritti delle donne, e viene data loro la possibilità di comunicare con tali organismi eventuali violazioni. Tra questi, la CEDAW promuove la formazione di un Comitato di 23 esperte ed esperti, ed è incaricato di controllare che la Convenzione agisca e vigili affinché i suoi obblighi vengano rispettati.¹¹⁰ Tale Comitato elabora, periodicamente, delle Raccomandazioni generali che consentono di sviluppare determinati punti e affrontare le problematiche derivanti da essi. Tra queste,

¹⁰⁵ Cfr. DEGANI, op. cit., p. 100.

¹⁰⁶ Cfr. DEGANI, *Condizione Femminile e Nazioni Unite, Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p. 118.

¹⁰⁷ Cfr. DEGANI, op. cit., 2010, p. 119.

¹⁰⁸ Cfr. ENGLEHART, MILLER, op. cit., pp. 22-47.

¹⁰⁹ Ibidem.

¹¹⁰ Cfr. POMERANZI, *MGF nel quadro dei diritti umani: il caso delle Raccomandazioni Generali e del Monitoraggio del Comitato CEDAW*, FGM/C: FROM MEDICINE TO CRITICAL ANTHROPOLOGY.

una delle più rilevanti è sicuramente la No 19, emanata nel 1992, che indica esplicitamente la tutela delle donne nelle situazioni inerenti a conflitti armati, secondo le norme del diritto internazionale umanitario.¹¹¹ La ratifica della Convenzione stimola gli stati membri ad effettuare delle regolari verifiche che consentano di comprendere appieno l'effettivo riconoscimento di condizioni di parità dei sessi. Dunque, uno strumento su cui fa leva il Comitato è proprio il monitoraggio, tramite cui gli stati presentano dei regolari rapporti, solitamente ogni quattro anni, oppure in un tempo variabile nel caso in cui ci sia una richiesta specifica da parte del Comitato. Il Comitato può anche iniziare le proprie perizie e il proprio operato di controllo dopo segnalazioni di tipo individuale o su inchieste, soprattutto nei casi in cui si trovi coinvolto uno stato che ha ratificato la Convenzione ma che, nel frattempo, abbia leso i principi enunciati dalla CEDAW.¹¹² La Convenzione ha stabilito, nel corso del tempo, di dover stabilire delle strategie specifiche di tutela, poiché ci si è resi conto che le discriminazioni nei confronti delle donne in tutto il mondo aumentano sempre di più. Pertanto, la Convenzione ha concordato che i diritti delle donne devono essere rispettati al pari di quelli degli uomini, in quanto tali. In secondo luogo, la stessa Convenzione ha compreso che le donne e gli uomini necessitano di un trattamento differente, pertanto non è da ricercare una parità di trattamento sul piano formale, bensì stabilire delle strategie concrete di tutela. Per tali ragioni, la CEDAW ha deciso di puntare su programmi di tutela esclusivamente a favore delle donne, in quanto hanno compreso che esse rappresentano il principale gruppo oggetto di discriminazione.¹¹³ Dunque, la CEDAW ha deciso di adottare delle misure speciali che favoriscano deliberatamente le donne, in una prospettiva di completa eliminazione delle discriminazioni. Tali misure spingono gli uomini non solo all'astensione dal commettere atrocità di vario tipo nei confronti delle donne, ma anche di partecipare attivamente all'eliminazione di qualsiasi ostacolo all'uguaglianza. Allo stesso tempo, queste misure devono essere temporanee, poiché vengono abrogate nel momento in cui vengono raggiunti i risultati prestabiliti. Pertanto, la CEDAW offre uno strumento unico per migliorare la condizione della donna in tutti gli stati, interessandosi di molteplici aspetti della vita quotidiana, dalla famiglia, alla salute, passando per l'educazione e l'opportunità di carriere professionali.¹¹⁴

¹¹¹ Cfr. POMERANZI, *MGF nel quadro dei diritti umani: il caso delle Raccomandazioni Generali e del Monitoraggio del Comitato CEDAW*, FGM/C: FROM MEDICINE TO CRITICAL ANTHROPOLOGY.

¹¹² Ibidem.

¹¹³ Ibidem.

¹¹⁴ Ibidem.

1.3 Dalle quattro conferenze mondiali sulle donne fino alla sessione speciale dell'assemblea generale

La lotta per l'affermazione delle donne all'interno nelle società risale già alla fine dell'ottocento e si concretizza con il raggiungimento del suffragio femminile che in Italia, fu raggiunto solo nel 1946.¹¹⁵ Nonostante i movimenti e i dibattiti femministi abbiano caratterizzato il XX secolo portando alla crescita dei diritti delle donne, un ruolo principale per la protezione di quest'ultime, anche sotto un profilo internazionale, è attribuito all'Organizzazione delle Nazioni Unite, in particolare alle quattro Conferenze Mondiali di fine secolo.¹¹⁶ La condizione femminile all'interno dei conflitti armati risulta essere alquanto delicata, infatti nonostante ci siano stati una serie di interventi normativi, volti a proteggere donne e bambine, gli abusi sessuali presentano, in ogni caso, delle gravi ripercussioni sociali. Sul punto, come vedremo anche in seguito, è intervenuta più volte l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sottolinea come moltissime donne e bambine, soprattutto appartenenti a minoranze etniche siano soggette a violenze sessuali e come questa forma di violenza pone le sue radici all'interno della disuguaglianza di genere che a sua volta limita l'accesso all'assistenza sanitaria.¹¹⁷ La prima Conferenza fu quella di Città del Messico nel 1975 che fu definito "l'anno internazionale delle donne"¹¹⁸ e che portò alla fine del dibattito all'adozione del piano d'azione mondiale, di un notevole numero di Risoluzioni e della Dichiarazione sull'uguaglianza fra uomo e donna e la loro collaborazione per garantire lo sviluppo della pace.¹¹⁹ Tale Conferenza evidenzia la stretta relazione che sussiste tra questa nuova visione di politica internazionale adottata dalle Nazioni Unite, che caratterizzerà anche gli anni successivi, e i movimenti femministi che sono stati simbolo degli anni

¹¹⁵ L'Emergere dei dibattiti femministi risale già verso la fine del 1800 che comincia a criticare questa disuguaglianza politica e sociale fra uomo e donne, tuttavia il femminismo ottocentesco non raggiunse ottimi risultati dati gli stereotipi che dominavano quel periodo. La filosofa Harriet Taylor cerco di contrastare questi ideali che ponevano una differenza tra la volontà autonoma e la propria affermazione ritenuti doveri maschili e la pazienza e l'obbedienza e la sottomissione, ritenuti come doveri che spettassero alle donne. Tuttavia il movimento femminista inizia a rafforzarsi nel XX secolo dove si approda al suffragio femminile (in Italia nel 1946) e nel 1948 i diritti delle donne iniziano a trovare riscontro nella dichiarazione dei diritti dell'uomo. Cfr. MATTUCCI, *Diritti delle Donne come Diritti Umani: il femminismo giuridico*, 2011, p.p. 6-7.

¹¹⁶ Cfr. MATTUCCI, *Diritti delle Donne come Diritti Umani: il femminismo giuridico*, 2011, p.p. 6-7.

¹¹⁷ L'Organizzazione Mondiale della Sanità è più volte intervenuta per combattere la violenza contro le donne e raggiungere una parità di genere attraverso anche gli obiettivi di sviluppo sostenibile definite dalle Nazioni Unite, pertanto per raggiungere i suoi obiettivi sul campo l'Organizzazione Mondiale della Sanità adotta una serie di linee guida. Cfr. Organizzazione Mondiale della Sanità, *Respect Women, preventing violence against women*, 2019, p.5. e anche Cfr. Organizzazione Mondiale della Sanità, *Gender and Health*, disponibile su:

https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1

¹¹⁸ Cit. DEGANI, *Condizione Femminile e Nazioni Unite, Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p.91.

¹¹⁹ Cfr. Ibidem.

sessanta e settanta da cui ha avuto origine, che evidenziano la fragilità economica delle donne e le continue possibilità di essere soggette a diverse forme di abusi, come gli abusi sessuali e psicologici che si ripercuotono ‘sulle donne e bambine di tutte la società, rispetto al reddito, la classe e cultura.’¹²⁰ Tuttavia, ‘la risoluzione con la quale l’Assemblea Generale dell’ONU, nel 1974, delibera l’organizzazione della prima conferenza sulle donne, nasce da una proposta della Commissione sulla Condizione della Donna (CSW), la quale ottiene il pieno consenso dei paesi dell’Europa orientale, che intendono lanciare la campagna sulle donne e la pace, in continuità con i precedenti tentativi di portare questo tema, in contrapposizione a quello dell’uguaglianza, al centro delle politiche della CSW.’¹²¹ Tale Dichiarazione è strutturata in principi dai quali scaturiscono gli ideali politici della prima conferenza, mentre il piano d’azione fa riferimento a delle linee guida per raggiungere gli obiettivi prefissati nel minor tempo possibile e risulta di fondamentale importanza, poiché connette il tema della pace con il rifiuto della violenza in tutte le sue forme e della lotta contro la discriminazione. Il tema dell’uguaglianza all’interno della conferenza si pone in linea con le precedenti soluzioni proposte dalle Nazioni Unite, soprattutto per quanto concerne le disuguaglianze sessuali, al fine di garantire una parità fra uomo e donna attribuendole gli stessi diritti politici e garantendole uno sviluppo pieno all’interno dei sistemi sociali ed economici, si parla di un’uguaglianza legale.¹²² Il tema della pace, oltre ad essere relazionato con quello dell’uguaglianza e correlato inevitabilmente anche al suo principio opposto, ossia quello della violenza, risulta essere uno dei punti cardini della conferenza stessa.¹²³ Qui si fa riferimento alla relazione fra le donne e la pace e ad incentivare un ruolo attivo di quest’ultime. In particolare, l’articolo 51 del piano d’azione nel ‘Report of the World Conference on the International Women’s Year’ dichiara come le donne dovrebbero essere solidali nell’eliminare le gravi violazioni dei diritti umani condannate dalle Nazioni Unite che comportano danni fisici e morali.¹²⁴ Tuttavia, in questa prima conferenza il tema della violenza non viene particolarmente trattato come quello dell’uguaglianza pertanto non vi è un esplicito riferimento al tema degli abusi durante i conflitti armati che troverà riscontro prevalentemente nella quarta convenzione negli anni novanta.¹²⁵

¹²⁰ Cit. DEGANI, *Donne, Diritti Umani e Conflitti Armati*, la questione della violenza nell’agenda della comunità internazionale, 2000, p.11.

¹²¹ Cit. DEGANI, *Condizione Femminile e Nazioni Unite, Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p.p. 92 – 93.

¹²² Ibidem.

¹²³ Ibidem.

¹²⁴V. Plan of Action in Report of the World Conference on the International Women’s Year, 1975.

¹²⁵ Cfr. DEGANI, op. cit.2010, p.p. 92-93

La seconda conferenza mondiale sulle donne avvenne a Copenaghen nel 1980. Questa non è paragonabile alla precedente, ma si differenzia perché l'anno precedente fu adottata la Convenzione sull'Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione nei confronti delle Donne e venne introdotta proprio in quest'occasione, in quanto rappresentava uno strumento idoneo a combattere tutte le gravi discriminazioni che impedivano alle donne l'ingresso alla vita politica, sociale ed economica, oltre che impedire la crescita, lo sviluppo economico e sociale del paese. Durante questa sessione fu emanato un nuovo programma d'azione che va a modificare la nozione di uguaglianza legale introdotta nel 1975 con un'uguaglianza *de facto*. Suddetta organizzazione riprende la precedente e ne amplia l'oggetto.¹²⁶ Segue la Conferenza di Nairobi nel 1985 che segna anche il decennio del sistema delle Nazioni Unite per le donne e presenta una serie di 'strategie' al fine di garantire un'evoluzione del ruolo della donna attraverso l'elaborazione del macro tema della pace a cui si collegano altri quali: l'uguaglianza, la salute e la violenza. Suddette strategie porteranno ad un interesse sempre più marcato da parte delle Nazioni Unite per garantire il miglioramento dei diritti delle donne, che porterà anche ad un rafforzamento della Commissione sulla condizione della donna (CSW).¹²⁷ Si evidenzia con la presente Convenzione come un miglioramento della donna possa a sua volta portare anche ad uno sviluppo della società, tuttavia questo sarebbe possibile grazie all'eliminazione degli ostacoli che non permettono il raggiungimento della parità fra i sessi.¹²⁸ Per le donne questo porterebbe non solo al raggiungimento dell'uguaglianza, ma anche a migliorare la loro posizione in tutte quelle circostanze in cui i loro diritti sono stati violati in quanto donne, come nei conflitti armati, dove alla radice, gli abusi commessi dai militari trovavano giustificazione nel fatto che esse rappresentano una categoria inferiore destinata ad essere sottomessa alla volontà maschile. Questa Conferenza si basa proprio su delle misure da applicare concretamente per il raggiungimento di questi obiettivi. Nel 1995 fu adottata la IV conferenza mondiale sulle donne che si è tenuta a Pechino e che riprende definitivamente in ambito politico internazionale la rilevanza dei diritti delle donne.¹²⁹ Quest'ultima è definita la più importante, non solo per il più alto numero di partecipanti, ma anche per gli obiettivi preposti al fine di garantire l'uguaglianza fra uomo e donna. Tuttavia la Conferenza si è conclusa con l'adozione di una c.d. *piattaforma d'azione*, che viene definito come il documento politico più importante, strutturato in 362 paragrafi divisi in 6 capitoli, dove vengono analizzate le 12 aree

¹²⁶ Nazioni Unite, World Conference of the United Nations decade for women 14 - 31 July Copenaghen, Denmark, 1980, Disponibile su: <https://www.un.org/en/conferences/women/copenhagen1980>

¹²⁷ Cfr. DEGANI, *Donne, Diritti Umani e Conflitti Armati*, la questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale. 2000, p. 14.

¹²⁸ Cfr. DEGANI, *Condizione Femminile e Nazioni Unite, Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p.p. 97-100.

¹²⁹ Ibidem.

fondamentali per il riconoscimento dei diritti delle donne fra cui, per la prima volta in una conferenza mondiale, si fa esplicito riferimento alle donne e i conflitti armati.¹³⁰ Qui si vuole sottolineare come il tema degli abusi e violenze che si verificano in queste circostanze rappresentino uno degli ostacoli più forte al raggiungimento dei diritti di uguaglianza e a sua volta al raggiungimento dello sviluppo sociale.¹³¹ Pertanto per combattere tale problema nella piattaforma vengono individuati degli obiettivi strategici come l'aumento della partecipazione delle donne ai processi di pace, la risoluzione pacifica dei conflitti e la possibilità di prestare assistenza alle donne rifugiate.¹³² Durante la Conferenza si fa fronte a due concetti fondamentali che rappresenteranno il cuore della stessa, il primo riguarda l'eliminazione degli ostacoli che non permettono alle donne di partecipare agli eventi sociali e politici, il cosiddetto *empowerment*, mentre il secondo attiene prevalentemente ad alle tematiche di genere, il cosiddetto *gender mainstreaming*.¹³³ Per quando concerne *l'empowerment*, questo mira anche ad aumentare l'autostima delle donne per l'inserimento nella società e il miglioramento della loro posizione, infatti viene definito come uno degli obiettivi principali che però, va ad incidere su temi di cui già si era parlato nelle conferenze precedenti, mentre il secondo spicca per la sua originalità all'interno dei contesti politici internazionali, infatti si parla anche di un rinnovamento delle pratiche ormai obsolete dei governi.¹³⁴ Ad ogni modo la conferenza rivaluta il tema delle problematiche di genere nell'ambito politico internazionale. 'Il risultato principale ottenuto è quello di ripensare l'impegno globale in favore dell'attribuzione di potere e responsabilità alle donne del mondo intero.'¹³⁵ In linea di principio, nell'insieme, queste quattro conferenze mondiali hanno portato a dei dibattiti per affrontare dei reali problemi che impedivano alle società di andare avanti e costituiscono uno degli strumenti di tutela più importanti per il raggiungimento dei diritti delle donne. Tuttavia il rispetto degli obblighi previsti nella Conferenza di Pechino è avvenuto in seguito alla 44esima sessione della Commissione sulla condizione della donna nel 2000, che ha provveduto ad analizzare i risultati raggiunti in questi cinque anni, Pechino +5.¹³⁶

¹³⁰ Cfr. VECCHIONI, *Il Ruolo delle Donne nei Processi di Pace, L'Agenda Donne Pace e Sicurezza: evoluzione, attuazione e prospettive future*, 2021, p. 18.

¹³¹ *Ibidem*.

¹³² *Ibidem*.

¹³³ *Ibidem*.

¹³⁴ Cfr. MURA, *1995-2020: i venticinque anni dalla conferenza mondiale sulle donne di Pechino*, 2020, p.2.

¹³⁵ Cit. DEGANI, *Condizione Femminile e Nazioni Unite, Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p.101.

¹³⁶ Cfr. DEGANI, *Donne, Diritti Umani e Conflitti Armati*, la questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale, 2000, p. 19.

In occasione dell'Assemblea Generale riguardante Pechino +5 del giugno 2000, è stato prodotto un documento, il *women's Caucus in International Criminal Court*¹³⁷ nel quale vengono posti in evidenza gli elementi di connessione tra la Piattaforma di Pechino e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale, a partire dall'impegno assunto dagli stati dopo la Conferenza di Vienna nel considerare le questioni relative alle violazioni dei diritti delle donne come violazioni del diritto internazionale dei diritti umani. Il documento ribadisce la necessità di perfezionare i meccanismi relativi all'effettiva applicabilità di strumenti di tutela in favore dei diritti delle donne, con riferimento particolare a quelle situazioni di violenza di natura sessuale, oggi presenti soprattutto negli Statuti dei Tribunali ad hoc istituiti per giudicare i crimini commessi nell'ex Jugoslavia e in Ruanda.¹³⁸ In questo contesto, quindi, è importante il compito assegnato alla corte penale permanente, che si rivela essere un'istituzione, prevista dal trattato internazionale, i cui obiettivi riguardano principalmente la promozione dei diritti delle donne e dei minori e la loro protezione in ogni contesto sociale, non solo in situazioni di conflitto armato.¹³⁹ In conclusione, consideriamo la 23esima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si è tenuta cinque anni dopo la conferenza, per dare attuazione alla Dichiarazione di Pechino e alla Piattaforma d'azione, nel giugno del 2000 e che riconosce gli aiuti sempre più incisivi che le donne danno ai processi di *peacebuilding* e più nello specifico nella risoluzione pacifica dei conflitti armati. Pertanto la presenza della componente femminile all'interno dei processi di pace inizia ad essere considerata come una vera e propria strategia, soprattutto per combattere il problema della violenza sessuale contro le donne. Da qui è iniziata 'una lunga e importante riflessione che porta all'adozione della risoluzione 1325 su donne, pace e sicurezza.'¹⁴⁰

1.4 La Risoluzione 1325/2000: Donne, Pace e Sicurezza

La Risoluzione 1325 del 31 ottobre 2000, dal titolo "Donne, Pace e Sicurezza", è stata sicuramente uno strumento innovativo nel contrasto al problema degli abusi su donne e bambine durante i conflitti.

¹³⁷ Il caucus, in generale indica riunioni fatte con i membri di un partito per indirizzare sostenere i lavori. In questo caso il women's caucus è nato da un gruppo di donne attiviste per rafforzare la tutela dei loro diritti, si tratta dunque di un caucus permanente presso la corte internazionale penale (ICC), ma con una propria autonomia. V. Women's Caucus for Gender Justice.

¹³⁸Cfr. DEGANI, *Donne, Diritti Umani e Conflitti Armati*, la questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale, 2000, p. 20.

¹³⁹Ibidem.

¹⁴⁰ Cit. VECCHIONI, *Il Ruolo delle Donne nei Processi di Pace, L'Agenda Donne Pace e Sicurezza: evoluzione, attuazione e prospettive future*, 2021, p. 21.

Tale Risoluzione invita gli Stati Membri ad intervenire concretamente con lo scopo di porre in atto strumenti efficaci di tutela dei loro diritti, poiché, come già citato in precedenza, è riconosciuta la loro appartenenza alle categorie più deboli.¹⁴¹ La Risoluzione fa fronte ai tre punti cardine definiti come le cosiddette 3 P: prevenzione, partecipazione e protezione.¹⁴² Per risolvere questo problema, il Consiglio richiede che venga dato agli stati un aiuto concreto attraverso delle linee guida per limitare le violenze contro le donne, ma anche per coinvolgerle nelle missioni di pace, andando non solo a rafforzare la loro posizione attraverso l'inserimento in questi ruoli attivi, ma anche garantendo che i *peacekeeper* vengano influenzati dalla loro buona condotta al fine di ridurre le violenze commesse dai caschi blu.¹⁴³ Dunque, le Nazioni Unite hanno cercato di ampliare i propri ruoli e contributi nelle operazioni di tutela delle donne, accrescendo i propri apparati con osservatori militari, polizia civile e personale addetto ai diritti umani e ai compiti umanitari.¹⁴⁴ Una delle più grandi innovazioni a cui la Risoluzione fa fronte per garantire la protezione delle categorie più deboli è di invitare gli stati ad adottare per la prima volta una prospettiva di genere attraverso il cosiddetto *mainstreaming*, facendo rientrare lo stupro stesso nella violenza di genere, andando a colmare i vuoti normativi delle quattro conferenze mondiali precedenti e cercando di garantire una protezione più equa.¹⁴⁵ La Risoluzione invita gli stati ad intervenire in maniera specifica per condurre le singole situazioni verso modifiche concrete.¹⁴⁶ La Risoluzione prevede che ogni stato sia responsabile nel porre fine alle azioni criminose nei confronti delle donne, sottoponendo a severo giudizio i colpevoli che si macchiano di reati quali la violenza sessuale. Un fattore importante è che, considerata la brutalità di tali atti, la Risoluzione chiede agli stati di escludere questi crimini dalle possibilità di ottenimento dell'amnistia.¹⁴⁷ Questo punto riprende uno dei temi maggiormente discussi dagli organismi internazionali, ossia la mancata pena verso chi compie tali reati. Infatti, nonostante la Risoluzione e le Convenzioni, durante i conflitti armati le violenze sessuali continuano ad essere una tra le modalità più diffuse, pertanto gli organismi internazionali non sono ancora in grado di attuare programmi e iniziative specifiche che vadano a colpire direttamente, e in maniera repentina, chi si macchia di tali azioni.¹⁴⁸

¹⁴¹ Cfr. ANDRELINI, *Women, Peace and Security: A policy Audit. From the Beijing Platform for Action to UN Security Council Resolution 1325 and Beyond*, 2001, disponibile su:

https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS_PolicyAudit_IA_2001_0.pdf

¹⁴² *Ibidem*.

¹⁴³ *Ibidem*.

¹⁴⁴ V. Security Council Resolution 1325, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2000.

¹⁴⁵ Cfr. ANDRELINI, *Women, Peace and Security: A policy Audit. From the Beijing Platform for Action to UN Security Council Resolution 1325 and Beyond*, 2001.

¹⁴⁶ *Ibidem*.

¹⁴⁷ V. Security Council Resolution 1325, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2000.

¹⁴⁸ Cfr. ANDRELINI, op. cit., 2001.

Detto ciò, la Risoluzione, nonostante sia una delle più importanti nell'ambito delle Nazioni Unite, ha riscontrato non pochi problemi di attuazione, primo fra tutti la sua scarsa possibilità di applicazione, data la mancanza di un sistema di controllo effettivo nel monitorare l'adempimento da parte degli stati ai loro obblighi.¹⁴⁹ Per fronteggiare questo problema, il Consiglio di Sicurezza nel "presidential statement"¹⁵⁰ del 2004 dichiarò l'applicazione dei piani d'azione nazionali, in quanto strumenti necessari per garantire l'attuazione degli obblighi presenti nella 1325. Questi piani furono adottati da 43 Paesi e il loro punto di forza riguardava proprio la condanna agli abusi sessuali sulle donne nei conflitti armati e in situazioni di post – conflitto e le varie conseguenze all'interno dei contesti sociali.¹⁵¹ Nel 2011 la *Women's International League for Peace and Freedom*, un'organizzazione non governativa, fece un'indagine su alcuni paesi per verificare l'attuazione della suddetta Risoluzione ed emerse che la maggior parte di essi adottarono i loro obblighi solo parzialmente.¹⁵² Successivamente furono pubblicate altre risoluzioni sull'agenda 'Donne, Pace e Sicurezza,' le prime furono la 1820 del 2008 (che considera tutte le forme di abuso sessuale come crimini di guerra) e le due complementari del 2009 già esaminate. Ora consideriamo la 1960 del 2010 che ha ad oggetto una serie di obblighi determinati con delle precise scadenze per gli stati al fine di combattere la violenza sessuale sulle donne nei conflitti armati nel clima di cooperazione fra gli organi delle Nazioni Unite.¹⁵³ Fondamentale per combattere tali abusi è l'inserimento delle donne nei processi di pace e nella prevenzione dei conflitti per cui consideriamo la Risoluzione 2122 del 2013 che va a rinforzare le misure che permettono alle donne di partecipare ai vari stadi del conflitto e sulla ricrescita e sviluppo del paese in questione. Inoltre viene chiesto ai caschi blu delle Nazioni Unite di fare delle valutazioni circa le violazioni del diritto internazionale umanitario durante i conflitti armati e nelle fasi di post conflitto.¹⁵⁴ Queste ultime risoluzioni aggiuntive sono state tutte adottate all'unanimità come simbolo di condivisione da parte dei membri sui temi principali.

¹⁴⁹ Ricordiamo come principalmente negli ultimi anni, soprattutto in seguito alla Risoluzione 1325 l'attività di monitoraggio veniva principalmente svolta da associazioni di donne, mancava dunque un organo abilitato al controllo al servizio delle Nazioni Unite. Cfr CABRERA – BALLEZA Security Council Resolution 1325: civil society monitoring report, 2014, p.p. 8-9.

¹⁵⁰ GIOFFREDI, G., op. cit., p.p. 47-62.

¹⁵¹ Ibidem.

¹⁵² La Camera dei Deputati, *La Risoluzione 1325 delle Nazioni Unite su Donne, Pace e Sicurezza a tredici anni dalla sua adozione*, 2013, disponibile su: <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ES0129inf.pdf>

¹⁵³ La Camera dei Deputati, *Le Iniziative delle Nazioni Unite per il contrasto alla violenza sessuale in situazioni di conflitto armato*, 2013, disponibile su: <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ES0074inf.pdf>

¹⁵⁴ Cfr. La Camera dei Deputati, *La Risoluzione 1325 delle Nazioni Unite su Donne, Pace e Sicurezza a tredici anni dalla sua adozione*, 2013, disponibile su: <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ES0129inf.pdf> ancora, Cfr. INGRAVALLO, *Donne, pace e sicurezza secondo l'agenda del consiglio di sicurezza dell'ONU*, 2016.

In conclusione nonostante dalla celebre adozione della 1325 del 2000 siano stati indubbiamente fatti numerosi passi in avanti, ad oggi ancora molte donne e bambine continuano a sopportare violenze sessuali durante i conflitti e un'ulteriore conferma è data proprio dall'attuale situazione in Ucraina dove gli abusi rappresentano ancora la principale strategia di guerra. D'altra parte si chiede maggiore impegno agli stati per attuare le risoluzioni presenti nell'agenda al fine di ristabilire un equilibrio internazionale.¹⁵⁵

1.5 La cooperazione tra UE e ONU

Negli ultimi anni si è assistito a numerosi interventi da parte dell'Unione Europea nella gestione di crisi internazionali per garantire la pace e la sicurezza cooperando in forma sempre più assidua con l'Organizzazione delle Nazioni Unite. L'inizio di questa cosiddetta partnership risale al 2003 quando furono istituite una serie di missioni sia civili che militari nell'ambito della politica europea di sicurezza e difesa (PESD)¹⁵⁶ con lo scopo che tali aiuti portassero, non solo ad un rafforzamento delle relazioni con gli attori internazionali impegnati in tali contesti, ma anche a tutelare la sicurezza, l'indipendenza e l'integrità dell'Unione e aumentare la sua notorietà.¹⁵⁷ I rapporti fra l'ONU e l'UE sono regolati prevalentemente da atti di soft law, fra cui il *Joint Statement on UN-EU cooperation in crisis management del 2007*, dove il Segretario Generale delle Nazioni Unite e il Consiglio dell'Unione Europea dichiarano una collaborazione fra i due soggetti della partnership per il mantenimento della pace e della sicurezza nella gestione di crisi internazionali dovuti a conflitti armati o operazioni di pace.¹⁵⁸ Tale atto è stato emanato sulla base del *Joint Statement on UN-EU cooperation in crisis management* del 24 settembre 2003.¹⁵⁹ L'Unione Europea al pari delle Nazioni Unite, considera i problemi degli abusi e violenze sessuali come strategia di guerra sulle donne durante i conflitti armati, pertanto le proposte dell'UE riguardano una maggiore protezione circa la condizione femminile in tali contesti e un incremento delle partecipazioni attive ai processi di pace.¹⁶⁰

¹⁵⁵ Cfr. ANDRELINI, *Women, Peace and Security: A policy Audit. From the Beijing Platform for Action to UN Security Council Resolution 1325 and Beyond*, 2001.

¹⁵⁶ PESD, Rappresenta uno dei principali strumenti di politica estera dell'UE, con il trattato di Lisbona del 2009 la PESD è diventata la politica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

¹⁵⁷ Cfr. ALCARO, *Le Missioni PESD, Operazioni, Strutture e Capacità*, 2006, p. 3.

¹⁵⁸ V. Council of the European Union, *Joint statement on the UN – EU Cooperation in Crisis Management*, 2007.

¹⁵⁹ Cfr. GIEGERICH, *Gestione delle crisi militari europee*, Studia Diplomatica, 2009, pp. 37-42.

¹⁶⁰ *Ibidem*.

Una forma d'intervento nell'ambito della violenza sulle donne in seno all'Unione Europea, che segna uno dei primi approcci di cooperazione con le Nazioni Unite, riguarda la Risoluzione sulla "Necessità di organizzare una campagna a livello dell'Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne"¹⁶¹, del 1997. A tal proposito, il Parlamento Europeo, su richiesta dell'onorevole Martin sulla necessità di organizzare una campagna europea per il rifiuto totale nei confronti della violenza verso il genere femminile, considerati anche i feedback positivi derivanti dalla Conferenza dell'ONU sulla donna del 1995,¹⁶² basandosi sulle relazioni ricevute dall'allora relatrice speciale delle Nazioni Unite, Radhika Coomaraswamy, riguardo alle violenze sulle donne, e su quelle della commissione per i diritti della donna, iniziò a sollecitare gli stati membri ad adoperarsi in maniera effettiva, affinché le disparità di genere venissero superate, sottolineando come le violenze nei confronti delle donne non potessero essere considerate un tabù, bensì un fenomeno da superare.¹⁶³ Allo stesso tempo, dunque, ogni stato membro venne esortato, sulla base della definizione della CEDAW,¹⁶⁴ ad adottare delle politiche conformi agli obblighi stabiliti dalla Convenzione. Inoltre, la Risoluzione indicò che è compito di ogni stato membro sostenere anche dal punto di vista finanziario le donne vittime di abusi e violenze, garantendo loro un luogo di accoglienza e permettendo loro di poter ricostruirsi una vita (si tratta di un fattore essenziale nei casi di violenze durante i conflitti armati, in quanto, in tali situazioni, le donne possano essere accolte in luoghi differenti da quelli in cui sono state vittime di crimini di guerra).¹⁶⁵ Sulla stessa lunghezza d'onda, nel 1999 vennero promulgato il *Programma Daphne*¹⁶⁶ secondo cui i diritti delle donne sono parte integrante dei diritti umani universali, riprendendo quanto detto dalla Conferenza di Vienna del 1993 riguardante i diritti umani. Il Programma Daphne suggerì a tutti gli stati membri di adoperarsi, insieme alle Nazioni Unite, per trasformare la Dichiarazione di Pechino in una vera e propria Convenzione firmata, attraverso cui ogni stato si impegna nel combattere la criminalità nei confronti del genere femminile, fornendo alle donne tutta l'assistenza necessaria, sia dal punto di vista economico, sia da quello sociale ed anche dal punto di vista culturale.¹⁶⁷ Il primo programma Daphne è entrato in vigore il 1 gennaio 2000, e ad esso ne sono seguiti altri, con programmi pluriennali, in cui le disposizioni in merito alla tutela della donna sono state di volta in volta rinnovate dal

¹⁶¹ Cit. Organizzazione delle Nazioni, et al, *Istituzioni e violenza: documenti sulla lotta contro la violenza alle donne*.

¹⁶² Cfr. ELLIOTT, *La prospettiva etica nella Conferenza ONU di Pechino sulla donna*, Medicina e Morale 44.6, 1995, p.p. 1175-1182.

¹⁶³ Ibidem.

¹⁶⁴ ENGLEHART, MILLER, op. cit., pp. 22-47.

¹⁶⁵ Ibidem.

¹⁶⁶ MASCIADRI, *L'Unione Europea e la promozione dei diritti umani*, 2009.

¹⁶⁷ Ibidem.

¹⁶⁸ Ibidem.

Parlamento Europeo.¹⁶⁸ Nelle situazioni riguardanti i conflitti armati, l'Unione Europea attua una specifica procedura di attivazione di una peculiare direttiva, la 2001/55/CE,¹⁶⁹ che ha il compito di proteggere, temporaneamente, i profughi che fuggono dalle zone di guerra (tra questi, le percentuali più elevate riguardano le donne, come si può notare nell'ultimo esempio di conflitto armato odierno in Ucraina). Si tratta di un sistema di protezione speciale che è stato pienamente adottato nell'ultimo periodo, tramite cui l'UE concede in maniera agevolata di poter accedere al diritto dell'asilo politico, a permessi di soggiorno e di alloggio, all'accesso all'istruzione per i minori, e al ricongiungimento con i parenti residenti all'estero, facilitando le procedure normative.¹⁷⁰ Sulla base di dati forniti dagli stati membri, la componente femminile che partecipa alle operazioni PESD rappresenta una percentuale bassissima non solo nelle missioni militari, ma anche in quelle civili.¹⁷¹ Tuttavia, risulta importante ricordare la Risoluzione del Parlamento Europeo del 25 Novembre 2010 che, nella parte introduttiva, riprende le importanti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325/2000 e 1820/2008 dell'agenda "Donne, Pace e Sicurezza", e la 1888/2009 sulle violenze sessuali nei conflitti armati e successivamente dichiara di 'rafforzare la task force UE sulle donne, la pace e la sicurezza e che sottoporrà a revisione tra pari l'adozione e l'attuazione dei piani d'azione nazionali riguardanti le risoluzioni 1325 e 1820 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed effettuerà un'analisi sistematica di genere delle missioni della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC) e monitorerà e assisterà le delegazioni dell'UE nei paesi e nelle regioni colpiti da conflitti.'¹⁷² Si afferma così l'esigenza di applicare la risoluzione in modo corretto riprendendo già i noti temi inseriti nella agenda "Donne, Pace e Sicurezza", e di considerarli alla luce delle operazioni poste in essere dalla partnership UE e ONU, che negli ultimi anni hanno dimostrato di cooperare ai fini garantire un consolidamento della pace.¹⁷³ Il 20 settembre 2017, l'Unione Europea e l'ONU hanno lanciato, in cooperazione, l'iniziativa *Spotlight*,¹⁷⁴ attraverso cui entrambe le organizzazioni si sono impegnate nella lotta contro tutte le forme di violenza su donne e ragazze, considerando ogni azione violenta come una violazione dei diritti e dei valori fondamentali, riguardanti la dignità, l'accesso alla

¹⁶⁹ Cfr. ARENAS HIDALGO, *Il sistema di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La direttiva 2001/55/CE*.

¹⁷⁰ Pechino +20 la piattaforma d'azione e l'Unione Europea, disponibile su:
file:///Users/macbook/Downloads/e_mh0415022itc.pdf

¹⁷¹ Ibidem.

¹⁷² Cit. Risoluzione del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Donne, Pace e Sicurezza.

¹⁷³ Cfr. BARGUES, *La ONU y la idea de «sostener la paz» en un mundo multipolar*, Revista Española de Derecho Internacional 72.2, 2020, pp. 341-349.

¹⁷⁴ Iniziativa per eliminare la violenza contro le donne supportata dall'Unione Europea.

giustizia, la parità di genere.¹⁷⁵ L'iniziativa è stata finanziata da un Fondo fiduciario multilaterale, con l'UE che ha ricoperto il contribuente più importante, in quanto ha versato una somma pari a 500 milioni di euro.¹⁷⁶ I programmi di ONU e UE nel merito della suddetta iniziativa vedono l'attuazione di programmi globali volti ad eliminare tutte le forme di violenza contro donne e ragazze, comprese la violenza sessuale, in tutti i contesti sociali (dunque, incluse le situazioni in cui le donne sono direttamente coinvolte nei conflitti armati).¹⁷⁷ I principali ambiti di intervento includono – e includeranno in maniera ancora più importante, secondo le stime degli rappresentanti delle due organizzazioni – il rafforzamento delle norme, delle politiche e delle istituzioni impegnate nei compiti di tutela, nonché le misure preventive, l'accesso ai servizi e anche il miglioramento della raccolta dati, soprattutto in luoghi dove i rischi di conflitti sono certamente più elevati (Africa e Medio Oriente su tutti, anche se il suolo europeo non è esente da tali rischi, e il conflitto russo-ucraino ne è la prova).¹⁷⁸ In vista dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, l'iniziativa *Spotlight* UE-ONU continuerà ad impegnarsi secondo un approccio basato sui diritti, facendo particolare attenzione ai gruppi maggiormente a rischio comprendenti soprattutto le donne, sensibilizzando la comunità internazionale in merito all'impatto negativo che tali forme di violenza comportano in tutto il mondo.¹⁷⁹ L'iniziativa opera in un contesto in cui, secondo le stime, le violenze contro le donne sono tra le più diffuse a livello globale. Complessivamente, si stima che circa il 35% delle donne sia stato vittima di violenza nel corso della propria vita. È indubbio che, in caso di conflitti armati, tale percentuale sia irrimediabilmente destinata a salire (raggiungendo addirittura il 70% in determinati luoghi in cui le ostilità sono realmente pervasive in ambito quotidiano)¹⁸⁰ Pertanto, l'iniziativa *Spotlight* rappresenta una vera e propria espressione della volontà politica nel voler adottare gli obiettivi di un reale sviluppo sostenibile. L'ONU e l'UE, dunque, hanno deciso di impegnarsi attivamente nello sviluppo sostenibile nei prossimi anni, sia in tema di tutela dalle violenze, sia nell'ambito del più ampio argomento riguardante la parità di genere.¹⁸¹

¹⁷⁵ Cfr. BARGUES, *La ONU y la idea de «sostener la paz» en un mundo multipolar*, Revista Española de Derecho Internacional 72.2, 2020, pp. 341-349.

¹⁷⁶ Ibidem.

¹⁷⁷ Ibidem.

¹⁷⁸ Ibidem.

¹⁷⁹ DELLE NAZIONI UNITE, *Organizzazione. Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile*, Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il, 2015, p. 25.

¹⁸⁰ Cfr. BARGUES, op. cit., pp. 341-349.

¹⁸¹ Ibidem.

CAPITOLO SECONDO

I CRIMINI COMMESSI CONTRO LE DONNE DURANTE I CONFLITTI

2.1 Le violenze sulle donne nel contesto dei conflitti armati

I conflitti armati rappresentano una realtà dilagante che attira da sempre l'attenzione della comunità internazionale, sia per quanto concerne l'elevato numero di vittime che produce, sia per ciò che concerne la mancata tutela dei diritti individuali e collettivi, i quali nella maggior parte dei casi vengono meno.¹⁸² Infatti, nonostante la protezione offerta nei confronti della popolazione civile da parte del diritto internazionale umanitario, la prassi dei conflitti armati conferma che ad alcune categorie della popolazione tali garanzie vengono perennemente negate. Tra queste, una delle fasce sociali maggiormente esposte ai rischi derivanti dalle azioni belliche riguarda le donne.¹⁸³ A livello legislativo e umanitario, negli ultimi anni si è cercato di intervenire per migliorare la condizione femminile, dato che si era riscontrato un forte disinteresse da parte degli stati, circa l'applicazione delle norme di diritto internazionale umanitario in questi contesti.¹⁸⁴ Nello specifico, le donne risultano essere vittime di violenze sessuali, dato che le forze nemiche fanno sempre più ricorso ai cosiddetti stupri di massa come strumento per ottenere il controllo sulla popolazione e come arma di guerra.¹⁸⁵ Nonostante non si possa negare l'impegno da parte degli organismi internazionali e degli stati, queste forme di violenza sono molto presenti e costringono, ancora oggi, le donne ad essere le principali vittime durante i conflitti armati.¹⁸⁶ Pertanto, la violenza nei confronti delle donne rappresenta una delle problematiche più rilevanti: se si osservano i conflitti perpetuati nella storia, la violenza sessuale rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per cercare di raggiungere l'obiettivo cardine di ogni guerra, ossia l'eliminazione, o quantomeno la disgregazione delle comunità nemiche mediante delle vere e proprie pulizie etniche.¹⁸⁷ Si tratta, perciò, di un fenomeno grave sia nell'azione pratica, sia per ciò che concerne la strategia di guerra, con il fine di arrecare i maggiori danni possibili

¹⁸² Cfr. DEGANI, *Donne, Diritti Umani e Conflitti Armati, La questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale*, 2000, p. 5-7

¹⁸³ Ibidem.

¹⁸⁴ Ibidem.

¹⁸⁵ Ibidem.

¹⁸⁶ Cfr. MARIOTTI, *Conflitti, Violenze di Genere e Sicurezza Ambientale*, 2019, p. 22.

¹⁸⁷ Ibidem.

agli avversari, non risparmiando la popolazione civile, che diventa la reale vittima del contesto bellico, promotore di indicibili sofferenze nei confronti di innocenti.¹⁸⁸ Ad ogni modo, la fine del XX Secolo è stata caratterizzato proprio da questi spiacevoli eventi, come le guerre sui Balcani, in Ruanda e in Repubblica Democratica del Congo (di cui parleremo in seguito).¹⁸⁹

Il rapporto che vige nel binomio tra guerra e violenza è molto forte, al punto tale da non poterli separare. All'interno di questo binomio si è cercato non solo di dare una nuova valenza alle donne, non più considerate solo come accompagnatrici, madri o mogli, bensì è mutato profondamente anche il punto di vista della guerra, che viene fortemente criticata in quanto generatrice di sofferenze che ledono una delle caratteristiche principali dell'essere umano, ossia la sua vulnerabilità.¹⁹⁰ Questo permetterebbe di aprire una prospettiva di radicale negazione della guerra: si tratta della prospettiva che si focalizza sulla pace, e che costituisce la reale, ma sottaciuta, preconditione dello stato della tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali.¹⁹¹ Uno degli aspetti particolari riguarda il fatto che le violenze nei confronti delle donne vengono perpetuate anche da chi dovrebbe avere il compito specifico di attuare dei piani di protezione – come accade nel caso delle missioni dei Peacekeepers – oppure perché facenti parte di una vera e propria ideologia culturale e religiosa (è il caso della religione islamica, nella sua forma più dogmatica ed estremista).¹⁹² Dunque, nei paragrafi successivi l'elaborato presenterà lo scopo di descrivere questi specifici contesti, portando alla luce una situazione drammatica per ciò che concerne l'universo femminile in peculiari contesti di conflitto e violenza, che ne segnano, inevitabilmente, l'intero percorso esistenziale.¹⁹³

2.1.1 Le missioni dei Peacekeepers e gli abusi sessuali

L'articolo 1 della Carta Istitutiva dell'ONU recita che il proprio obiettivo è quello di 'prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace'.¹⁹⁴

¹⁸⁸ Cfr. MARIOTTI, *Conflitti, Violenze di Genere e Sicurezza Ambientale*, 2019, p. 22.

¹⁸⁹ *Ibidem*.

¹⁹⁰ Cfr. NICASI, S., *Vulnerabilità/Resilienza*, *Psiche* 7.1, 2020, pp. 5-22.

¹⁹¹ Cfr. BELVISI, *Donne, Guerre e Violenza*, 2017, p. 378.

¹⁹² *Ibidem*.

¹⁹³ *Ibidem*.

¹⁹⁴ Cit. Art. 1 Statuto delle Nazioni Unite, <https://www.miur.gov.it/documents/20182/4394634/1.%20Statuto-onu.pdf>
Ancora, Cfr. DEL VECCHIO, A. M., *Il sistema dell'ONU alla prova della realtà internazionale. Considerazioni relative*, Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche 57.4, 2006, pp. 395-441.

A questo proposito, i peacekeepers rappresentano le truppe messe a disposizione da uno stato membro e impiegate dalla stessa organizzazione nei luoghi in cui è in atto il conflitto, al fine di garantire la protezione della popolazione.¹⁹⁵ Tuttavia, non di rado è accaduto che i peacekeepers non rispettassero i propri compiti, mettendo in atto delle azioni lesive nei confronti delle popolazioni che, in realtà, avrebbero dovuto proteggere.¹⁹⁶ Quando si parla di tali azioni poste in campo dai peacekeepers, ci si riferisce soprattutto alle violenze sessuali nei confronti delle donne e dei bambini. Uno studio promosso dall'associazione internazionale *Save the Children*, dal titolo 'Nessuno a cui dirlo', ha rivelato come molti degli abusi commessi dai peacekeepers rimangono sommersi, e si riferiscono per lo più ad abusi di tipo verbale e 'sesso coatto', di cui donne e bambini rimangono vittime in cambio di cibo o altri beni di prima necessità.¹⁹⁷ In tal senso, uno degli esempi peculiari di quanto appena descritto è inerente a ciò che è accaduto sul territorio africano della Repubblica Democratica del Congo verso la fine degli anni Novanta del secolo scorso (argomento che verrà trattato in maniera più dettagliata nel successivo paragrafo). In tali spiacevoli contesti, le donne sono state vittime di ripetuti abusi durante l'operazione di pace sul territorio africano, denominata MONUC,¹⁹⁸ che è stata la causa diretta della diffusione di malattie sessualmente trasmissibili come HIV/AIDS.¹⁹⁹ Ciò che spinge i peacekeeper a commettere questi crimini e abusare della loro debolezza è proprio la diversità di condizioni in cui si trovano le vittime e gli autori di queste violenze, per questo le donne risultano costrette a subire nuovamente questi traumi, ma da soggetti diversi.²⁰⁰ Per fronteggiare il problema le Nazioni Unite nel 1998 hanno adottato il 'codice dei caschi blu'²⁰¹ che introduce le dieci regole comportamentali che gli operatori delle operazioni di pace devono eseguire. In particolare viene loro imposto di comportarsi in modo premuroso, imparziale e rispettoso dei valori di un soldato, non abusando della loro posizione, trattando la popolazione nel rispetto del principio della dignità umana

¹⁹⁵ Cfr. TESTAMENTI, S., *Proteggere i civili: gli obblighi delle forze di pace*, Oxford University Press, 2009.

¹⁹⁶ *Ibidem*.

¹⁹⁷ Cfr. Save the Children, *No One to Turn to, the under – reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers*, 2008, disponibile su: <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/nessuno-cui-dirlo>

¹⁹⁸ MONUC deriva dal francese, Mission de l'Organisation des Nations Unies en République Démocratique du Congo risale al 1999 ma negli anni successivi si è provveduto ad espandere il mandato. V. MONUC, Repubblica Democratica del Congo, 2015, disponibile su:

<https://www.archiviodisarmo.it/view/s9P0luaDosWN3Y5ce2UAPx3JOiWojMqfT2vieosy0HE/monuc-rep-dem-congo-2015-.pdf>

¹⁹⁹ V. *The Human Rights Watch, The War within the War: Sexual Violence Against Women and Girls in Eastern Congo*, 2002, p.p. 5-6.

²⁰⁰ Cfr. ANGIOI, *Sexual Exploitation and Abuse nel peacekeeping delle Nazioni Unite: Analisi della strategia di contrasto tra prevenzione e repressione degli illeciti*, 2018, p.p. 3-4.

²⁰¹ V. The Ten Rules. Code of Personal Conduct for Blue Helmets, disponibile su: file:///Users/macbook/Downloads/ten_rules-1.pdf

e rispettando gli usi e i costumi del paese ospitante e cercando di avere la massima discrezionalità sulle informazioni acquisite per non intaccare l'immagine delle Nazioni Unite.²⁰² Più precisamente, la regola numero quattro prevede espressamente il divieto di ricorrere alla violenza sessuale o psicologica su donne e bambine durante le operazioni di pace.²⁰³ Questo sistema di regole non contribuì a portare un cambiamento effettivo dei comportamenti posti in essere dai soldati durante le operazioni di pace, pertanto solo alcuni anni dopo si riuscì ad intervenire trasversalmente attraverso l'adozione da parte delle Nazioni Unite di una politica di 'tolleranza zero'.²⁰⁴ Dunque, il problema delle violenze poste in essere dai peacekeepers presenta degli evidenti effetti negativi sull'intera organizzazione delle Nazioni Unite che, al contempo, presenta evidenti lacune nel sistema giudiziario, il quale dovrebbe interessarsi in maniera completa del risarcimento nei confronti delle vittime che hanno subito tali abusi.²⁰⁵ Uno dei documenti più importanti che ha posto l'ONU nella posizione di dover necessariamente considerare la possibilità che i propri peacekeepers si rendessero protagonisti di abusi nei territori di guerra è il Rapporto Zeid,²⁰⁶ promulgato nel 2005 dal principe Zeid bin Raad Al Hussein, il quale ricopriva l'incarico di rappresentante permanente della Giordania presso l'ONU. In questo rapporto vi erano riportate delle strategie di contrasto a tale fenomeno, ponendo al contempo in una posizione di assoluta rilevanza l'insufficienza di azioni poste in campo dalle Nazioni Unite nel permettere un effettivo mantenimento della pace.²⁰⁷ Tale rapporto rappresenta un trampolino di lancio per l'attuazione di alcuni cambiamenti interni avvenuti negli anni seguenti. Uno degli esempi è rappresentato dalla risoluzione A/69/779 mediante la quale l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ampliò il proprio controllo del personale sulla base di precedenti comportamenti scorretti.²⁰⁸ A questo riguardo, uno dei compiti cruciali è proprio quello di scovare i colpevoli e punirli in maniera decisa, in modo da fornire giustizia alle vittime e restituire credibilità all'organizzazione. Nonostante ciò, uno dei principali problemi rimane proprio la mancata capacità di attribuire la

²⁰² V. The Ten Rules. Code of Personal Conduct for Blue Helmets, disponibile su: file:///Users/macbook/Downloads/ten_rules-1.pdf

²⁰³ Cit. Article 4 of the Ten Rules, Code of Personal Conduct for Blue Helmets: "Do not indulge immoral acts of sexual, physical or psychological abuse or Exploitation of the local population or United Nations staff, especially women and children."

²⁰⁴ Cfr. VECCHIONI, *Il Ruolo delle Donne nei Processi di Pace, l'Agenda delle 'Donne Pace e Sicurezza': evoluzione, attuazione e prospettive future*, 2021, p. 32.

²⁰⁵ Ibidem.

²⁰⁶ Cfr. MONTUORO, U., *Il nuovo 'intelligence' dei diritti umani. Inedite architetture di prevenzione e sicurezza nell'impiego dei caschi blu*, Rivista di studi politici internazionali, 2011, pp. 553-567.

²⁰⁷ Ibidem.

²⁰⁸ Cfr. SALVA', C. L., *Sfruttamento sessuale e abusi da parte delle forze di pace delle Nazioni Unite*, Barcellona. Pubblicazioni CEI Affari Internazionali, 2015.

responsabilità delle insane azioni compiute: infatti, secondo l'articolo 8 della Commissione del diritto internazionale, in caso di mancata attribuzione di un illecito, l'intera organizzazione risulterebbe colpevole.²⁰⁹ Per evitare tutto ciò, sovente accade che l'ONU non vada in fondo alle vicende, ma al contempo non risulta in grado di offrire la giusta riparazione nei confronti delle vittime. In tal senso, l'ONU tende a non riconoscere le proprie responsabilità, poiché tutto questo minerebbe la fiducia della comunità internazionale.²¹⁰ Per contrastare queste ripercussioni negative, nel corso degli anni l'ONU ha intrapreso diverse iniziative volte a migliorare il peacekeeping: ad esempio, è importante menzionare l'Azione per il mantenimento della Pace (A4P),²¹¹ i cui obiettivi principali riguardano le operazioni di rafforzamento della protezione nei confronti dei civili durante le campagne di mantenimento della pace.²¹²

2.1.2 Le donne nel contesto della jihad: la dottrina islamica

Nelle società islamiche²¹³ le donne sono sottomesse alla volontà maschile e questo trova riscontro sia negli usi e costumi di questi popoli, sia all'interno di alcune scritture del Corano.²¹⁴ Secondo la religione islamica, Dio riconosce che le donne si trovino in una posizione gerarchicamente inferiore rispetto agli uomini, ma tale concezione trova fondamento prevalentemente nei rapporti familiari.²¹⁵ Alcune dottrine islamiche²¹⁶ evidenziavano il ruolo delle donne soldato per allontanarsi da quella visione di inferiorità, pertanto queste teorie crollano in seguito alle limitazioni invasive che derivano dall'interpretazione del Corano e dalle varie opinioni giuridiche.²¹⁷ Questo perché il Corano quando

²⁰⁹ Cfr. CONFORTI, B., IOVANE, M., *Diritto internazionale*, Editoriale scientifica, 1997.

²¹⁰ *Ibidem*.

²¹¹ Cfr. MONTUORO, U., op. cit., 2011.

²¹² *Ibidem*.

²¹³ Nelle Società islamiche i ruoli delle donne sono diversi in seguito alle norme giuridiche applicabili. La fonte principale è il Corano che rappresenta la volontà di Dio e prevede una prevalenza delle volontà maschili, la legge di sharia che contribuisce alla formazione della giurisprudenza islamica basandosi prevalentemente su un'impostazione gerarchica e infine il diritto musulmano fa esplicito riferimento ai rapporti familiari, ma diverge nei singoli paesi anche grazie alle nuove disposizioni speciali. Cfr. MINA, *Riflessioni sulla Condizione Giuridica delle Donne nella Società Islamica*, 2016, p.1.

²¹⁴ Cfr. BELVISI, *Donne, Guerre e Violenza*, 2017, p.p. 375-376. V. Cor., II:228: 'le donne hanno dei diritti pari ai loro obblighi, secondo le buone convenienze, ma gli uomini hanno una certa supremazia su di loro.' Cit. MINA, *Riflessioni sulla Condizione Giuridica delle Donne nella Società Islamica*, 2016, p.1.

²¹⁵ Cfr. SCOLART, *Le Donne e la Guerra nella Prospettiva Islamica*, 2017, p. 62.

²¹⁶ *Ibidem*.

²¹⁷ Cfr. BELVISI, op. cit., 2017, p. 377.

evidenzia gli obblighi che spettano alla popolazione fa esplicito riferimento all'uso del maschile o del femminile, e in merito ai conflitti armati tende a rivolgersi esclusivamente alla parte maschile.²¹⁸ Le donne islamiche durante quelle circostanze che richiedono l'uso della forza svolgono un ruolo marginale, pertanto il diritto musulmano tende a inquadrarle nella tutela dei non combattenti insieme ai bambini e gli anziani.²¹⁹ L'insieme delle regole in questione è noto come Diritto Internazionale Umanitario Islamico, anche se in questo caso si è parlato di raccomandazioni e non di ordini,²²⁰ in quanto lo Stato Islamico tende a proclamarsi come uno stato di guerra che trae la sua 'concezione aggressiva su una manipolazione altamente selettiva dei testi sacri e di una vera e propria distorsione di alcuni principi islamici tradizionali, tra i quali quello del jihad²²¹ e quello del califfato.'²²² I trattamenti disumani nei confronti delle donne non si manifestano nella retorica dei testi propagandistici dei jihadisti, ma nella pratica della vita quotidiana al tempo e nel luogo dello jihad.²²³ Pertanto, è proprio alla luce di questi contesti che si verificano episodi di abusi sessuali sulle donne, non solo sul territorio islamico, portando alla diffusione di queste violenze sessuali come strategie di guerra.²²⁴ Uno degli episodi più significativi è dato proprio dalla vicenda di Boko Haram,²²⁵ un gruppo fondato nel 2002 nello stato di Borno in Nigeria, che cercò di diffondere su tutto il paese la legge di sharia.²²⁶ Negli anni successivi alla sua fondazione, iniziarono a verificarsi bombardamenti, rapimenti e omicidi su tutto il territorio nigeriano. Lo scontro inizialmente coinvolgeva solo le forze armate di Boko Haram contro le forze armate nigeriane, pertanto si parlava di un conflitto interno.²²⁷ In seguito, i miliziani islamici cominciarono a prendere di mira anche le donne e le bambine, soprattutto coloro che non seguivano un'istruzione islamica, e nel 2014 si verificò un vero e proprio

²¹⁸ Cfr. SCOLART, *Le Donne e la Guerra nella Prospettiva Islamica*, 2017, p. 63.

²¹⁹ Ibidem.

²²⁰ Ibidem.

²²¹ Termine Arabo che tradotto letteralmente significa sforzo, ma spesso viene utilizzato per indicare una 'guerra santa' ed è la prova che lo stato islamico viene considerato come uno stato violento e di guerra. V. Enciclopedia Treccani.

²²² Cit. BELVISI, op. cit., 2017.

²²³ Ibidem.

²²⁴ Ibidem.

²²⁵ Organizzazione terroristica di attivisti jihadisti, sviluppata in Nigeria, che cerca di ottenere una diffusione delle leggi islamiche su tutto il territorio attraverso l'uso della forza.

²²⁶ La legge di sharia è una legge islamica, che è rappresentata da una serie di precetti del Corano e viene definita come la principale fonte legislativa in molti paesi islamici. V. Enciclopedia Treccani Nei paesi islamici africani definiti anche 'subshariani' le donne, sono vittime di continue e pesanti discriminazioni, poiché considerate come soggetti deboli alle quali non viene applicato il diritto islamico. 'In particolare vengono a loro vietati alcuni diritti fondamentali come la libertà d'istruzione e di circolazione. in tal senso le donne di questi popoli sono vittime di violenze e torture come atti di mutilazione che vanno ad intaccare la loro integrità fisica e psichica, si tratta di usi già noto per la popolazione africana, ma che in seguito alla diffusione dell'islamismo non sono stati condannati dal Corano, come invece è accaduto per la religione cristiana.' Cfr. MINA, *Riflessioni sulla Condizione Giuridica delle Donne nella Società Islamica*, 2016, p.1.

²²⁷ Cfr. EKI YEMISI OMOROGBE, *The African Union, Boko Haram and Women in crisis*, 2017, p.p. 4 – 26.

rapimento di massa di ragazze comprese fra i 12 e i 14 anni.²²⁸ Quest'ultime rimasero vittime di numerose violenze sessuali e ogni altro tipo di massacro. In tal modo, si verificarono episodi di sottomissione al genere maschile e schiavismo sessuale, obbligando le donne a sposare i miliziani islamici appartenenti a tale gruppo terroristico, poiché per la regione africana i rapporti sessuali non volontari avuti in seguito ad un matrimonio non venivano considerati abusi e permettevano di dare alla luce giovani soldati islamici.²²⁹ In questo contesto si sono verificate, negli anni, pratiche di disprezzo e annullamento dei diritti delle donne, con atti contrari alla vita e alla dignità umana che sacrificano la loro situazione esistenziale vulnerata alla ragion di Stato, alla sovranità, al principio della non ingerenza negli affari interni di un paese.²³⁰ L'Unione Africana²³¹ è da sempre considerata come un'istituzione per la pace che cercò di intervenire sulla questione per salvare le vittime di questo rapimento stabilendo principi e procedure di intervento. In tal senso anche la Commissione Africana dei diritti dell'uomo chiese allo Stato della Nigeria di adottare misure di sicurezza per ridurre le aggressioni sulla base del Protocollo della Carta dell'Unione Africana,²³² ma nonostante oggi la situazione risulti migliorata rispetto al 2014, il problema è ancora lontano da una definitiva risoluzione.²³³ Il rapporto che intercorre nel binomio tra guerra e violenza²³⁴ è molto forte, al punto tale da non poterli separare. Inizialmente si sosteneva che lì dove c'era un conflitto si verificavano episodi di abusi sessuali, adesso è possibile affermare che dove si verifica un episodio di violenza c'è una guerra.²³⁵ All'interno di questo binomio si è cercato non solo di dare una nuova valenza alle donne, non più considerate solo come – accompagnatrici, madri o mogli – ma è cambiato profondamente anche il punto di vista della guerra, che viene fortemente criticata a 'partire da un elemento caratterizzante della condizione umana: quello della vulnerabilità dell'essere umano. Questo permetterebbe di aprire una prospettiva di radicale negazione della guerra, si tratta della

²²⁸ Cfr. EKI YEMISI OMOROGBE, *The African Union, Boko Haram and Women in crisis*, 2017, p.p. 4 – 26.

²²⁹ Ibidem.

²³⁰ Ibidem

²³¹ L'Unione Africana è un'organizzazione internazionale che nel 2002 sostituisce la vecchia Unità Africana. Si basa sul principio dell'uguaglianza e indipendenza fra gli stati membri, e promuove il rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto e di un buon governo. Cfr. African Union, *About the African Union*, disponibile su: <https://au.int/en/overview>

²³² V. Protocollo della Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli relativo ai diritti delle donne adottato 11 luglio del 2003, disponibile su: https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf

²³³ Cfr. EKI YEMISI OMOROGBE, op. cit., 2017.

²³⁴ Cfr. BELVISI, op. cit., 2017, p. 378.

²³⁵ Ibidem.

prospettiva che si focalizza sulla pace, e che costituisce la reale, ma sottaciuta, preconditione dello Stato della tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali.²³⁶

2.1.3 Le violenze sessuali nei conflitti armati

Fino agli anni Novanta non si avevano molte informazioni sulla violenza sessuale commessa durante i conflitti armati e pertanto risultava difficile determinare le cause che spingevano i soldati a commettere simili atti. In seguito ai terribili eventi che hanno colpito numerosi paesi, tra cui ricordiamo: le guerre sui Balcani, lo stato di crisi nella Repubblica Democratica del Congo e l'aumento dello schiavismo sessuale nello Stato Islamico, in Siria e in Iraq, si è manifestata una maggiore attenzione al fenomeno bellico e agli abusi sessuali.²³⁷ In particolare, gli anni Novanta vengono considerati un vero e proprio periodo di fuoco per le numerose violenze subite dalle donne, e nonostante ci siano stati numerosi miglioramenti grazie ai continui interventi degli organismi internazionali, il divario tra la politica e la pratica risiede proprio in quella insufficienza strutturale intrinseca del sistema del diritto internazionale umanitario.²³⁸ In questa branca del diritto internazionale la violenza sessuale durante i conflitti veniva considerata quasi come un evento naturale e le poche norme che cercavano di tutelare le donne alla luce dei conflitti armati lo facevano approssimativamente.²³⁹ Dunque, tali norme erano troppo deboli, sino a quando non vennero istituiti i tribunali internazionali, i quali parificarono gli abusi sessuali ai crimini di guerra.²⁴⁰ Prima di addentrarci in alcuni esempi particolari di come la violenza sulle donne abbia rappresentato una vera e propria strategia nei conflitti armati, è necessario porre un excursus di come il diritto internazionale umanitario abbia identificato le violenze sulle donne, ma al contempo è doveroso presentarne anche i limiti. Infatti, i primi segni di debolezza del diritto internazionale umanitario emergono già dall'articolo 27 (2) comune alle quattro Convenzioni di Ginevra²⁴¹ che considera la violenza sessuale solo come un'offesa all'onore e non anche come una forma di violenza fisica e psichica.

²³⁶ Cit. Ibidem.

²³⁷ Cfr. CHUN, SKJELSBÆK, *Sexual Violence in Armed Conflicts*, 2010, p.1.

²³⁸ In seguito alla Conferenza di Nairobi il "working group sui diritti delle donne si è riunito a Vienna nel giugno 1993, dove fra i temi oggetto di dibattito emerge la questione della violenza sulle donne." Cfr. DEGANI, *Condizione Femminile e Nazioni Unite, recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p. 139.

²³⁹ ANHOLT, *Understanding Sexual Violence in Armed Conflict: cutting ourselves with occam's razor*, 2016, p. 2.

²⁴⁰ Ibidem.

²⁴¹ Cit. Articolo 27 (2) Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra del 1949: 'Le donne saranno specialmente protette contro qualsiasi offesa al loro onore e, in particolare, contro lo stupro, la coercizione alla prostituzione e qualsiasi offesa al loro pudore.'

Un ulteriore esempio è dato proprio dal fatto che spesso queste norme si riferiscono alle donne soltanto in termini di protezione e non anche con provvedimenti volti ad eliminare questi comportamenti lesivi, pertanto l'articolo 76 (1) del Protocollo Aggiuntivo del 1977,²⁴² prevede soltanto che le donne siano tutelate in seguito a tutte quelle forme di violenza che annullano i loro diritti, ma non c'è nessun riferimento alle modalità con cui verranno protette o puniti gli autori di queste atrocità.²⁴³ In questo contesto gli abusi sessuali vengono considerati principalmente come un'offesa all'onore, e non come una grave violazione dei diritti umani e da ciò deriva la mancata punizione per gli autori di tali crimini nei confronti delle donne.²⁴⁴ La loro presenza all'interno del sistema del diritto internazionale umanitario segna soltanto l'inizio di un interesse da parte degli stati volto a contrastare tali fenomeni. Un ulteriore passo in avanti si è avuto in seguito all'adozione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) che rappresenta uno strumento efficace per provvedere al miglioramento della condizione femminile.²⁴⁵ In un primo momento, tale strumento si rivelò insufficiente per combattere il fenomeno della violenza, ma tale lacuna fu poi colmata grazie all'adozione della Raccomandazione Generale N. 19 del 1992 della stessa CEDAW, tramite cui il Comitato dichiarava la sussistenza di una relazione bilaterale fra la violenza contro le donne e la discriminazione di genere inquadrando la discriminazione sessuale nella forma più grave della violenza.²⁴⁶ Data l'insufficienza degli strumenti di diritto internazionale umanitario e i tragici eventi che hanno caratterizzato la fine del XX secolo, la comunità internazionale è stata costretta ad intervenire per considerare la 'criminalizzazione' della violenza sessuale contro le donne.²⁴⁷ In questo periodo nacque una nuova visione riguardo le figure femminili come vittime di abusi sessuali, che avrà dei risvolti nel diritto penale.²⁴⁸ L'anno successivo, nel dicembre 1993, venne adottata dall'Assemblea Generale la Dichiarazione sull'Eliminazione della violenza contro le donne che, in quanto atto non vincolante, è considerato come uno strumento di *soft law* e si mostra come un arricchimento della Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di

²⁴² Cit. Articolo 76 (1) Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle quattro convenzioni di Ginevra: 'Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore.'

²⁴³ CHUN, SKJELSBÆK, op. cit., 2010

²⁴⁴ Cfr. DEGANI, op. cit., 2010.

²⁴⁵ Ibidem.

²⁴⁶ La Raccomandazione N. 19 definisce la violenza nei confronti delle donne come: 'quella violenza che è diretta nei confronti di una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in misura sproporzionata, La qualificava inoltre come gli atti o le condotte che annullano o limitano il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle donne così come sono stabiliti nelle norme di diritto internazionale generale e nelle convenzioni sui diritti umani.'

²⁴⁷ DEGANI, *Condizione Femminile e Nazioni Unite, recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, 2010, p. 142.

²⁴⁸ Ibidem.

discriminazione nei confronti delle donne. In questa Dichiarazione *‘la violenza è riconosciuta come una manifestazione delle relazioni di potere storicamente ineguali tra uomini e donne ed è qualificata come uno dei meccanismi sociali cruciali attraverso cui le donne sono costrette in una condizione di subordinazione rispetto agli uomini; e si struttura come mezzo di controllo e di coercizione che permette all’uomo di mantenere il potere sulla donna.’*²⁴⁹ Sulla base di ciò, la violenza sessuale è l’espressione della violenza in se e rappresenta la più grave violazione dei diritti delle donne,²⁵⁰ pertanto anche l’organizzazione Mondiale della Sanità è intervenuta sul punto, definendola come: *“una violazione dei diritti umani, volta ad ottenere rapporti sessuali attraverso la coercizione, che si è radicata nella disuguaglianza di genere, e che rappresenta un problema di salute pubblica e un ostacolo allo sviluppo sostenibile.”*²⁵¹ Ad ogni modo, gli sviluppi più recenti in materia di giustiziabilità dei diritti umani delle donne sono ascrivibili al recente processo di armonizzazione e di progressivo affinamento degli strumenti offerti dal diritto penale internazionale e dal diritto internazionale umanitario nelle situazioni di conflitto armato, poiché tali condotte lesive dei diritti fondamentali sono meritevoli di tutela da parte della comunità internazionale.²⁵² L’impegno degli organismi internazionali ha portato alla creazione di due importanti Tribunali ad Hoc, per il Ruanda e per l’ex Jugoslavia, che svolsero un ruolo centrale per combattere l’impunità degli autori di questi crimini, e spinsero verso una crescita giurisprudenziale grazie anche all’interpretazione degli elementi costitutivi della violenza sessuale.²⁵³ Ad ogni modo, ci si è a lungo interrogati se potevano essere puniti gli autori di abusi sessuali commessi durante un conflitto, anche interno, che non avevano i requisiti dei crimini contro l’umanità.²⁵⁴ Il dibattito è stato superato grazie allo Statuto di Roma che istituisce la Corte Penale Permanente internazionale, dove all’articolo 7 viene data una definizione più completa di violenza contro le donne. Lo Statuto mostra come potrebbe rappresentare un arricchimento e completamento del diritto dei conflitti armati, oltre lo stupro anche *‘la prostituzione forzata, la schiavitù sessuale, la fecondazione forzata e tutte le altre forme di violenza sessuale, che hanno gravità analoga puntualizzando che per gravidanza forzata s’intende la detenzione illegale di una donna resa gravida con la forza, nell’intento di modificare la composizione etnica di una*

²⁴⁹ Cfr. ONIDA, T., *Risoluzione A/res/67/146 dell’Assemblea Generale Onu: intensificare gli sforzi globali per l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili*, Risoluzione A/res/67/146 dell’Assemblea Generale Onu: intensificare gli sforzi globali per l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, 2014, pp. 260-267.

²⁵⁰ Cfr. ANHOLT, *Understanding Sexual Violence in Armed Conflict: cutting ourselves with occam’s razor*, 2016, p. 2.

²⁵¹ V. Organizzazione Mondiale della Sanità, *Respect Women, preventing violence against women*, 2019, p.5.

²⁵² Cfr. ANHOLT, *Understanding Sexual Violence in Armed Conflict: cutting ourselves with occam’s razor*, 2016, p. 2.

²⁵³ I due statuti presentano delle lacune poiché l’unica forma di violenza sessuale a cui fanno riferimento è lo stupro.

²⁵⁴ Cfr. KOENIG, LINCOLN, GROTH, *The Jurisprudence of Sexual Violence, in Sexual violence & Accountability Project Working Paper Series*, 2011, p.p. 2-3.

popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale.²⁵⁵ Questi interventi hanno contribuito a perfezionare il sistema penale internazionale, facendo notevoli progressi, ma al tempo stesso non si può negare che gli Stati tendono a non rispettare pienamente i loro obblighi internazionali. Nello specifico, attribuire una responsabilità statale per inadempimento è un'operazione abbastanza complessa, in quanto non è mai esistito un organo volto ad accertare il rispetto di questi obblighi e poi perché spesso gli Stati tendono a negare che tali crimini siano avvenuti nel loro territorio, altrimenti si confermerebbe un'inadempienza da parte degli organi decisionali nella ricerca dei colpevoli.²⁵⁶ Nonostante i vari progressi che sono stati fatti negli anni, oggi, si combatte ancora per garantire il pieno rispetto dei diritti delle donne, problema che non può essere risolto con una 'criminalizzazione estensiva', ma che necessita interventi pratici come la presenza di maggiori esponenti femminili nei processi di pace e nei processi decisionali.²⁵⁷

2.2 I crimini contro le donne in ex Jugoslavia

La Repubblica Democratica Jugoslava, data la sua posizione strategica, è stata considerata come uno dei principali attori dell'Europa dell'est, caratterizzata da diverse etnie e culture, in quanto composta da sei repubbliche – Bosnia Erzegovina, Croazia, Macedonia, Montenegro, Serbia e Slovenia – soggette nel corso degli anni a diverse 'dominazioni straniere'.²⁵⁸ In seguito alla morte del Maresciallo Josip Broz Tito²⁵⁹ nel 1980, che aveva sempre garantito l'integrità del paese sotto il controllo del suo esercito, scoppiarono delle tensioni politiche inevitabili, che culminarono con l'indipendenza della Slovenia e della Croazia tra il 1990 e 1991.²⁶⁰ In seguito alla nascita di questi

²⁵⁵ V. Statuto del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia adottato il 25 maggio del 1993.

²⁵⁶ Cfr. DEGANI, op. cit., 2000.

²⁵⁷ Ibidem.

²⁵⁸ I territori della ex Jugoslavia sono stati da sempre caratterizzati da numerose culture e etnie, dovuti principalmente al loro passato, e che hanno portato non pochi problemi. Una delle più importanti diversità che ha attraversato il suolo balcanico è di ordine religioso, in quanto: la popolazione serba è ortodossa, quella croata è cattolica, mentre i bosniaci sono mussulmani. Cfr. PICCIN, *Storia della Jugoslavia Socialista*, 2004, p.10.

²⁵⁹ Josip Broz Tito è stato un politico, militare e rivoluzionario jugoslavo, facente parte del partito comunista dal 1939. In seguito alla formazione del primo governo della Jugoslavia gli fu attribuito il titolo di maresciallo nel 1943 e in seguito è stato proclamato presidente a vita della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Cfr. FRUSCIONE, *Quarant'anni dopo Tito, la difficile transizione dell'ex Jugoslavia*, 2020, disponibile su: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/quarantanni-dopo-tito-la-difficile-transizione-dell'ex-jugoslavia-25952>

²⁶⁰ Per comprendere meglio le vicende che caratterizzeranno la guerra sui Balcani è necessario fare un passo indietro. Già nel 1937 i nazionalisti Serbi avevano intenzioni di colpire la regione autonoma del Kosovo al fine di ottenere una pulizia etnica. In seguito ad un movimento fascista che nacque in Croazia nel 1928, è stata utilizzata la tecnica della pulizia etnica attraverso massacri e genocidi nei confronti della popolazione serba, da questi eventi storici si rafforzò l'ideologia per la popolazione serba che rappresentavano 'il bene' mentre i croati erano considerati come 'un popolo violento e portatore di sangue.'

primi governi autonomi, l'allora presidente serbo Slobodan Milosevic,²⁶¹ incaricò le sue forze militari, di iniziare una vera e propria guerra per ottenere una pulizia etnica sui Balcani, che durò fino al 1999.²⁶² “La fase più cruenta della guerra ha avuto luogo in Bosnia – Erzegovina nel 1992, la Repubblica più multietnica della federazione,”²⁶³ in seguito alla sua proclamazione di stato indipendente. Questo territorio era composto prevalentemente da una popolazione di religione mussulmana, da sempre in contrasto con i Serbi ortodossi, pertanto quest'ultimi in risposta all'autonomismo bosniaco, per creare una ‘Grande Serbia’,²⁶⁴ iniziarono un'operazione di pulizia etnica utilizzando come strumento lo stupro di massa.²⁶⁵ Nel 1993, quando il conflitto in Bosnia era da poco iniziato, il ‘Relatore Speciale della Commissione dei Diritti dell’Uomo’,²⁶⁶ ha evidenziato come questa forma di stupro è stata utilizzata dalle forze nemiche per indurre le donne mussulmane alla resa e garantire la conquista del territorio.²⁶⁷ Per anni le violenze sessuali sono state strumenti di umiliazione durante i conflitti, ma in questo caso, le donne venivano torturate, violentate e infine rapite, così facendo, erano costrette a portare a termine queste gravidanze poco desiderate, dove ai nascituri era attribuita nazionalità serba.²⁶⁸ Si è trattato di una guerra che per anni ha colpito principalmente le figure femminili, poiché in seguito alle violenze carnali le donne mussulmane venivano uccise, al fine di portare a termine il programma di pulizia etnica.²⁶⁹

Pertanto il progetto di realizzare una ‘Grande Serbia’ sembrò possibile in seguito alla morte di Tito nel 1980 e con lo scioglimento della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia nel 1991. Cfr. PERLASCA, *Pulizia Etnica nell'ex Jugoslavia*, 2022, disponibile su: <https://www.giorgioperlasca.it/per-non-dimenticare/ex-jugoslavia/>

²⁶¹ Slobodan Milosevic è stato un politico, nonché presidente della Serbia dal 1989 al 1997. È stato accusato dal Tribunale Penale internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia, per aver commesso crimini contro l'umanità e per la pulizia etnica commessa nei territori della Croazia, Bosnia e Kosovo. Tuttavia il lungo processo non portò mai ad una sentenza definitiva, in quanto l'ex presidente morì nel 2006 all'Aia, nei Paesi Bassi, dov'era detenuto. Cfr. UNITED NATIONS, UN Tribunal Investigating Death of Accused Genocide Mastermind Slobodan Milosevic, 2006, disponibile su: <https://news.un.org/en/tags/milosevic>

²⁶² Cfr. PERLASCA, *Pulizia Etnica nell'ex Jugoslavia*, 2022, disponibile su: <https://www.giorgioperlasca.it/per-non-dimenticare/ex-jugoslavia/>

²⁶³ Cit. CHIODI, ROSSINI, *La Guerra ai Civili nella Guerra di Bosnia Erzegovina 1992-1995*, 2011, p. 240.

²⁶⁴ Cit. PERLASCA, *Pulizia Etnica nell'ex Jugoslavia*, 2022, disponibile su: <https://www.giorgioperlasca.it/per-non-dimenticare/ex-jugoslavia/>

²⁶⁵ Cfr. KOVALOSKA, *Rape of Muslim Women in Wartime Bosnia*, 1997, p. 933

²⁶⁶ Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, pursuant to paragraph 32 of the commission resolution 1933/7 of 23 february 1993.

²⁶⁷ Cfr. CHIODI, ROSSINI, *La Guerra ai Civili nella Guerra di Bosnia Erzegovina 1992-1995*, 2011, p. 243.

²⁶⁸ Cit. KOVALOSKA, *Rape of Muslim Women in Wartime Bosnia*, 1997, p. 933, vedi anche Cfr. DE BERNARDI, *Molia Sam ih da me ubiju: voci di donne vittime di violenza durante le guerre degli anni Novanta in Bosnia*, 2018, p. 116.

²⁶⁹ Cfr. CHIODINI, ROSSINI, op. cit., 1997, p.934.

Ad ogni modo, questi stupri etnici non sono stati una conseguenza “*di episodiche esplosioni di brutalità individuale*”²⁷⁰, ma hanno rappresentato una chiara progettazione da parte dei principali esponenti politici e militari. In tal senso, questo conflitto ha portato il più alto numero di donne uccise in seguito ad abusi sessuali, comprese fra i 10 e i 25 anni.²⁷¹ Nella lunga guerra in Bosnia, che è terminata soltanto nel 1999, ricordiamo due tragici episodi: l’assedio e Sarajevo e il genocidio di Srebrenica.²⁷² Il primo è noto soprattutto per essere considerato come l’assedio più lungo nel corso dell’età moderna, dove durante i continui bombardamenti sono stati colpiti prevalentemente obiettivi civili causando la morte di innocenti, soprattutto bambini.²⁷³ La strage più grande durante questo attacco è avvenuta il 5 febbraio 1994, quando le truppe serbe guidate dal generale Ratko Mladic,²⁷⁴ bombardarono il mercato di Sarajevo con l’unico obiettivo di sterminare la popolazione.²⁷⁵ Ad ogni modo, il nome di Mladic viene più comunemente associato al genocidio di Srebrenica avvenuto l’11 luglio del 1995,²⁷⁶ dove il generale diede l’ordine di invadere questa città confinante con la Serbia.²⁷⁷ Il massacro ha visto più di 8000 uomini e bambini uccisi o sepolti vivi, mentre le donne venivano rapite e portate nei ‘campi di stupro’ dove dopo essere state violentate, le torturavano fino alla morte. Ciò che ha reso questo episodio ancora più drammatico consegue al fatto che Srebrenica era stata definita una ‘*safe area*’²⁷⁸ poiché protetta dai ‘caschi blu olandesi’ ma che nulla fecero per impedire

²⁷⁰ Ibidem.

²⁷¹ Non si conosce il numero preciso delle vittime, ma le stime si aggirano intorno alle 50 000 donne uccise in seguito agli stupri etnici in Bosnia tra il 1992 e il 1995. Cfr. KOVALOSKA, *Rape of Muslim Women in Wartime Bosnia*, 1997, p. 934.

²⁷² Cfr. PERLASCA, *Pulizia Etnica nell’ex Jugoslavia*, 2022, disponibile su: <https://www.giorgioperlasca.it/per-non-dimenticare/ex-jugoslavia/>

²⁷³ L’assedio nella capitale è durato dal 1992 fino al 1995, caratterizzato da numerosi bombardamenti giornalieri, l’apice è stato toccato il 22 luglio 1993 con 3 777 bombe lanciate nell’arco di 24 ore. Numerosi sono stati i tragici eventi che hanno segnato questo assalto, come l’uccisione dei civili in fila per l’acqua nel giugno 1993 e le bombe lanciate durante una partita di calcio dove ci sono state numerose vittime. Cfr. *L’ex Jugoslavia in guerra*, disponibile su: <https://www.icpontesanpietro.edu.it/attachments/article/148/L%E2%80%99ex%20Iugoslavia%20in%20guerra.pdf>

²⁷⁴ Ratko Mladic è stato un generale di guerra serbo, responsabile del genocidio di Srebrenica e delle stragi durante l’assalto a Sarajevo, conosciuto anche come il ‘macellaio di Bosnia’ o ‘il boia di Srebrenica’. Cfr. CAMILLOTTI, *Srebrenica, l’impegno delle donne in nero per non dimenticare*, 2011, p. 295.

²⁷⁵ In memoria di quanto accaduto, oggi lungo i marciapiedi della città di Sarajevo ci sono ancora i segni delle bombe che sono state lanciate. Questi buchi sono stati coperti e colorati di rosso per non dimenticare l’accaduto. Cfr. *L’ex Jugoslavia in guerra*, disponibile su: <https://www.icpontesanpietro.edu.it/attachments/article/148/L%E2%80%99ex%20Iugoslavia%20in%20guerra.pdf>

²⁷⁶ In seguito al terribile attacco e in rispetto delle numerose vittime, l’11 luglio è stata istituita la giornata della memoria del genocidio di Srebrenica. Cfr. CAMILLOTTI, *Srebrenica, l’impegno delle donne in nero per non dimenticare*, 2011, p. 296.

²⁷⁷ Cfr. DE BERNARDI, Molia *Sam ih da me ubiju: voci di donne vittime di violenza durante le guerre degli anni Novanta in Bosnia*, 2018, p. 114.

²⁷⁸ area di sicurezza in quanto presenti più di 600 peacekeepers per proteggere la popolazione Bosnia

questo attacco e proteggere la popolazione.²⁷⁹ In seguito alle violazioni commesse dall'esercito serbo sulle aree protette, la NATO²⁸⁰ iniziò un'operazione militare di salvataggio, la c.d. *Operation Deliberate Force*,²⁸¹ per contrastare l'esercito di Mladic e dare avvio ai negoziati per la pace.²⁸² Un accordo che è stato trovato soltanto a novembre del 1995 nella base militare Dayton,²⁸³ da cui prende il nome, e conduce alla fine della guerra sul territorio bosniaco garantendone l'indipendenza.²⁸⁴ La risposta ai crimini commessi in ex Jugoslavia, in particolare in Bosnia, arrivò dopo ben diciassette anni, il 22 novembre 2017, con la c.d. Sentenza Mladic²⁸⁵ emessa dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIY), creato apposta nel 1993 dalle Nazioni Unite per giudicare le violazioni del diritto internazionale umanitario commesse in questo territorio. In particolare il generale delle forze armate serbe è stato accusato per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, per quanto concerne il primo capo d'imputazione, è stato fatto riferimento ai continui bombardamenti su obiettivi civili e il rapimento dei caschi blu. Mentre, il secondo capo di accusa, si riferisce esclusivamente al genocidio di Srebrenica e al suo specifico obiettivo di pulizia etnica.²⁸⁶ Pertanto come è stato evidenziato nella Sentenza del 26 febbraio 2007, Bosnia – Erzegovina V. Serbia – Montenegro, dalla Corte Internazionale di Giustizia (CIG), non sempre il termine pulizia etnica è sinonimo di genocidio, ma può essere considerato tale quando l'obiettivo è quello di annientare un intero gruppo per motivi

²⁷⁹ V. Risoluzione 819 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottata il 16 aprile 1993.

²⁸⁰ Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord è un'organizzazione internazionale per la difesa. Il trattato è stato firmato ad aprile 1949 e entrato in vigore ad ottobre del 1949.

²⁸¹ L'intervento NATO del 30 agosto 1995 è stato il primo, seguito da un altro nel 1999 in Kosovo. In seguito al genocidio di Srebrenica avvenuto in una c.d. 'safe area', la NATO decise di intervenire per porre fine a questa guerra che ormai durava già da tre anni. Gli attacchi aerei durarono 15 giorni e colpirono esclusivamente gli obiettivi militari serbi. Durante l'operazione sono state lanciate esattamente 1026 bombe di cui 708 guidate per avere risultati ancora più precisi.

Cfr. TIRPAK, *Deliberate Force*, 1997, disponibile su: <https://www.airandspaceforces.com/article/1097deliberate/>

²⁸² Cfr. HERMAN, *The Srebrenica Massacre, evidence, context, politics*, 2011, 10.

²⁸³ Cfr. BRUSCA, LIOY, STORCHI, *Bosnia Erzegovina, 25 anni dopo gli accordi di Dayton*, 2020. Disponibile su: <https://www.geopolitica.info/bosnia-erzegovina-25-anni-dopo-gli-accordi-di-dayton/>

²⁸⁴ Cit. Article 1 of the general framework agreement for peace in Bosnia Erzegovina: "The Parties shall conduct their relations in accordance with the principles set forth in the United Nations Charter, as well as the Helsinki Final Act and other documents of the Organization for Security and Cooperation in Europe. In particular, the Parties shall fully respect the sovereign equality of one another, shall settle disputes by peaceful means, and shall refrain from any action, by threat or use of force or otherwise, against the territorial integrity or political independence of Bosnia and Herzegovina or any other State." Initialled in Dayton on November 1995 and signed in Paris on December 1995.

²⁸⁵ Mladic dopo aver dominato gli anni Novanta con una terribile guerra in Bosnia, passò più di dieci anni in latitanza, anni che furono chiamati 'caccia al boia' in seguito alle ricompense altissime per chi lo consegnava alla polizia locale. Tuttavia il macellaio di Srebrenica è stato catturato nel 2011 in una località a nord della Serbia e successivamente fu aperto un processo a suo carico presso il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIY) che nel 2017 lo condannò all'ergastolo. Cfr. LATTANZI, *Il Contributo della Giurisprudenza del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia all'Interpretazione della Nozione di Genocidio in particolare alla luce dei casi Karadzic e Mladic*, 2013, p. 169.

²⁸⁶ Cfr. LATTANZI, *Il Contributo della Giurisprudenza del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia all'Interpretazione della Nozione di Genocidio in particolare alla luce dei casi Karadzic e Mladic*, 2013, p.p. 169 – 171.

religiosi e culturali.²⁸⁷ In tal senso la Corte considerò il massacro di Srebrenica come genocidio poiché “rappresentò il culmine di una violenza disumana, perpetrata contro il popolo bosniaco per anni.”²⁸⁸ Nello specifico, la sentenza condanna la Serbia in quanto le proprie azioni non avevano nessuna base dal punto di vista del diritto internazionale. La Corte considerò la nazione balcanica responsabile della violazione dell’obbligo di punire il genocidio, anche se allo stesso tempo ha ritenuto che la richiesta di riparazione da parte della Bosnia non potesse essere accolta in quanto ha ritenuto che non ci sono sufficienti prove per decretare che il genocidio sarebbe stato impedito nel caso in cui la Serbia avesse adottato una condotta preventiva. Dunque, la conseguenza immediata derivante dalle decisioni della Corte fu la condanna al trasferimento presso il TPIY delle persone che erano state accusate di genocidio. Tra queste, la figura di spicco è rappresentata dal generale Ratko Mladić, il quale aveva diretto l’intero massacro.²⁸⁹

2.2.1 I crimini di guerra in Ruanda

Il Ruanda è uno Stato dell’Africa centrale composto da una popolazione polietnica, gli Hutu, i Tutsi e in netta minoranza i Twa.²⁹⁰ Fra queste Tribù ci sono sempre stati problemi di discriminazione razziale che sono però fortemente aumentati nel 1960 con l’abolizione della Monarchia e la nascita della Repubblica. Con la vittoria alle elezioni presidenziali di Juvenal Habyarimana²⁹¹

²⁸⁷ V. Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 2007.

²⁸⁸ Cit. PIACENTINI, Memoria e Oblio, Pulizia Etnica e Genocidio in Bosnia Erzegovina, 2019, disponibile su: <https://www.twai.it/articles/srebrenica-genocidio-bosnia-memoria/>

²⁸⁹ Cfr. FRIULLI, M., Un passo avanti e due indietro: responsabilità individuale e responsabilità statale nella sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso " Bosnia-Erzegovina c. Serbia, Diritti umani e diritto internazionale. Fascicolo 3, FrancoAngeli, 2007, pp. 1000-1015.

²⁹⁰ La prima tribù che giunse in questo territorio sono stati i Twa, seguirono gli Hutu e infine i Tutsi. Quest’ultimi nel 1500 prima dello sfruttamento coloniale avevano preso il controllo e instaurato una monarchia di tipo feudale. Successivamente, verso la fine del 800 il paese è stato sotto il controllo dei Tedeschi fin quando nel 1924 le Nazioni Unite hanno affidato il controllo del Ruanda al Belgio. Quest’ultimi, grazie anche all’appoggio dei Tutsi, che si differenziavano dalle altre tribù proprio per le loro somiglianze agli occidentali (carnagione chiara), iniziarono un programma di sfruttamento coloniale basato su una discriminazione razziale. In seguito a delle prime rivolte degli Hutu questa collaborazione con i Tutsi si è conclusa nel 1959 e portarono i colonizzatori a sostenere la popolazione Hutu. All’inizio degli anni Sessanta si sviluppa un movimento per contrastare il dominio razziale dei Tutsi e favorisce la crescita degli Hutu, sempre negli anni Sessanta ci fu il passaggio dalla monarchia alla Repubblica che diede vita ad una vera e propria persecuzione razziale contro i Tutsi. Gli anni Settanta/ Ottanta sono stati caratterizzati da continui scontri e discriminazioni fra le popolazioni ma senza mai sfociare in una vera e propria guerra. Cfr. PERLASCA, *Genocidio in Ruanda dei Tutsi e degli Hutu moderati*, 2022, disponibile su: <https://www.giorgioperlasca.it/per-non-dimenticare/genocidio-rwanda/>

²⁹¹ È stato il secondo presidente della Repubblica del Ruanda, eletto per la prima volta nel 1978 e riconfermato nel 1983 e nel 1988.

nel 1978 le persecuzioni razziali aumentarono notevolmente, con la conseguenza che una parte della popolazione emigrò nei territori limitrofi.²⁹² Ad ogni modo, nel 1993 sono stati firmati gli accordi di Arusha²⁹³ che prevedevano una pace fra i gruppi etnici e il rientro dei Tutsi nel territorio ruandese, tuttavia questi accordi non entrarono mai in vigore, poiché il 6 aprile 1994 ci fu un attentato aereo al presidente Habyarimana che segnò l'inizio del massacro fra gli Hutu e i Tutsi.²⁹⁴ Nella capitale Kigali i massacri cominciarono quella stessa sera di aprile e i primi bersagli furono i Tutsi più noti e benestanti, al termine delle uccisioni selettive, il genocidio si estese su tutto il territorio ruandese.²⁹⁵ Nei giorni seguenti, le truppe del Ruanda e le milizie – chiamate interahamwe²⁹⁶ – uccisero migliaia di persone, soprattutto donne e bambini, in qualunque luogo e in ogni momento, riempiendo le città di cadaveri.²⁹⁷ Questa persecuzione razziale contro i Tutsi non era svolta soltanto dai soldati, ma anche dal resto della popolazione che si fece travolgere da quest'ira con una vera e propria caccia all'uomo.²⁹⁸ Dunque, in tale situazione il massacro raggiunse il suo apice soprattutto nei confronti delle donne appartenenti alla comunità dei Tutsi, le quali subirono immani violenze sessuali, con successive pratiche di tortura inerenti alla mutilazione dei genitali, in modo tale da non poter avere più la possibilità di procreare. Infatti, l'obiettivo primario era proprio quello di non permettere alle donne di generare, in futuro, dei figli, in modo da sterminare l'intera popolazione.²⁹⁹

Cfr. VERWIMP, *Development Ideology the Peasantry and Genocide: Rwanda represented in Habyarimana's speeches*, 2013, p. 3.

²⁹² Cfr. PERLASCA, *Genocidio in Ruanda dei Tutsi e degli Hutu moderati*, 2022, disponibile su: <https://www.giorgioperlasca.it/per-non-dimenticare/genocidio-ruanda/>

²⁹³ Cfr. CANEVERO, A., *Bambini che sopravvivono alla guerra: percorsi didattici e di incontro tra Italia, Uganda, Ruanda e Bosnia*, Vol. 27. Edizioni Erickson, 2001.

²⁹⁴ Cfr. GENNA, *Essere Bambini in Ruanda: storie di un genocidio*, 2017, p. 164.

²⁹⁵ La maggior parte delle vittime sono state uccise a colpi di machete considerata come un'arma tipica della popolazione del Ruanda dato che tutti sono in grado di utilizzarla, una volta uccisi spesso erano sottoposti all'amputazione degli arti superiori e inferiori per renderli più simili alla popolazione hutu. Molti bambini sono stati sepolti vivi insieme alle loro madri altre sono riusciti a sopravvivere nascondendosi sotto i cadaveri che occupavano le strade della città. Cfr. GENNA, *Essere Bambini in Ruanda: storie di un genocidio*, 2017, p. 164.

²⁹⁶ In lingua kinyarwanda significa "coloro che lavorano insieme": si tratta di un gruppo paramilitare che si è formato in Ruanda nel 1994. Tale organizzazione aveva l'appoggio del governo ruandese, il quale conduceva il genocidio nei confronti dei Tutsi. In seguito, vennero costretti ad emigrare nello Zaire, che ad oggi corrisponde alla Repubblica Democratica del Congo.

²⁹⁷ Anche in questo contesto lo stupro è stato usato come strategia di guerra, le donne catturate e massacrate, prima di essere uccise, venivano violentate dalle forze nemiche e infine le lasciavano senza vita lungo le strade delle città ruandesi. Cfr. MURATORE, *Il Comportamento delle donne durante il genocidio*, 2016, disponibile su:

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/13/ruanda-il-comportamento-delle-donne-durante-il-genocidio/2455513/>

²⁹⁸ Il bollettino di guerra ha segnato più di 10000 persone rimaste uccise nella parrocchia di Nyamata, V. Bollettino del Genocidio della seconda settimana dal 14 aprile 1994 al 20 aprile 1994. Disponibile su:

<http://www.benerwanda.org/?p=841>

²⁹⁹ UNAMIR, la missione di assistenza delle Nazioni Unite per il Ruanda, è stata istituita nel 1993 per rafforzare gli accordi di pace di Arusha.

Uno degli episodi più drammatici di questa guerra è avvenuto il 14 aprile del 1994, dopo una settimana dall'inizio del conflitto, il Massacro alla parrocchia di Nyamata, dove migliaia di donne e bambini si erano rifugiati per scappare dai loro aggressori, ma le forze interahamwe e l'esercito ruandese fecero irruzione e massacrarono a colpi di machete migliaia di persone.³⁰⁰ È stato proprio in questo clima di massima tensione e disordine che le Nazioni Unite decisero di ridurre il numero dei caschi blu presenti in Ruanda, diventando così insufficienti per contrastare il genocidio.³⁰¹ A differenza di quanto accaduto in ex Jugoslavia, dove il conflitto è durato anni, in questo contesto siamo davanti ad un brutale massacro, ma che in soli cento giorni ha visto più di un milione di vittime,³⁰² pertanto la guerra terminò il 4 luglio 1994 in seguito ad un'operazione di pace condotta dalla Francia, la c.d. Operazione Turquoise, su autorizzazione delle Nazioni Unite.³⁰³ In risposta a questo massacro, l'8 novembre il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la Risoluzione n. 955 del 1994, istituì il Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, dove l'articolo 2 attribuiva la competenza di perseguire gli autori di atti di genocidio, mentre l'articolo 3 considerava per la prima volta lo stupro come un crimine contro l'umanità. Pertanto, la prima condanna per genocidio arrivò il 2 settembre del 1998 nei confronti di Jean Paul Akayesu,³⁰⁴ condannato per atti di genocidio e crimini contro l'umanità. Secondo il tribunale Akayesu era consapevole delle violenze sessuali e omicidi che erano commessi e nella maggior parte dei casi era presente durante questi crimini o incitava a commetterli.

I caschi blu avevano un mandato di coordinamento e assistenza umanitaria nei confronti della popolazione e non potevano comunque intervenire direttamente in caso di conflitto. Il generale di questa missione, Romeo Dallaire, aveva intuito il clima di tensione che si respirava in questo paese; pertanto, chiese alle Nazioni Unite di inviare altri operatori in modo da poter agire immediatamente e ristabilire la sicurezza nazionale.

³⁰⁰ Cfr. PERLASCA, *Genocidio in Ruanda dei Tutsi e degli Hutu moderati*, 2022, disponibile su:

<https://www.giorgioperlasca.it/per-non-dimenticare/genocidio-rwanda/>

³⁰¹ Cfr. ROSCINI, *Le Operazioni di Mantenimento della Pace delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni Regionali*, 1997.

³⁰² V. Statuto del Tribunale Penale per il Ruanda adottato l'8 novembre dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la Risoluzione No 955 del 1994.

³⁰³ Sindaco e uomo d'affari di una piccola città ruandese, condannato per aver pianificato e commesso in prima persona crimini contro l'umanità, arrestato nel 1995 a Zambia, oggi sta ancora scontando la sua pena di ergastolo. V. ICTR, *The Prosecutor V. Jean Paul Akayesu*, 1998. Disponibile su: <https://casebook.icrc.org/case-study/ictr-prosecutor-v-jean-paul-akayesu>

³⁰⁴ Cfr. ICTR, *The Prosecutor V. Jean Paul Akayesu*, Par. 12 B: 'Jean Paul Akayesu knew that the acts of sexual violence, beatings and murders were being committed and was at times present during their commission. Jean Paul AKAYESU facilitated the commission of the sexual violence, beatings and murders by allowing the sexual violence and beatings and murders to occur on or near the bureau communal premises. By virtue of his presence during the commission of the sexual violence, beatings and murders and by failing to prevent the sexual violence, beatings and murders, Jean Paul AKAYESU encouraged these activities.'

Con questa condanna per la prima volta ‘il reato di stupro venne considerato una componente di quello di genocidio.’³⁰⁵ Tra le diverse sentenze emesse dal tribunale per il Ruanda dal 1998 in poi, ricordiamo una in particolare emessa contro una donna, Pauline Nyiramasuhuko, condannata all’ergastolo, dopo aver obbligato il figlio a guidare le truppe ruandesi in un attacco mirato allo stadio dove si rifugiavano i Tutsi e avergli ordinato di abusare sessualmente delle donne prima di ucciderle.³⁰⁶ La ratio di questo massacro era quello di diffondere un odio verso i tutsi al punto tale di eliminarli definitivamente, pertanto non sono mancate donne dell’opposizione che incitavano a queste forme di violenza.³⁰⁷

2.2.2 I tribunali ad hoc

Gli anni Novanta vengono ricordati non solo per i terribili scenari di guerra, ma soprattutto perché riemerge l’idea di ottenere un corpus normativo, che fino ad allora era insufficiente, volto a punire gli autori di tali crimini raggiungendo così una crescita esponenziale del diritto penale internazionale.³⁰⁸ Questo risultato è stato raggiunto in seguito all’istituzione dei due tribunali ad Hoc, relativi ai conflitti in ex Jugoslavia e in Ruanda, e alla creazione di una Corte Penale Internazionale nel 1998.³⁰⁹ Questi organi seppur diversi sotto alcuni profili, come, le competenze e l’istituzione, rappresentano l’inizio dell’evoluzione del sistema penale internazionale.³¹⁰

³⁰⁵ Cit. United States Holocaust Memorial Museum, Ruanda: La Prima Condanna Per Genocidio, Disponibile su: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/rwanda-the-first-conviction-for-genocide>

³⁰⁶ Pauline è stata la prima donna ad essere condannata per genocidio dal tribunale penale internazionale per il Ruanda. V. Case No ICTR – 98 – 42 – A, Judgement of 14 december 2015. Cfr. MURATORE, Ruanda il Comportamento delle donne durante il genocidio, 2016, disponibile su: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/13/ruanda-il-comportamento-delle-donne-durante-il-genocidio/2455513/>

³⁰⁷ Ibidem.

³⁰⁸ Si assiste ad una vera e propria evoluzione del sistema criminale internazionale soprattutto nei confronti della popolazione femminile. Questo risultato è stato raggiunto anche grazie all’impegno svolto da parte della comunità internazionale nel proteggere le donne in ogni circostanza e da ogni forma di violenza. Cfr. DE STEFANI, La Normativa Penale Internazionale per Violazione dei Diritti Umani, il Caso dei Crimini Contro le Donne, 2000, p. 20.

³⁰⁹ Cfr. CASSESE, Lineamenti di Diritto Internazionale Penale, II Diritto Processuale, 2005, p. 20

³¹⁰ I tribunali ad Hoc sono stati istituiti in seguito al genocidio in Ruanda e la pulizia etnica in Jugoslavia, per condannare gli autori di tali crimini. In particolare il tribunale per l’ex Jugoslavia (TPIJ) è competente a giudicare ‘le gravi violazioni della Convenzioni di Ginevra del 1949, i crimini contro l’umanità, violazioni delle leggi o consuetudini di guerra, e atti di genocidio’, su tutto il territorio, mentre il tribunale per il Ruanda (TPIR) è competente a giudicare i ‘crimini contro l’umanità, le violazioni dell’articolo 3 comune alle convenzioni di Ginevra e del II Protocollo Aggiuntivo, e atti di genocidio sul territorio ruandese’. V. Statuto del Tribunale Penale per l’ex Jugoslavia adottato il 25 maggio del 1993, V. Statuto del Tribunale Penale per il Ruanda adottato l’8 novembre del 1994. Una delle principali differenze con la corte penale internazionale, emerge dal fatto che i due tribunali ad hoc nascono in seguito a due risoluzioni del consiglio di sicurezza per contrastare gli autori dei crimini. V. *Risoluzione No 827 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1993*, V. *Risoluzione No 955 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 1994*. Nonostante La Corte Penale si occupa anch’essa di punire gli autori persone fisiche (non stati) per crimini contro l’umanità e di guerra, commessi su un determinato territorio, differisce sotto alcuni aspetti.

Nonostante è stato possibile affermare il diverso movente per le guerre in Ruanda e in ex Jugoslavia - poiché una è improntata sulla discriminazione razziale contro la popolazione dei Tutsi e l'altra sulla pulizia etnica contro le donne bosniache - entrambe hanno in comune un elemento d'azione, ovvero lo stupro come arma di guerra.³¹¹ In tal senso, il principale compito dei Tribunali ad Hoc e dei loro statuti, istituiti in seguito a tali eventi, è stato proprio quello di evidenziare questa problematica e combattere tutte le forme di violenza sessuale contro le donne divenute ormai insostenibili.³¹² 'Uno dei punti più interessanti della normativa penale internazionale è dato dalla repressione dei crimini contro le donne'³¹³; la ratio, in questo contesto, è quella di eliminare quella concezione passata che considerava gli abusi sessuali come una conseguenza naturale dei conflitti armati e di considerare queste azioni come veri e propri crimini, e gli autori meritevoli di una pena. Ad ogni modo gli statuti dei tribunali penali internazionali per il Ruanda e per l'ex Jugoslavia presentano non poche lacune dato che alcune forme di violenza sessuale non vengono menzionate,³¹⁴ pertanto, come si è detto al paragrafo (2.1.1), il TPIJ si limita a considerare solo lo stupro come crimine contro l'umanità, e lo

Per quanto concerne il profilo istitutivo la Corte è un organo voluto dalla comunità internazionale nato su un accordo che ha portato all'adozione dello Statuto di Roma nel 1998 che non ha limiti e ha una durata permanente, l'unico vincolo che è competente a giudicare i crimini avvenuti successivamente alla sua adozione. Per quanto riguarda invece il profilo delle competenze, anche la corte come i tribunali, svolge un'attività di 'coordinamento' con i tribunali interni, ma ci sono delle novità: i due tribunali ad hoc ha una giurisdizione concorrente mentre la corte si differenzia sotto il profilo della complementarità, perché potrà giudicare gli autori dei crimini di guerra solamente in via secondaria, o quando i tribunali interni non hanno intenzione di procedere. Cfr. PALUMBO, *Tribunali Penali Internazionali ad hoc ad una Corte Permanente Internazionale*, 2000, p.p. 14 -17. Anche, Cfr. CASSESE, *Lineamenti di Diritto Internazionale Penale*, II Diritto Processuale, 2005, p.p. 18 – 19 anche Cfr. DE STEFANI, *La Normativa Penale Internazionale per Violazione dei Diritti Umani, il Caso dei Crimini Contro le Donne*, 2000, p. 26.

³¹¹ Pauline è stata la prima donna ad essere condannata per genocidio dal tribunale penale internazionale per il Ruanda. V. Case No ICTR – 98 – 42 – A, Judgement of 14 december 2015. Cfr. MURATORE, *Ruanda il Comportamento delle donne durante il genocidio*, 2016, disponibile su: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/13/ruanda-il-comportamento-delle-donne-durante-il-genocidio/2455513/>

³¹¹ Cfr. MARINELLO, *Lo Stupro come Arma di Guerra, da eventualità necessaria a Crimine Internazionale*, 2016, p.7

³¹² V. Statuto del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia adottato il 25 maggio del 1993, ancora, V. Statuto del Tribunale Penale per il Ruanda adottato l'8 novembre del 1994, ancora, Cfr. MARINELLO, *Lo Stupro come Arma di Guerra, da Eventualità Necessaria a Crimine Internazionale*, 2016, p .8.

³¹³ Cfr. DE STEFANI, *La Normativa Penale Internazionale per Violazione dei Diritti Umani, il Caso dei Crimini Contro le Donne*, 2000, p.20.

³¹⁴ Questa è una delle prime differenze con lo Statuto di Roma del 1998 che non considera solo lo stupro come forma di violenza ma, all'articolo 7 enuncia tra le fattispecie di crimini contro l'umanità, 'omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, trasferimento forzato della popolazione, gravi forme di provazione della libertà personale, stupro, schiavismo sessuale, gravidanza forzata, fecondazione forzata e altre forme di violenza sessuale, persecuzione contro un gruppo dotati di propria identità, ispirata da ragione di ordine politico razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso, o di genere sessuale o da altre ragioni riconosciute come non permissibili dal diritto internazionale, crimine di apartheid, altri crimini inumani'. Cit. Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 1998. Mentre all'articolo 8 del medesimo Statuto considera come crimini di guerra considera: 'omicidio, trattamenti inumani, tortura, cagionare volontariamente gravi sofferenze o lesioni all'integrità fisica o alla salute, cattura di ostaggi, deportazione, trasferimento o detenzione illegale, e distruzione o appropriazione di beni non giustificato da esigenze militari, o compito su larga scala illegalmente ed arbitrariamente, costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica'. Cit. Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 1998, ancora Cfr. DE STEFANI, *La Normativa Penale Internazionale per Violazione dei Diritti Umani, il Caso dei Crimini Contro le Donne*, 2000, p. 26

stesso accade all'articolo 3 dello statuto del TPIR.³¹⁵ Quest'incompletezza da parte dei due statuti verrà colmata parzialmente grazie a diverse sentenze emesse dal TPIJ e TPIR che porteranno ad un'evoluzione giurisprudenziale sul tema della violenza sessuale contro le donne durante i conflitti armati.³¹⁶ Una delle sentenze che contribuì maggiormente ad ampliare la definizione della fattispecie di stupro, è stata emessa dal tribunale penale internazionale per il Ruanda nel caso Akayesu³¹⁷ di cui si è parlato nel paragrafo precedente. Con questa condanna il tribunale per la prima volta ha definito lo stupro come un atto genocidario, mettendo in luce come i due crimini siano strettamente correlati portando ad una nuova visione penalistica che sarà alla base delle future condanne per genocidio. La decisione del TPIR nei confronti di Akayesu venne emessa il 2 settembre 1998, accusando l'imputato di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.³¹⁸ Nella fattispecie, Akayesu venne accusato di aver permesso le violenze sessuali nei confronti delle donne, facilitandoli e assistendo in presenza a molti di essi. Al contempo, il tribunale, all'interno di tale sentenza, diede una definizione specifica di stupro e violenza sessuale, rapportandoli nella categoria del genocidio al pari di qualsiasi altro atto commesso nei confronti di un particolare gruppo. Dunque, secondo tale definizione, la violenza sessuale viene compresa nel processo di distruzione della popolazione Tutsi.³¹⁹ Akayesu venne condannato per aver, mediante la pratica della violenza sessuale, messo a rischio la sicurezza della singola donna: infatti, la sentenza puntò il focus sulla singolarità, ponendo in evidenza quanto le violenze sessuali colpissero la donna in quanto tale e non come membro di una famiglia che viene macchiata dal disonore dettato dall'includere, tra le proprie file, una persona vittima di tali abusi. La stessa sentenza ha ridefinito le forme di violenza sessuale, includendo al suo interno anche prassi come la nudità forzata, oltrepassando, quindi, le pratiche inerenti al contatto sessuale ed alla penetrazione, tipiche di un approccio sessuale violento.³²⁰ Pertanto, in questa prospettiva la sentenza Akayesu ci porta ad un'ulteriore interpretazione della fattispecie di stupro, equiparandola alla tortura, date le sofferenze che vengono inflitte sul corpo delle vittime.

³¹⁵ V. Articolo 5 dello Statuto del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia adottato il 25 maggio del 1993. Ancora, V. Articolo 3 dello Statuto del Tribunale Penale per il Ruanda adottato l'8 novembre del 1994.

³¹⁶ Cfr. DE STEFANI, P., *La normativa penale internazionale per violazione dei diritti umani. Il caso dei crimini contro le donne*, 2000, p. 16.

³¹⁷ V. Prosecutor v. Anto Furundžija, causa n. IT-95-17/1-T, Trial Chamber Judgment, 1998.

³¹⁸ Cfr. GIACOMETTI, *Lo Stupro come Attuazione del Genocidio, il caso Akayesu*, 2022, p. 10; V. Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, causa n. ICTR-96-4-T, Chamber I Judgement, 1998.

³¹⁹ Cfr. BETTI, M., *Lo stupro nel diritto internazionale penale*, 2001, pp. 1000-1012.

³²⁰ *Ibidem*.

Un'altra sentenza molto importante è quella che ha riguardato il croato Anto Furundžija,³²¹ il quale ricoprì il ruolo di comandante di un'unità speciale della polizia militare, e partecipò in maniera diretta agli attacchi che miravano ad espellere i musulmani dalle loro abitazioni in Bosnia Erzegovina.³²² Nelle pratiche di guerra, egli incluse in maniera preponderante l'abuso nei confronti delle donne.³²³ Il 2 giugno 1998, l'ufficio del Procuratore imputò nei suoi confronti gravi accuse inerenti alle torture perpetuate, oltraggio alla dignità personale – includendo anche il reato di stupro – e violazioni in termini di consuetudini di guerra, secondo gli articoli 7 (1) e 3 del Tribunale. Dunque, Furundžija venne ufficialmente accusato di aver utilizzato lo stupro come vera e propria strategia bellica, violando i principi su cui si basa il diritto internazionale.³²⁴ Il successivo 10 dicembre, venne ufficialmente riconosciuto colpevole di aver messo in pratica azioni di tortura e stupro nei confronti di una donna musulmana bosniaca durante un interrogatorio. Fu il primo caso riguardante i crimini per violenza sessuale che venne discusso dinanzi ad un tribunale internazionale, sulla base di quanto sostenuto dall'articolo 3 delle Convenzioni di Ginevra in materia di conflitti armati.³²⁵ Questa stretta relazione che intercorre fra lo stupro e la tortura viene ripresa anche nel caso Celebici.³²⁶ Si tratta di una sentenza relativa al 16 novembre 1998, che dichiarò colpevole Hazim Delic, un musulmano bosniaco vice-comandante di un campo di prigionia nei pressi di Celebici, per aver aggredito sessualmente due donne serbo-bosniache prigioniere nel campo nel 1992, ponendo in atto azioni di tortura e stupro. Allo stesso tempo, con la stessa sentenza il tribunale condannò anche il comandante Zdravko Mucic colpevole di aver abusato di diverse detenute del campo di prigionia. Dunque, la sentenza confermò che le azioni intraprese dai due comandanti rientrassero nell'ambito della tortura, con il fine di discriminare le loro vittime, anche dal punto di vista del genere.³²⁷

³²¹ V. Prosecutor v. Anto Furundžija, causa n. IT-95-17/1-T, Trial Chamber Judgment, 1998.

³²² Cfr. MAZZARESE, T., *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, Diritto & Questioni Pubbliche 8, 2008.

³²³ Ibidem.

³²⁴ Cfr. POLI, L., *La tutela dei diritti delle donne e la violenza sessuale come crimine internazionale: evoluzione normativa e giurisprudenziale*, (2009, pp. 1000-1021.

³²⁵ Cfr. MONTAGNESE, V., *Nuovi strumenti a tutela delle donne migranti vittime di violenza: le modifiche introdotte al d. lgs. 286/1998 sulla base delle indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa: analisi comparativa con il modello statunitense*, 2014.

³²⁶ Il caso Celebici si è concluso nel novembre del 1998 con la condanna per Delic, comandante del campo prigionia di Celebici, per aver commesso violenze sessuali sulle donne musulmane bosniache. Il tribunale lo dichiarò colpevole di gravi violazioni di diritto internazionale umanitario e crimini di guerra. (tortura). Prosecutor v. Delalić, Mucić, Delić, Landžo, sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 16 novembre 1998. https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf

³²⁷ Cfr. CASSESE, A., CHIAVARIO, M., DE FRANCESCO, G., *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, Giappichelli, Torino, 2005.

Pertanto, queste tre sentenze sono di fondamentale importanza proprio per aver considerato lo stupro come una ‘forma di tortura’, anche se solamente con la sentenza Akayesu si è giunti a considerare la violenza sessuale come forma di vero e proprio genocidio. Ad ogni modo l’importante compito delle decisioni emesse dai tribunali, volto ad ottenere un’interpretazione estensiva dello stupro non termina qui, ma nella sentenza del caso *Tadic*³²⁸ emerge come questa forma di violenza sessuale rappresenti una violazione del diritto internazionale consuetudinario dato che ‘può essere considerato come un elemento costitutivo di una estesa e sistematica campagna di terrore contro una popolazione civile’³²⁹ Per comprendere come si è arrivati a questa soluzione, è opportuno considerare l’articolo 3 dello statuto del tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia³³⁰ che condanna le violazioni delle leggi e gli usi di guerra, comprendendo oltre all’elenco riportato nel testo dell’articolo, anche le violazioni del diritto internazionale consuetudinario.³³¹ Sulla base di quanto evidenziato, la sentenza del caso *Tadic*, mostra come lo stupro e le altre forme di violenza sessuale rappresentano un crimine di guerra poiché comportano la violazione di diverse disposizioni normative tra cui il diritto all’integrità fisica.³³² In conclusione, è possibile affermare come l’operato di questi tribunali, seppur con alcuni limiti,³³³ abbia contribuito ad ottenere un’evoluzione giurisprudenziale in materia penalistica, ampliando notevolmente l’elenco dei crimini perseguibili.³³⁴

³²⁸Prosecutor v. Dusko Tadic, causa n. IT-94-1-A, Trial Chamber Judgement, 1999. <https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf>

³²⁹ Cfr. ARCARI, M., *L'attribuzione allo Stato di atti di genocidio nella sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso "Bosnia-Erzegovina c. Serbia*, 2007, pp. 1000-1014.

³³⁰ Cfr. COSTI, M., FRONZA, E., *Il diritto penale internazionale: nascita ed evoluzione*, Introduzione al diritto penale internazionale, 2016.

³³¹ Ricordiamo come le disposizioni presenti nelle convenzioni di Ginevra del 1949 contengono diverse norme volte ad ottenere la protezione delle donne, come l’art. 50 della IV Convenzione. V. IV Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, 1949. Ad ogni modo, la prima norma contro lo stupro è rintracciabile nell’articolo 27 (2) del Protocollo Aggiuntivo del 1977, ma quest’ultima tende a proteggerle da ogni possibile attacco all’onore e non sulla base della c.d. integrità fisica. V. Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, relativo alla protezione delle vittime nei conflitti armati internazionali, 1977. ad ogni modo, alle norme presenti nella Convenzione di Ginevra del 1949 e nel Protocollo Aggiuntivo è attribuita una valenza consuetudinaria ottenendo così un’importanza anche a livello penale. Cfr. O’CONNELL, Historical development and legal basis, in FLECK (ed.), *The handbook of International Humanitarian Law*, III ed., Oxford, 2013, p.4.

³³² Cfr. DE STEFANI, P., *La normativa penale internazionale per violazione dei diritti umani. Il caso dei crimini contro le donne*, 2000, p. 16

³³³ Non sono mancati casi dove i processi non andavano a buon fine, nel senso che mancavano elementi probatori incisivi per condannare i colpevoli dei crimini commessi nelle guerre in ex Jugoslavia e in Ruanda negli anni Novanta. Cfr. NOWROJEE, *Your Justice is Too Slow: Will the ICTR fail Rwanda’s Rape Victims?*, 2005, p.13.

³³⁴ Cfr. DE STEFANI, P., *La normativa penale internazionale per violazione dei diritti umani. Il caso dei crimini contro le donne*, 2000, p. 16

2.3 Il caso della Repubblica Democratica del Congo e il ruolo delle forze peacekeeping

Dall'inizio degli anni Novanta, si verificano diversi episodi di abusi sessuali commessi dagli operatori delle missioni di pace, mettendo in luce una problematica che fino ad allora era rimasta celata.³³⁵ Uno dei casi che ha suscitato maggiormente l'attenzione della comunità internazionale è dato proprio dalla guerra avvenuta nella Repubblica Democratica del Congo, che dal 1998 al 2003 ha causato milioni di vittime.³³⁶ Il territorio congolese è caratterizzato proprio da un pluralismo etnico, che ha rappresentato uno dei fattori scatenanti del conflitto,³³⁷ pertanto come accaduto per il Ruanda, anche qui lo stupro è stato utilizzato come arma di guerra contro la popolazione civile.³³⁸ Per anni le donne e le bambine sono state vittime di stupri di massa, maltrattamenti e atti razzisti, dunque, tutte queste forme di violenza hanno contraddistinto questo sanguinoso conflitto che ha portato il più alto numero di donne vittime di abusi sessuali³³⁹, trasformando 'i loro corpi in veri e propri campi di battaglia.'³⁴⁰

³³⁵ Cfr. ANGIOI, *Sexual exploitation and abuse nel peacekeeping delle Nazioni Unite: analisi della strategia di contrasto tra prevenzione e repressione degli illeciti*, in Archivio Penale, 2018, p. 5.

³³⁶ La guerra civile in Congo è strettamente correlata alla guerra, avvenuta pochi anni prima, in Ruanda, dove 'le milizie Hutu dell'Interahamwe' torturarono e uccisero i Tutsi. Al termine della guerra in Ruanda la maggior parte degli Hutu emigrò in Congo per paura di alcune ritorsioni da parte delle forze dell'opposizione. Tuttavia già nel 1996 c'è stata una prima guerra civile nella Repubblica Democratica del Congo, perché l'esercito ruandese "penetrò in questo territorio con l'obiettivo di riportare in patria i profughi Hutu e con una manovra a tenaglia i campi profughi, dove si erano rifugiati, vennero accerchiati e bombardati". Cit. JOURDAN, *Repubblica Democratica Del Congo, una Guerra Multidimensionale*, 2022, p.p. 207. Tuttavia questo primo scontro terminò presto, nel luglio del 1997 con la fine del regno Mobutu. Successivamente il potere passò nelle mani di Kabila, sostenuto e voluto dalla popolazione Ruandese e dell'Uganda. Tuttavia Kabila fece di tutto per liberarsi dei suoi alleati (Ruanda e Uganda) facendo sprofondare il Congo in una terribile crisi, che sfociò in una guerra civile. "Nel corso del 1998 le tensioni non fecero che aumentare, al punto che nel mese di luglio Kabila, con un decreto presidenziale, decise di espellere tutti i ruandesi dal Congo, accusandoli di saccheggiare le risorse naturali del paese. Ma dopo pochi giorni una nuova ribellione prese piede nelle regioni orientali, ancora una volta alimentata dall'Uganda e dall'Ruanda. Protagonista di questa nuova guerra era il Rassemblement Congolais pour la Democrtie (RCD) un movimento armato che in poco tempo conquistò l'est del Congo. Questa fase del conflitto è caratterizzata da un'estrema atrocità poiché il saccheggio sistematico delle risorse del paese sottoponeva la popolazione ad un regime oppressivo e violento." Cfr. JOURDAN, *Repubblica Democratica Del Congo, una Guerra Multidimensionale*, 2022, p.p. 207.

³³⁷ Nel territorio congolese risultano esserci più di 200 gruppi etnici diversi. Cfr. JOURDAN, *Le Radici della Violenza nella Repubblica Democratica del Congo*, 2014, p.p. 107-110.

³³⁸ Le prime forme di violenza sessuale si verificarono già alcuni anni prima del conflitto, nel 1996, ma sono state nettamente superiori nell'arco temporale che va dal 1999 al 2003. Tuttavia nonostante la guerra sia terminata nei primi anni duemila, nel 2007 le donne si trovavano ancora in uno stato disastroso in cui subivano violenze anche dalla polizia locale. Cfr. COSTA, *Sedici Anni di Stupri e Migliaia di Vittime nella Repubblica Democratica del Congo*, 2018, Disponibile su: <https://eointernazionale.com/2018/07/sedici-anni-di-stupri-e-migliaia-di-vittime-nella-repubblica-democratica-del-congo/>

³³⁹ Alcuni dati mostrano come questo conflitto sia stato il più sanguinoso dopo la seconda guerra mondiale provocando la morte di 6 milioni di persone e 400.000 donne hanno subito violenze sessuali. Cfr. COSTA, *Sedici Anni di Stupri e Migliaia di Vittime nella Repubblica Democratica del Congo*, 2018, Disponibile su: <https://eointernazionale.com/2018/07/sedici-anni-di-stupri-e-migliaia-di-vittime-nella-repubblica-democratica-del-congo/>

³⁴⁰ Ibidem.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dalla missione delle Nazioni Unite, denominata MONUC,³⁴¹ che dal 1999 ‘ha dispiegato i caschi blu dell’Onu su tutto il territorio.’³⁴² La missione MONUC aveva il compito di garantire la corretta applicazione dell’accordo di Lusaka³⁴³ sul cessate il fuoco, ma nel concreto è stata molto criticata data l’insufficienza degli operatori di pace nel proteggere le vittime.³⁴⁴ In tal senso si evince la gravità di questo conflitto, poiché le violenze sessuali non erano commesse solo dai miliziani hutu, o dalle forze di opposizione³⁴⁵ ma soprattutto dai peacekeeper, causando una ‘grave violazione della politica di tolleranza zero delle Nazioni Unite, che vieta qualsiasi comportamento di sfruttamento o abuso da parte del personale Onu.’³⁴⁶ Dalla maggior parte delle accuse si evince come le vittime erano quasi sempre delle ragazze minorenni, e dopo aver subito queste violenze di massa, molte di loro venivano sottoposte alla mutilazione dei genitali e infine uccise.³⁴⁷ Alla luce di quanto evidenziato, tale missione sembra rappresentare il più alto numero di vittime di abusi sessuali commessi dalle forze peacekeeping rispetto a tutte le altre operazioni di pace poste in essere dalle Nazioni Unite.³⁴⁸ Questo soprattutto perché inizialmente questa problematica è stata trattata in maniera superficiale, senza le dovute attenzioni che avrebbero contribuito a proteggere concretamente la popolazione civile.

Pertanto il primo codice di condotta dei peacekeeper nella missione MONUC è stato adottato nel 2004,³⁴⁹ un anno dopo la fine del conflitto e vieta qualsiasi forma di abuso sessuale nei confronti della popolazione civile, facendo un riferimento esplicito ai minori.³⁵⁰

³⁴¹ V. Security Council Resolution 1279, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 30 novembre 1999.

³⁴² Cit. JOURDAN, *Le Radici della Violenza nella Repubblica Democratica del Congo*, 2014, p. 107

³⁴³ Accordi di Lusaka del 16 settembre 1999, disponibile su: http://publications.europa.eu/resource/cellar/15e71f67-b56a-4bf8-af42-36d697ce0717.0008.01/DOC_41

³⁴⁴ Cfr. BRATELS, LEE, LUSAMBA, *Caratteristiche dei Partecipanti e della Narrazione Associate ai Membri della Comunità Ospitante che Condividono Esperienze di Sfruttamento e Abuso Sessuale Perpetrato dai Peacekeeper nella Repubblica Democratica del Congo*, 2021, p. 2.

³⁴⁵ Cfr. COSTA, *Sedici Anni di Stupri e Migliaia di Vittime nella Repubblica Democratica del Congo*, 2018, Disponibile su: <https://ecointernazionale.com/2018/07/sedici-anni-di-stupri-e-migliaia-di-vittime-nella-repubblica-democratica-del-congo/>

³⁴⁶ Cit. BRATELS, LEE, LUSAMBA, *Caratteristiche dei Partecipanti e della Narrazione Associate ai Membri della Comunità Ospitante che Condividono Esperienze di Sfruttamento e Abuso Sessuale Perpetrato dai Peacekeeper nella Repubblica Democratica del Congo*, 2021, p. 2.

³⁴⁷ Ibidem.

³⁴⁸ Cfr. VAN WIERINGEN, *To Counter the Rationality of Sexual Violence: existing and potential policies against the genocidal use of rape as a weapon of war in the Democratic Republic of Congo*, 2020, p. 4.

³⁴⁹ V. United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo, Code of Conduct on sexual exploitation and abuse, 2004, p.1

³⁵⁰ Cfr. ZANIBONI, *In Tema di Illeciti Commessi dal Personale Impiegato nelle missioni peacekeeping delle Nazioni Unite, brevi riflessioni alla luce della prassi*, in *archivio penale* 2020, p. 3.

Ad ogni modo, tutte queste condotte illecite commesse dal personale delle operazioni di pace, portano dietro non poche conseguenze, in primis lesioni fisiche e morali con cui le vittime dovranno convivere per il resto della loro vita.³⁵¹ Ancora, molto spesso le donne sono vittime di fecondazione forzata, trovandosi così costrette a portare a termine una gravidanza nonostante si trovino in situazioni economiche disastrose,³⁵² infine una delle conseguenze più frequenti, che può avere anche delle ricadute sulla salute delle donne, è data proprio dalle malattie sessualmente trasmissibili come HIV.³⁵³ Dunque, oltre alle diverse conseguenze che il *sexual exploitation and abuse* si porta dietro, la gravità di questa fenomenologia è data anche dalla mancata punizione degli autori.³⁵⁴ La problematica dell'impunità è stata molto frequente in ambito internazionale, ma dato che in questo terribile contesto la maggior parte delle forme di violenza ha colpito ragazze di minore età, sono intervenute le Nazioni Unite per arginare queste condotte illecite.³⁵⁵ I primi interventi portarono ad alcuni programmi di cooperazione che miravano ad un rafforzamento dei diritti umani, tuttavia la svolta si ebbe soltanto nel 2007 quando in seguito ad un rafforzamento delle procedure di rilevamento delle violenze sessuali furono adottate dei pacchetti sanzionatori contro gli autori di questi crimini.³⁵⁶ Ad ogni modo, nel 2016 è stato istituito un fondo, il *Trust Fund Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse*,³⁵⁷ che ha l'obiettivo di garantire un aiuto finanziario verso tutte le vittime di abusi sessuali commessi dai peacekeepers, e nei confronti dei nascituri.³⁵⁸ Pertanto i salari delle forze peacekeeping che hanno commesso questi illeciti, verranno decurtati di una percentuale, che contribuirà al finanziamento del fondo. In linea di principio, per contrastare il fenomeno degli abusi sessuali durante le missioni di pace si è cercato di intervenire ancora su due fronti, da una parte garantendo la partecipazione del personale femminile in queste operazioni e successivamente cercando di dare un'istruzione più completa ai *peacekeepers*.

³⁵¹ Cfr. NOTAR, *Peacekeepers as Perpetrators: Sexual Exploitation and Abuse of Women and Children in the Democratic Republic of the Congo*, 2006, p. 417.

³⁵² La Repubblica Democratica del Congo è un paese molto povero, dove la popolazione vive da anni in condizioni di estrema povertà. Queste circostanze non hanno fatto altro che aumentare gli episodi di *sexual exploitation and abuse*, che venivano considerati come un'usanza locale, dato che le donne venivano violentate anche dalla polizia del posto e da uomini di diversa razza che vivevano sul territorio congolese. Cfr. NOTAR, op. cit., 2006, p. 423.

³⁵³ *Ibidem*.

³⁵⁴ Cfr. VAN WIERINGEN, *To Counter the Rationality of Sexual Violence: existing and potential policies against the genocidal use of rape as a weapon of war in the Democratic Republic of Congo*, 2020, p. 4.

³⁵⁵ Cfr. NOTAR, op. cit., 2006, p. 423.

³⁵⁶ V. *Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse*, Report of the Secretary-General, adopted by the General Assembly of United Nations, 2015.

³⁵⁷ UN, *Trust Fund Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse*, 2016, disponibile su:

<https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/trust-fund>

³⁵⁸ *Ibidem*.

Quest'ultimo aspetto evidenzia l'importante ruolo dei comandanti, che hanno l'obbligo di supervisionare il rispetto degli obblighi da parte di chi si trova in una posizione gerarchicamente inferiore.³⁵⁹ Pertanto, il loro compito si allinea perfettamente con la politica di 'tolleranza zero' adottata dalle Nazioni Unite, dove l'obiettivo principale è proprio quello di eliminare tutte le condotte che metterebbero in cattiva luce l'Onu. Tuttavia, per risolvere il problema del sexual exploitation and abuse³⁶⁰ sarebbe necessaria una maggiore inclusione del personale femminile nelle operazioni peacekeeping, come veniva sottolineato già nella risoluzione 1325 del 2000.³⁶¹ Ad ogni modo, a distanza di più di vent'anni, quest'obiettivo non è stato ancora raggiunto, poiché le donne, rappresentano una percentuale bassissima nelle operazioni di pace, non riuscendo ad eliminare del tutto questi comportamenti illeciti.³⁶² In conclusione, l'inserimento del personale femminile incide positivamente sull'esito dell'operazione, ma non può essere considerato come l'unico fattore per contrastare gli abusi sessuali, pertanto per ottenere un simile risultato è necessario intervenire su entrambi i fronti, attraverso una formazione adeguata dei militari, in grado di contrastare questi comportamenti errati.³⁶³

³⁵⁹ Cfr. VENTURINI, *L'integrazione della Prospettiva di Genere nelle Operazioni Internazionali*, 2019, p. 12.

³⁶⁰ Cfr. ANGIOI, *Sexual exploitation and abuse nel peacekeeping delle Nazioni Unite: analisi della strategia di contrasto tra prevenzione e repressione degli illeciti*, in *Archivio Penale*, 2018, p. 16.

³⁶¹ V. Security Council Resolution 1325, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 31 ottobre 2000.

³⁶² Cfr. UN WOMEN, *Rafforzare la Partecipazione delle Donne nei Processi di pace: quali ruoli e responsabilità per gli stati membri?*, 2021, p. 23.

³⁶³ *Ibidem*.

CAPITOLO TERZO

IL CONFLITTO RUSSIA – UCRAINA

3.1 L'origine delle tensioni fra i due paesi

L'Ucraina è un paese geograficamente strategico, affacciato sul Mar Nero, situato tra l'Europa occidentale e la Federazione Russa, tuttavia nel corso dei secoli, ha subito diverse dominazioni, che hanno portato a delle variazioni dei confini e ad un problema tutt'ora presente, ovvero, un pluralismo etnico – culturale.³⁶⁴ Nel XVIII Secolo, la Russia zarista conquistò quello che oggi è il territorio ucraino, con l'obiettivo di russificarlo: si è trattato di un dominio molto incisivo che è durato fino al 1917, quando in Russia scoppiò una rivoluzione volta ad eliminare lo zarismo e portò per un breve periodo all'indipendenza dell'Ucraina, che terminò nel 1922, con la nascita dell'URSS.³⁶⁵ L'unione sovietica aveva come obiettivo quello di creare un'unica grande nazione, e sterminava chiunque

³⁶⁴ I primi rapporti con la Russia, risalgono al periodo medievale, quando il territorio ucraino era abitato dai c.d. Rus di Kiev, che si espansero fino a conquistare una parte dell'attuale Russia. Tuttavia questa popolazione era di origine scandinava e si erano spostati in queste zone prevalentemente per motivi commerciali e hanno creato questo dominio. Ad ogni modo, questo potentato non era molto stabile, poiché in poco tempo si frantumò in diversi principati autonomi, e da uno di questi, il c.d. principato di Mosca, nascerà poi la Russia. Questa disgregazione è stata accentuata anche dall'invasione dei Mongoli che per un breve periodo si insediarono in questi territori. Successivamente dal XIII Secolo, il territorio ucraino, data la sua posizione strategica, iniziò ad essere conteso, in particolare la parte più ad Ovest sarà occupata dai polacchi e dai lituani, che daranno origine alla confederazione polacco – lituana, mentre la parte più orientale sarà occupata dai russi. Tutta questa situazione non fece altro che aumentare l'eterogeneità etnica – culturale sul territorio ucraino, che portò a non pochi problemi, poiché i polacchi cercarono di imporre la loro religione (cattolica), la loro lingua e le loro tradizioni. La situazione peggiorò quando nel XVIII Secolo, i Russi si spostarono verso ovest e iniziarono a conquistare tutti i territori polacco - lituani, così facendo, gran parte del territorio ucraino entrò a far parte della Russia con l'obiettivo principale di russificarla, imponendo i loro usi e costumi e diventando un unico popolo. Cfr. VITALE, *Il Conflitto Russo – Ucraino, la geopolitica di Eugenio Di Rienzo*, 2015, p.p. 383 – 384. Ancora, Cfr. FAZZI, *L'Ucraina e la nuova spartizione dell'Europa nel ventunesimo secolo*, 2017, disponibile su: <https://storiaefuturo.eu/luccraina-e-la-nuova-spartizione-delleuropa-nel-ventunesimo-secolo/> Ancora, Cfr. ROVEDA, *Ucraina e Russia alle radici del conflitto*, 2022. p.p. 1-3.

³⁶⁵ Durante questa rivoluzione, che vede lo scontro tra armate bianche e le armate rosse (bolscevichi), l'Ucraina si schierò con quelle bianche, ma la rivoluzione terminò con la vittoria dei bolscevichi guidati da Lenin, sconfiggendo così anche l'Ucraina che rientrò sotto il dominio dell'URSS.

Cfr. CINNELLA, *Ucraina, il passato per capire il presente*, 2020, disponibile su: <https://www.dellaportaeditori.it/marginalia/ucraina-il-passato-per-capire-il-presente/>

Ancora, Cfr. CARIOTI, *La storia dell'Ucraina, il riassunto dall'Urss agli accordi di Minsk*, 2022, disponibile su: <https://www.corriere.it/tecnologia/guerra-ucraina-spiegata-ragazzi/notizie>

impediva questo risultato, pertanto, i rapporti fra questi due popoli non sono stati semplici: infatti, sotto il dominio di Stalin, c'è stato il cosiddetto Holodomor,³⁶⁶ cioè un genocidio per fame che ha portato alla morte di milioni di ucraini tra il 1932 e il 1933.³⁶⁷ L'Holodomor ha portato ad una frattura fra Russia e Ucraina che non si è più colmata ed è considerato come un “doloroso simbolo dell'identità nazionale dell'Ucraina.”³⁶⁸ Nel 1991, iniziò un processo di sgretolamento dell'URSS e nello stesso anno venne proclamata l'indipendenza dell'Ucraina. Tuttavia, il paese risultava già allora essere diviso in due parti: quella occidentale, prettamente filoeuropea; quella orientale, filorusa.³⁶⁹ Dal momento che venne dichiarata l'indipendenza del territorio ucraino, emersero alcune problematiche: la principale riguardava la Crimea³⁷⁰ che, nel 1991, passò ufficialmente all'Ucraina, ma che, in realtà, era abitata prevalentemente da russofoni. In più, in questo territorio erano presenti le principali basi navali della flotta del Mar Nero.³⁷¹ Tali divergenze vennero risolte nel 1994 in seguito al *Memorandum di Budapest* con cui la Russia si impegnò a rispettare ‘l'integrità territoriale dell'Ucraina neo – indipendente.’³⁷² La maggior parte delle problematiche fra i due popoli trovano origine nella politica interna ucraina, che negli anni ha sempre oscillato fra una tendenza più europeista e un'altra più filorusa.³⁷³ Nel 1994, il Presidente Ucraino Leonid Kucma³⁷⁴ si

³⁶⁶ Termine ucraino che significa portare la morte attraverso la fame.

³⁶⁷ Cfr. CINNELLA, *Ucraina, il passato per capire il presente*, 2020, disponibile su: <https://www.dellaportaeditori.it/marginalia/ucraina-il-passato-per-capire-il-presente/>

³⁶⁸ Cit. Ibidem.

³⁶⁹ Questa frattura sul territorio ucraino pone le sue radici nella storia, in particolare nel XIII Secolo, quando i Russi iniziarono a insediarsi nella parte orientale dell'attuale Ucraina, fino poi alla sua massima espansione. Ancora oggi il territorio ucraino è diviso in due parti: quella occidentale nazionalista e filo - europea e quella orientale prevalentemente filo - russa. Cfr. FOSSATI, *L'evoluzione del conflitto in Ucraina e le proposte di risoluzione*, 2022, p. 179.

³⁷⁰ Più esattamente la penisola di Crimea è stata donata nel 1954 all'Ucraina dal presidente sovietico Nikita Krusciov, in quanto originario ucraino in occasione dell'anniversario del trattato di Pereyaslav tra i cosacchi, gli ucraini e i russi. Ma ufficialmente nel 1991 viene considerata come territorio ucraino.

Cfr. CHICCO, *La Crimea donata all'Ucraina le ragioni della generosità*, 2014, disponibile su: https://www.corriere.it/lettere-al-corriere/14_marzo_18/LA-CRIMEA-DONATA-ALL-UCRAINA-LE-RAGIONI-DELLA-GENEROSITA_6d7a68fc-ae65-11e3-a415-108350ae7b5e.shtml

³⁷¹ Questa flotta, che era una delle più importanti dell'ex Unione Sovietica e che al momento dell'indipendenza si trovò in Ucraina. Cfr. BAGGIANI, *Sebastopoli, in il mulino*, 2022, disponibile su: <https://www.rivistailmulino.it/a/sebastopoli-20-7-2009>

³⁷² Cit. CALZINI, *Il Caso della Crimea: Autodeterminazione, Secessione e Annessione*, 2014, p. 813.

³⁷³ Cfr. FOSSATI, *L'evoluzione del conflitto in Ucraina e le proposte di risoluzione*, 2022, p. 179.

³⁷⁴ La politica di Kucma è stata molto apprezzata, al punto tale che il presidente è stato rieletto altre due volte, ma con percentuali diverse, alle prime elezioni la maggioranza dei voti favorevoli è stata filo – europea, mentre la seconda volta la maggioranza è stata filo – russa, questo a dimostrazione di come la sua politica fosse oscillante da una parte all'altra. Cfr. PENKOVA, *Scenari dopo le Elezioni Presidenziali in Ucraina per il paese e per le relazioni con Mosca e Bruxelles*, 2010, p. 2.

contraddistinse proprio per la sua politica altalenante fra il blocco occidentale e la Russia, poiché il suo intento era quello di non perdere i rapporti con nessuna delle due parti. Gli anni 2000, portarono ad un'instabilità politica, nonché ad una serie di scandali nei confronti del presidente (tra cui il famoso scandalo delle cassette).³⁷⁵ Questa situazione culminò con la nascita di un movimento di protesta, fatto da politici di diverse fazioni, contro lo stesso presidente.³⁷⁶ Tale movimento di protesta si presentò alle elezioni del 2004 nelle vesti di una coalizione prevalentemente nazionalista, dove a capo del partito c'era Viktor Yushchenko,³⁷⁷ mentre dall'altra parte c'era il futuro successore di Kucma, ovvero Viktor Yanukovich.³⁷⁸ Al primo turno di elezioni, nessuno dei due raggiunse il 50% dei voti che li avrebbe permesso di essere eletto direttamente, e quindi si passò al secondo turno, dove Yanukovich vinse con un margine del 3% rispetto a Yushchenko.³⁷⁹ Questo risultato politico inaspettato suscitò l'idea che queste elezioni erano state falsificate,³⁸⁰ pertanto scoppiarono a Kiev una serie di rivolte a favore di Yushchenko,³⁸¹ conosciute come 'la rivoluzione arancione'.³⁸²

³⁷⁵ In questi anni Kucma è stato più volte accusato di corruzione, ma il colpo più basso arrivò con lo scandalo delle cassette, che si trattava di alcune registrazioni fatte dalla sua guardia del corpo dove lo stesso presidente raccontava alcuni 'episodi' che non avrebbero dovuto circolare. Fra questi la vendita di alcuni armamenti al regime di Saddam Hussein, che allora si trovava sotto embargo, o l'assassinio politico di un giornalista non molto favorevole alla politica di Kucma. Cfr. WILSON, *The Ukrainians: Unexpected Nation*, 2015, p. 314. Ancora, Cfr. STABILE, *Ucraina, presidente sotto accusa ha fatto uccidere un giornalista*, 2001, disponibile su:

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/02/18/ucraina-presidente-sotto-accusa-ha-fatto-uccidere.html>

³⁷⁶ Ibidem.

³⁷⁷ Yushchenko è stato un grande politico e uomo d'affari, ha ricoperto il ruolo di primo ministro dal 1999 al 2001 e di presidente della Banca Centrale Europea, in questa coalizione troviamo partiti fortemente nazionalisti, fra cui il partito dello stesso Yushchenko e si insediarono prevalentemente nella parte occidentale del paese. Cfr. KOBZAR, *Ukraine's Party of Regions: domestic and foreign policy objectives*, 2009, p.p. 1-2.

³⁷⁸ Contro la coalizione nazionalista c'è il partito del presidente Kucma, ovvero il partito delle regioni, ma quest'ultimo non poteva ricandidarsi poiché aveva già compiuto due mandati e la sua reputazione era in calo, e per questo venne candidato l'ex primo ministro, Viktor Yanukovich. Quest'ultimo aveva fatto una politica di forte opposizione al partito di Yushchenko per conquistare prevalentemente quella parte dell'Ucraina abitata da russi, ovvero la parte orientale. Tuttavia la sua politica è stata molto dura al punto tale, che è stato accusato di voler togliere diritti alla parte ucraina occidentale, di dividere il paese in due parti e fu anche accusato di nazismo. Cfr. KOBZAR, *Ukraine's Party of Regions: domestic and foreign policy objectives*, 2009, p.p. 1-2.

³⁷⁹ Al termine delle elezioni il paese risultava essere diviso in due parti, dove il presidente uscente, Yanukovich, aveva preso i voti dalla parte orientale del paese, mentre il presidente sconfitto, Yushchenko, aveva preso la maggioranza dei voti dalla parte più occidentale dell'Ucraina. V. OSCE, *Ukraine Presidential Election, osce/odhr election observation mission final report*, 2004, disponibile su: <https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/14673.pdf>

³⁸⁰ Alcuni osservatori internazionali riportarono come ai seggi erano state segnalate violenze, corruzioni e falsità che spiegavano quest'alterazione dei voti.

³⁸¹ Corriere della Sera, *Commento di Viktor Yushchenko riportato in: 'Ucraina rivolta contro il risultato elettorale'*, 2004, disponibile su: https://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/11_Novembre/22/ucraina.shtml

³⁸² Si parla di rivoluzione arancione perché 'migliaia di giovani scendevano per le strade di Kiev con bandierine arancioni, era famoso proprio Yushchenko che usava una sciarpa arancione, per combattere contro la corruzione.' Cfr. CELLAMARE, *Russia, Ucraina ed Europa, il braccio di ferro del gas*, 2009, p. 1.

Pertanto, il 3 dicembre 2004, la Corte Suprema dell'Ucraina dichiarò che le elezioni erano state falsate e le successive, avvenute il 26 dicembre 2004, segnarono la vittoria del partito filo-europeo guidato da Viktor Yushchenko.³⁸³ Questo nuovo governo, che si basava su una nuova crescita economica, lontano dalla corruzione e molto a favore dell'Unione Europea, è stato caratterizzato da due figure politiche, quella del presidente, Viktor Yushchenko, e quella del primo ministro, Julija Tymosenko.³⁸⁴ Nonostante ciò, le prime problematiche si verificarono con quella parte dell'Ucraina che era abitata prevalentemente da gente russofona, la quale non condivideva questo governo e, per tali ragioni cominciarono i primi attriti con la Russia.³⁸⁵ Dal 2006 la politica interna ucraina è stata molto instabile, ondeggiando dalla parte più orientale, filorusa, ad un'altra più europeista. Dunque, questi anni sono stati molto complessi, poiché l'Ucraina, come il resto del mondo, venne colpita dalla grande crisi economica del 2008.³⁸⁶ In seguito, nel 2010, alle elezioni presidenziali, il blocco europeista guidato dalla Tymosenko venne sconfitto e salì al potere Viktor Yanukovych, il quale rafforzò nuovamente i rapporti con la Russia.³⁸⁷ Sulla base di questo, nel novembre 2013, riesplero le proteste a Kiev, conosciute come le '*proteste Euromaidan*',³⁸⁸ che portarono, nel 2014, ad un vero e proprio colpo di stato e alla resa di Yanukovych.³⁸⁹ Da questo momento in poi, il divario fra occidente

³⁸³ V. OSCE, Ukraine Presidential Election, osce/odihr election observation mission final report, 2004, disponibile su: <https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/14673.pdf>

³⁸⁴ Durante questo governo c'è stata un'importante modifica costituzionale che riduceva una parte dei poteri del presidente e li trasferiva al primo ministro, ovvero la Tymosenko, era una scelta politica che cercava di evitare che tutto il potere si concentrasse nelle mani di una sola persona. V. OSCE, Ukraine Presidential Election, osce/odihr election observation mission final report, 2004, disponibile su: <https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/14673.pdf>

³⁸⁵ Il governo di Yushchenko e la Tymosenko, era prettamente europeista e questo ovviamente alla Russia nonché all'Ucraina dell'est non andava bene. Pertanto la Russia controbatté (esattamente come oggi) con l'aumento del prezzo delle materie prime, ovvero del Gas. Portante così un'altra grande frattura fra i due paesi. In questo contesto importante è stato il ruolo dell'UE che vedeva compromesso l'arrivo del gas, soluzione che fu trovata con un accordo fra Russia e Ucraina per la gestione del gas. Cfr. CELLAMARE, *Russia, Ucraina ed Europa, il braccio di ferro del gas*, 2009, p.p. 3-5.

³⁸⁶ In questi anni la Tymosenko farà di tutto per legarsi sempre di più all'Europa, dando vita anche ad un accordo commerciale fra l'Ucraina e l'Unione Europea che avrebbe portato un distacco dalla Russia. Cfr. CELLAMARE, *Russia, Ucraina ed Europa, il braccio di ferro del gas*, 2009, p.p. 3-5.

³⁸⁷ In particolare Yanukovych cercò di eliminare le scelte politiche fatte dall'altro blocco e concentrare tutto il potere nelle sue mani e successivamente strinse sempre più i rapporti con la Russia e fece saltare tutti gli accordi fatti con l'UE del passato. Cfr. PENKOVA, *Scenari dopo le elezioni presidenziali in Ucraina per il paese e per le relazioni con Mosca e Bruxelles*, 2010, p.p. 3-5.

³⁸⁸ Queste proteste pro Europa e contro la politica presidenziale scoppiarono in una celebre piazza di Kiev, la piazza Majdan, da qui il nome Euromaidan. V. Ukraine's Euromaidan Revolution, disponibile su: https://jisis.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Ukraine_Euromaidan_CCP_ii.pdf

³⁸⁹ queste proteste si iniziarono ad espandere e nel giro di poco tempo portarono ad un colpo di stato e il presidente Yanukovych è stato costretto a trovare rifugio in Russia. V. Ukraine's Euromaidan Revolution, disponibile su: https://jisis.washington.edu/wordpress/wp-content/uploads/2018/02/Ukraine_Euromaidan_CCP_ii.pdf

e oriente divenne sempre più marcato, e scoppiarono alcune proteste nella parte est dell'Ucraina, soprattutto in Crimea.

3.1.1 La questione della Crimea nel 2014

In seguito 'all'inasprimento nelle relazioni fra est e ovest, correlato alla modifica dell'assetto politico diplomatico, oscillante fra Russia e Unione Europea'³⁹⁰ scoppiarono delle rivolte in Crimea (e anche nella parte più orientale dell'Ucraina, nella regione del Donbass). Queste rivolte avranno un importante cambiamento il 27 febbraio 2014, quando un gruppo di soldati non identificati, che saranno definiti dall'occidente come 'omini verdi'³⁹¹ circondarono il parlamento della Crimea con l'obiettivo di ottenere il distacco della penisola dall'Ucraina.³⁹² Il conflitto tra Russia e Ucraina per l'appropriazione della Crimea si inserisce all'interno di un contesto secolare. Tale penisola risulta, da sempre, l'oggetto del desiderio russo per un motivo semplice: la propria posizione sul Mar Nero. Nei secoli, infatti, chiunque abbia avuto il possesso della Crimea, allo stesso tempo ha sempre ottenuto il pieno controllo marittimo.³⁹³ La Crimea ha due milioni e mezzo di abitanti e si estende per circa 26 mila chilometri quadrati. Fino al 2014, nel corso dei secoli la Crimea è appartenuta ad una miriade di popolazioni (ad esempio, i Tatars, l'impero Ottomano, la Grande Russia e l'Unione Sovietica). Per comprenderne appieno le motivazioni che hanno causato l'invasione russa del 2014, bisogna tornare indietro nel tempo sino al 1953, anno in cui l'allora Primo segretario del partito comunista dell'Unione Sovietica, Nikita Krusciov, senza alcun referendum specifico, accorpò la penisola di Crimea alla Repubblica Socialista Sovietica Ucraina, soprattutto per ragioni di tipo economico, in quanto una gestione compatta di Ucraina e Crimea sarebbe stata più semplice dal punto di vista di infrastrutture e finanziamenti, ma anche per attirare verso sé i voti degli ucraini in vista delle

³⁹⁰ Le due rivolte scoppiarono in concomitanza: dopo aver osservato l'annessione della Crimea da parte della Federazione Russa, i separatisti filo-russi del Donbass iniziarono una serie di azioni volte all'ottenimento dell'indipendenza dall'Ucraina, con la successiva volontà di annettersi alla Russia. Cfr. BUKKVOL, T., *Perché Putin è andato in guerra: ideologia, interessi e processi decisionali nell'uso russo della forza in Crimea e nel Donbass*, Politica contemporanea 22.3, 2016, pp. 267-282.

³⁹¹ Gli omini verdi rappresentano un gruppo di soldati caratterizzati per un abbigliamento costituito da uniformi militari verdi, senza nessun simbolo che ne potesse identificare l'appartenenza ad un determinato gruppo militare. La loro azione fu il primo passo per la successiva annessione della Crimea alla Federazione Russa, dopo aver occupato militarmente l'aeroporto di Sinferopoli, diverse basi militari ed il Parlamento della città. Dal canto loro, i russi hanno sempre definito gli omini verdi nell'accezione di "persone educate", seguendo la tesi secondo cui le loro pratiche fossero pacifiche e rispettose nei confronti della popolazione locale. Cfr. CANTONE, S., MOSCATELLI, O., *Ucraina, anatomia di un terremoto: Come la fragile politica estera dell'Unione Europea ha scatenato la Russia di Putin, svegliato Obama e la Nato e rafforzato il ruolo della Cina*, Vol. 42, GoWare, 2014.

³⁹² Ibidem.

³⁹³ Ibidem.

successive elezioni che si sarebbero svolte nello stesso anno.³⁹⁴ Al giorno d'oggi, questo elemento rappresenta un vero e proprio alibi per il Cremlino, soprattutto nelle sue alte cariche dirigenziali, le quali ritengono che l'Ucraina sia entrata nell'Unione Sovietica senza la Crimea, che è stata donata, in seguito, da Krusciov senza, secondo la loro opinione, sostanziali motivazioni che ne giustificassero tale passaggio.³⁹⁵ Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, la popolazione russofona della Crimea richiese la restituzione alla Russia, senza, però, trovare ascolto nella presidenza ucraina. Dunque, da quel momento in poi la Crimea divenne, anche grazie alla presenza della flotta russa nel porto di Sebastopoli, un'area continuamente soggetta a possibili focolai di conflitto.

La Russia mantenne, anche sotto copertura, continuamente aperti i canali di comunicazione con la popolazione filorussa, anche per mezzo degli agenti della FSB (ex KGB)³⁹⁶ che presidiavano la penisola. Con il passare degli anni, in seguito alla continua espansione dei confini dell'Unione Europea e della NATO, la Russia decise di cominciare a considerare, in maniera ancor più preponderante rispetto al passato, il territorio ucraino come una sorta di 'stato cuscinetto', con l'intento di averlo dalla propria parte per evitare che tali confini si potessero spingere sino alle vicinanze dei loro territori.³⁹⁷ In quest'ottica, l'eventuale presenza degli eserciti NATO anche in zone come quelle appartenenti alla Crimea sarebbe stato, per il Cremlino, una situazione troppo dura da sostenere. Pertanto, con l'annessione della Crimea avvenuta nel 2014 la Russia operò proprio in questo senso, ossia quello di eliminare la possibilità che la NATO potesse espandersi fino a toccare zone in cui vi è una grande presenza russofona. Per fare ciò, l'obiettivo della Russia era quello di avere il controllo sull'Ucraina, soprattutto dopo che, nel vertice di Bucarest del 2008, la NATO

³⁹⁴ La morte di Stalin, avvenuta nel 1953, portò l'URSS verso un periodo di scontri politici dettati dalla possibilità di successione al dittatore sovietico. Tra i candidati al potere ci fu proprio Nikita Krusciov il quale, insieme alla sua cerchia di alleati, fece imprigionare il Ministro degli Interni e il capo della polizia segreta, Lavrentij Berija, il quale sembrava il favorito alla successione di Stalin. Krusciov salì al potere e la sua leadership costituì un punto di svolta nell'intero panorama relativo all'URSS. La sua politica fu definita "destalinizzazione", in quanto condannò i crimini commessi dal suo predecessore durante le Purghe. Cfr. BETTANIN, F., *Pro e contro Stalin. La destalinizzazione in URSS*, Storia-Studi e Ricerche, FrancoAngeli, Milano, 1988.

³⁹⁵ La cessione della Crimea all'Ucraina, per volere di Krusciov, avvenne il 19 febbraio 1954. In seguito all'annessione da parte della Russia nel 2014, il presidente Vladimir Putin ha dichiarato che la decisione di Krusciov violò la costituzione e che la Crimea rimane parte del territorio russo. In passato, anche l'ex presidente dell'URSS Michail Gorbačëv affermò che quello di Krusciov fu un errore storico ed una violazione costituzionale. Con la Risoluzione n.68/262 del 27 marzo 2014, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite condannò sin da subito l'annessione della Crimea, dichiarando che si fosse trattato di una violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite. Cfr. TANCREDI, A., *Crisi in Crimea, referendum ed autodeterminazione dei popoli*, Diritti umani e diritto internazionale 2, 2014, pp. 480-490. Cfr. BOGGERO, G., *Prime riflessioni sul diritto all'autodeterminazione della Crimea e di Sebastopoli nella crisi costituzionale dell'Ucraina*, 2014, pp. 1-9.

³⁹⁶ Si tratta di uno speciale organo federale russo che svolge prettamente compiti di sorveglianza al fine di garantire il mantenimento della sicurezza in Russia, mediante l'individuazione di eventuali minacce provenienti dall'interno e dall'esterno. La sede principale si trova a Mosca. L'FSB è l'istituzione che è succeduta al KGB, il servizio di politica segreta dell'Unione Sovietica, attivo dal 1954 al 1991. Cfr. ULF, W., *La trasformazione fallita della Russia: il potere del KGB/FSB da Gorbaciov a Putin*, Giornale internazionale di intelligence e controspionaggio 27.4, 2014, pp. 666-686.

³⁹⁷ Ibidem.

promise all'Ucraina e alla Georgia di poter entrare nelle file atlantiste (e anche nell'Unione Europea) in breve tempo.³⁹⁸ Nel 2013, il governo ucraino, guidato dal presidente Yanukovich, filorusso, decise di non procedere con la firma degli accordi che prevedevano un altro passo verso l'ingresso nell'UE accettando, al contempo, un prestito elargito da Putin nei confronti dell'Ucraina di circa 15 miliardi di dollari, nel tentativo di portare verso la propria parte lo stato, l'economia e la popolazione ucraina.³⁹⁹ Infatti, il presidente russo considerava la tendenza europeista un passo che non avrebbe mai potuto accettare, una sorta di linea rossa da non superare. Dopo le proteste dell'Euromaidan, Yanukovich fuggì dal paese per il timore di finire coinvolto nei processi di rivolta avvenuti in Ucraina e, più precisamente, nella capitale.⁴⁰⁰ Anche in questo caso, l'Ucraina, assieme all'Unione Europea, e la Russia fornirono due visioni differenti di ciò che stava accadendo: per il popolo ucraino e per l'UE, la rivolta venne dettata dalla volontà di volersi allontanare dall'influenza russa, mentre per il Cremlino tali proteste furono un vero e proprio colpo di Stato, avviato grazie all'Occidente, al fine di rimuovere le parti russofone del governo ucraino. Il tutto, secondo questa prospettiva, era mosso da frange nazionaliste di ucraini che erano mossi da sentimenti di russofobia.⁴⁰¹ Il 27 febbraio 2014, gli omini verdi occuparono gli edifici governativi principali della Crimea. In un clima di forte tensione, nelle stesse ore venne nominato un nuovo Primo Ministro, nella figura di Sergej Aksènov, appartenente al partito Unità Russa.⁴⁰² A Mosca, intanto, il piano aveva previsto di occupare tutte le linee di comunicazione della Crimea, tra cui tutte le stazioni radio e quelle televisive, oltre che i porti, gli aeroporti e le stazioni. Dopo qualche giorno, il 1 marzo il presidente russo Putin propose ufficialmente l'invio di un contingente militare in Crimea, e la sua proposta fu accettata all'unanimità dal Consiglio federale russo, in violazione, però, rispetto a quanto affermato dagli articoli 39 – 41 della Carta delle Nazioni Unite, in materia di minacce, mediante la forza, nei confronti di territori indipendenti, ma anche in violazione del Trattato di amicizia e cooperazione tra Russia e Ucraina del 1997.⁴⁰³

³⁹⁸ All'interno della NATO, però, ci furono diverse voci discordanti, come quelle di Francia, Germania e Inghilterra, le quali si opposero ad un rapido ingresso di Georgia e Ucraina nelle file dell'Alleanza Atlantica, al fine di mantenere buoni rapporti con la Russia. Cfr. FERRARI, A., *Una nuova Guerra Fredda per il Caucaso? Scenari internazionali dopo il conflitto in Ossezia*, Il Caucaso in una prospettiva europea, ISPI, 2008, pp. 118-142.

³⁹⁹ Cfr. CANTONE, S., MOSCATELLI, O., op. cit., 2014.

⁴⁰⁰ Ibidem.

⁴⁰¹ Ibidem.

⁴⁰² Aksènov si dichiarò illegalmente responsabile delle forze militari russe in Crimea, organizzando il seguente referendum per l'annessione della Crimea alla Russia. Aksènov è ricercato dal governo ucraino, secondo l'articolo 109 del codice penale, che considera illegali le sue azioni. Cfr. GALEOTTI, M., *Crime and Crimea: criminals as allies and agents*, Radio Free Europe–Radio Liberty, 2014.

⁴⁰³ Fu un accordo bilaterale siglato il 31 maggio 1997, attraverso cui Russia e Ucraina si impegnavano in una relazione strategica che ne riconoscesse le reciproche integrità territoriali e il rispetto dei confini, impedendo ad entrambe le nazioni di attuare delle politiche aggressive l'una nei confronti dell'altra.

L'avanzata dell'esercito russo procedette in maniera diretta, e questo fu sinonimo di una preparazione che aveva interessato l'esercito sin dai mesi precedenti all'effettivo attacco, coinvolgendo un grosso numero di soldati appartenenti a diverse unità dell'esercito russo. Durante il conflitto le forze armate russe hanno fatto spesso ricorso alla violenza sessuale come arma di guerra e di tortura nei confronti della popolazione civile.⁴⁰⁴ Ad ogni modo, l'operazione completa durò tre settimane, e fu facilitata dal fatto che l'esercito ucraino desistette da un prolungamento delle ostilità (a differenza, ad esempio, di ciò che è accaduto nella prosecuzione del conflitto che è cominciato il 24 febbraio 2022), poiché ai soldati ucraini fu dato l'ordine di non combattere, tant'è che molti di loro decisero addirittura di passare tra le file russe,⁴⁰⁵ e la città di Sebastopoli divenne città federale. In Crimea, la Russia non applicò un regime militare perché, nei fatti, non ce n'era bisogno, in quanto la popolazione era per la maggior parte russofona.⁴⁰⁶ Il Cremlino, dopo aver prontamente modificato la legge interna riguardante la possibilità di anettere altri territori, organizzò un referendum, giustificando questa scelta come la diretta conseguenza delle discriminazioni subite dai russi in quel territorio. Il 16 marzo 2014 fu effettivamente organizzato tale referendum: sulla scheda elettorale erano presenti due voci specifiche: la prima indicava il parere favorevole al ricongiungimento della Crimea alla Russia; la seconda, invece, che sosteneva la possibilità di ripristinare l'appartenenza della penisola all'Ucraina. La prima opzione raggiunse il 97% dei voti, ottenendo così la vittoria. Nei due giorni successivi, la Russia ha dichiarato la Crimea come un territorio indipendente, per poi annetterlo alla Federazione russa mediante una cerimonia svoltasi al Cremlino.⁴⁰⁷ Per celebrare questo ricongiungimento, la Russia decise di costruire un ponte, nei pressi di Kerch, che unisse il territorio russo e quello di

Il Trattato terminò nel marzo 2019 e l'Ucraina manifestò l'intenzione di non rinnovarlo. Sino a quel momento, era stato rinnovato in maniera automatica ogni 10 anni.

Cfr. NOVI, C., *Il ruolo dell'Unione europea nella crisi ucraina. I limiti al sistema di rappresentanza esterna dell'Unione e l'azione di supplenza svolta dagli Stati: gestione coerente o in contrasto con i Trattati istitutivi?*, Ordine Internazionale e Diritti Umani 5, 2015, pp. 934-957.

⁴⁰⁴ Negli anni successivi al conflitto diverse ONG hanno pubblicato alcuni report circa le violenze sessuali che sono state commesse durante il conflitto del 2014, con l'obiettivo di migliorare il codice penale ucraino e adattarlo alle norme di diritto internazionale al fine di combattere l'impunità. Tuttavia questi vuoti normativi ancora non sono stati colmati e gli abusi sessuali dal 2014 si sono accumulati dato che gli attriti fra Russia e Ucraina non sono mai smessi, ma l'apice è stato raggiunto nel 2022 con l'operazione speciale militare svolta da Putin in Ucraina (ancora in atto) e dove lo stupro rappresenta la principale arma di guerra. Cfr. DETRIE, *Le Violenze Sessuali in Ucraina e il Lungo Cammino Verso la Giustizia*, 2019, disponibile su: <https://www.internazionale.it/reportage/marie-alix-detrie/2019/02/05/ucraina-violenze-sessuali>

⁴⁰⁵ Cfr. CIMIOTTA, E., *Le reazioni alla sottrazione della Crimea all'Ucraina. Quali garanzie del diritto internazionale di fronte a gravi illeciti imputati a grandi potenze?*, Diritti umani e diritto internazionale 2, 2014, pp. 491-504.

⁴⁰⁶ Ibidem.

⁴⁰⁷ Cfr. TANCREDI, A., *Crisi in Crimea, referendum ed autodeterminazione dei popoli*, Diritti umani e diritto internazionale 2, 2014, pp. 480-490.

Crimea.⁴⁰⁸ L'Ucraina, dopo il referendum che, ha sempre definito illegale e che ha condotto alla cessione forzata della Crimea, si è vista sottratta il 3% del territorio complessivo e una riduzione del 5% della popolazione, senza tener conto della perdita di ampie percentuali di acque appartenenti al Mar Nero.⁴⁰⁹ Così come l'Ucraina, anche gli Stati Uniti e l'Unione Europea ha definito illegale l'annessione della Crimea, soprattutto per due ragioni: la prima riguardava il fatto che, nel referendum, non erano state inserite due alternative realmente opposte, ossia l'appartenenza all'Ucraina oppure l'indipendenza sia dall'Ucraina che dalla Russia (com'era accaduto, ad esempio, nel caso del Kosovo)⁴¹⁰ la seconda affermava che il referendum era illegittimo perché aveva violato la Costituzione Ucraina, in quanto una parte della popolazione della Crimea non poté accedere al voto in maniera libera, poiché aveva subito delle pressioni, secondo l'Occidente, dall'azione propagandista russa.⁴¹¹

3.2 L'espansione della NATO e i problemi con la Russia

Una delle ragioni che ha spinto il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ad attaccare il territorio ucraino, giustificandone le finalità, riguarda l'espansione ad est della NATO. Putin interpreta quest'azione come una manovra di accerchiamento nei confronti della propria nazione.⁴¹² L'organizzazione atlantica è stata istituita nel 1949 proprio per contrastare i nascenti poteri dell'Unione Sovietica dopo la Seconda guerra mondiale.⁴¹³

⁴⁰⁸ Il ponte di Kerch rappresenta uno dei simboli dell'annessione della Crimea alla Russia. Nel conflitto cominciato il 24 febbraio 2022, uno degli avvenimenti chiave è rappresentato dal danneggiamento del ponte, avvenuto l'8 ottobre 2022, che ha causato la morte di tre persone che, in quel momento, transitavano sulla struttura. Gli ucraini hanno rivendicato l'attacco, anche se in un secondo momento hanno ritrattato, accusando Mosca di aver attuato un'azione di sabotaggio. In seguito, anche gli Stati Uniti hanno confermato che dietro l'esplosione avvenuta sul ponte ci sarebbe la mano dei servizi segreti di Kiev. Per saperne di più: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2022/10/09/ucraina-nyt.-i-servizi-di-kiev-dietro-lattacco-al-ponte-di-kerch_7a0b1950-47fb-4c06-b1a7-3538121b1171.html

⁴⁰⁹ Il Mar Nero rappresenta uno snodo essenziale per i collegamenti con il Mediterraneo e gli oceani. Rappresenta uno spazio vitale per i commerci marittimi ed è diventato il vero spartiacque all'interno del conflitto tra Russia e Ucraina, poiché nessuna delle due manifesta la volontà di rinunciarvi. Cfr. FOLCO BIAGINI, A., *L'Ucraina nel processo di ricostruzione della sfera d'influenza russa*, 2014, pp. 217-224.

⁴¹⁰ La maggior parte degli stati membri dell'Unione Europea (ad eccezione di Spagna, Cipro, Romania, Slovacchia e Grecia) ha riconosciuto, sin dal 2008, il processo di indipendenza del Kosovo, a differenza di Russia e dei suoi alleati. A questo proposito, la Federazione Russa non riconosce il Kosovo come stato indipendente perché sostiene che la nazione balcanica abbia agito in violazione dei principi del diritto internazionale, manifestano la preoccupazione che anche altre regioni possano agire sulla scia di quanto fatto dal Kosovo (la Russia riporta il caso dei separatisti ceceni, i quali hanno manifestato la tesi secondo cui il Kosovo rappresenta, per loro, un punto di riferimento). Cfr. BASTIANELLI, R., *Chi ha detto no all'indipendenza del Kosovo*, Informazioni della Difesa 2, 2009.

⁴¹¹ Ibidem.

⁴¹² Cfr. GIORDANO, *La Nato e l'Europa un punto di situazione*, ministero della difesa, 2006, p.p. 10 – 12

⁴¹³ Le nazioni più importanti che diedero il via alla fondazione della NATO furono: Stati Uniti, Canada, Italia, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Portogallo. Cfr. GIORDANO, op.cit., 2009.

Di conseguenza, l'Unione Sovietica, nel 1956, istituì il Patto di Varsavia, con lo scopo di attuare un processo di deterrenza nei confronti dell'Occidente (soprattutto nel momento in cui anche la Germania dell'Ovest entrò a far parte dell'organizzazione). Entrambe le parti non si scontrarono mai in Europa durante la Guerra Fredda.⁴¹⁴ Nel 1991, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, il Patto di Varsavia destituì la propria valenza: questo scioglimento diede adito ad un dibattito in Europa, inerente al fatto che, in assenza di un avversario oramai decaduto quale l'URSS, si doveva scegliere se mantenere in vita la NATO oppure cessarne le funzioni.⁴¹⁵ La NATO, in ogni caso, continuò ad esistere, anzi, negli anni successivi ampliò la propria cerchia di rappresentanti.⁴¹⁶ Successivamente alla dissoluzione dell'URSS, alcuni stati come Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia chiesero ufficialmente di poter entrare all'interno dell'Alleanza Atlantica, ma in principio la loro richiesta non venne accolta, poiché alcuni paesi NATO avevano il timore che il loro ingresso avrebbe causato delle situazioni di tensione con altri stati che erano stati membri dell'URSS. Poi, nel 1999, le tre nazioni vennero ufficialmente accolte all'interno dell'organizzazione.⁴¹⁷ In questi anni, gli stati che avevano fatto parte del mondo sovietico cercarono di creare un'alleanza per introdurre nel contesto globale una realtà alternativa a quella occidentale. Venne creata la CSI (Comunità degli stati indipendenti), che però non venne accolta con grande entusiasmo da parte di quelle nazioni che, con la fine del regno sovietico, avevano acquisito indipendenza, anche perché in questa nuova realtà la Russia avrebbe mantenuto una posizione di vertice.⁴¹⁸ Nel 2001, a Yalta, nacque la GUAM⁴¹⁹ (Organisation for democracy and economic development): questo passaggio fu la conseguenza di una collaborazione che ebbe inizio già nel 1997, con la nascita di un forum creato a Strasburgo. La GUAM è stata, sin da subito, sostenuta dagli Stati Uniti, nell'ottica di contrastare le azioni messe in campo dalla Russia.

⁴¹⁴ Cfr. COLOMBO, A., *La lunga alleanza. La Nato tra consolidamento, supremazia e crisi*, Franco Angeli, Milano, 2000.

⁴¹⁵ *Ibidem*.

⁴¹⁶ Il processo di adesione alla NATO richiede anni, e gli stati che ne fanno richiesta devono presentare una serie di requisiti essenziali. Cfr. GIORDANO, *La Nato e l'Europa, un punto sulla situazione*, ministero della difesa, 2006, p.p. 10 – 12

⁴¹⁷ L'allora Alleanza Atlantica aveva tra le sue fila 16 nazioni, che passarono a 19 il 12 marzo 1999, grazie all'ingresso di Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, definendo il proprio processo di allontanamento dalla sfera di influenza russa dopo la caduta del regime comunista. Tale ingresso determinò, quindi, un rapido processo di avvicinamento radicale all'Occidente sia dal punto di vista politico ed economico, sia per ciò che concerne la sfera culturale. Cfr. COLOMBO, A., *La lunga alleanza. La Nato tra consolidamento, supremazia e crisi*, FrancoAngeli, Milano, 2000

⁴¹⁸ Una delle possibilità di influenza della Federazione russa sulle altre popolazioni riguardava il fatto che la Russia, secondo i principi di quest'alleanza, poteva intervenire all'interno di altri paesi nel caso in cui le popolazioni russofone fossero state oggetto di discriminazione. Allo stesso tempo, la Russia prevedeva di acquisire un'importanza così grande da influire sulle scelte e decisioni politiche di tutti gli stati alleati, che di conseguenza sarebbero diventati degli stati-satellite.

⁴¹⁹ Questo acronimo deriva dalle iniziali dei quattro paesi fondatori: Georgia, Ucraina, Azerbaigian e Moldavia.

Dopo la fine della Guerra Fredda, gli ex paesi sovietici avevano ricercato nella NATO la possibilità di ottenere finalmente la propria integrità territoriale: questo rappresenta uno dei motivi dell'espansione verso Oriente dei confini dell'Alleanza atlantica. Infatti, i casi di comportamenti aggressivi dell'Unione Sovietica prima, e della Russia poi, sono stati sempre una prassi utilizzata, pertanto la NATO, conscia della richiesta di protezione di questi stati, ha colto l'opportunità di estendere la propria capacità di influenza, giungendo a lambire i confini russi.⁴²⁰ Questo avvicinamento all'Occidente da parte degli ex paesi sovietici, che per loro rappresenta un motivo di protezione e liberazione, per la Russia è visto come un motivo di minaccia al proprio territorio.⁴²¹ Dal punto di vista del diritto internazionale, queste nazioni sono indipendenti e sovrane, in grado di prendere decisioni in autonomia. Pertanto, secondo la NATO, questo è un particolare di fondamentale importanza, in quanto l'indipendenza predispone il diritto a poter scegliere in quali organizzazioni entrare, senza la possibilità che la Russia possa opporre resistenza a riguardo.

Dal punto di vista politico, durante gli ultimi periodi dell'Unione Sovietica, Gorbaciov aveva ottenuto la rassicurazione che la NATO non si sarebbe spinta verso Est.⁴²² A queste rassicurazioni non seguirono mai dei trattati su cui porre la firma di questo accordo. Ad oggi, dunque, ogni nazione è libera di prendere decisioni, senza alcuna limitazione posta da governi altrui. Infatti, il diritto internazionale ha ormai eliminato la concezione di sovranità limitata,⁴²³ secondo cui una nazione deve ottenere il benessere di un'altra nel prendere delle apposite decisioni in ambito politico, strategico e organizzativo. Una delle peculiarità della NATO, che rappresenta una delle ragioni per cui molte nazioni hanno fatto, o fanno tuttora, richiesta di entrare al suo interno, è rappresentato dall'articolo 5, che si basa sul concetto che un attacco portato ad una nazione facente parte dell'organizzazione deve essere considerato come un attacco a tutta l'alleanza, e la risposta deve prevedere un'azione militare collettiva.⁴²⁴ Ogni stato membro deve agire per difendere quello che viene attaccato.⁴²⁵ Allo stato attuale, nell'agenda della NATO, inerente alle nazioni che hanno richiesto l'ingresso, ci sono la Georgia, la Bosnia e l'Ucraina. Nel corso dell'ultimo decennio, l'Ucraina ha compiuto molti passi in

⁴²⁰ Cfr. COLOMBO, A., *La lunga alleanza. La Nato tra consolidamento, supremazia e crisi*, Franco Angeli, Milano, 2000.

⁴²¹ *Ibidem*

⁴²² Cfr. CALZINI, P., *La Russia, la Nato e i rischi dell'egemonia americana*, Il Mulino 46.4, 1997.

⁴²³ Cfr. SINAGRA, A., *In difesa della sovranità dello stato*, Cross Border Journal for International Studies 2.4, 2017, pp. 7-16.

⁴²⁴ Cfr. KIBAROGLU, M., *Turchia, Stati Uniti e NATO: un'alleanza all'interno dell'Alleanza*, Policy Brief, ISPI 30, 2005.

⁴²⁵ Nella storia, l'articolo 5 è stato applicato una sola volta, nel 2001, in occasione dell'attacco alle Torri Gemelle, quando le nazioni facenti parte della NATO decisero di attuare delle azioni militari per contrastare il terrorismo islamico. Cfr. KIBAROGLU, M., *op. cit.*, 2005.

avanti per un'ipotetica entrata nella NATO, fino al momento in cui salì al potere Yanukovich, il quale, come già sottolineato, bloccò il processo di adesione. Dal 2014 in poi, i passi in avanti compiuti prima dell'avvento del regno del presidente filo-russo, l'Ucraina non ha fatto dei concreti passaggi per ciò che concerne l'entrata nell'organizzazione. Infatti, nonostante le parole dell'attuale presidente Zelensky, il quale si dichiara convinto che la propria nazione presenti tutti i requisiti per ultimare il processo di adesione, molti stati membri non la considerano ancora pronta.⁴²⁶ Inoltre, allo stato attuale, l'Ucraina non può in ogni caso concludere il processo di ingresso nell'Alleanza Atlantica in quanto lo statuto di quest'ultima prevede che uno stato in guerra non può essere accolto come paese membro.⁴²⁷ La NATO ha sempre presentato la politica delle porte aperte nei confronti di ogni stato, sulla base di principi democratici che possano dimostrarne i requisiti ben precisi. Oltre a questioni politiche e di protezione nei confronti degli aggressori, gli ex paesi sovietici hanno sempre considerato la NATO un'organizzazione che potesse offrire loro dei benefici di tipo economico. Il passaggio nella sfera d'influenza dell'Occidente accresce le possibilità che alcuni stati – soprattutto gli USA – possano essere in grado di ampliare i propri interessi.

La Russia vive questa situazione come una minaccia anche dal punto di vista militare (nonostante la presenza di un grande arsenale nucleare che funge da deterrenza). Ma i timori della Federazione russa riguardano principalmente l'avanzata di un sistema culturale che, secondo la propaganda del Cremlino, sta avanzando verso i propri territori e che deve essere bloccato con ogni mezzo.⁴²⁸ Dunque, dopo l'ingresso di Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca (che nel frattempo si era distaccata dalla Slovacchia), nel 2003 ci fu l'adesione di Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovacchia, Slovenia e Romania.⁴²⁹ Questo rappresentò il più grande ampliamento dell'organizzazione sin dalla sua nascita, e le ragioni di un'adesione erano chiare e distinte da ambo le parti.⁴³⁰

⁴²⁶ Cfr. DANIELI, Domanda Adesione alla NATO dell'Ucraina, Zelensky, chiediamo una procedura accelerata, 2022, disponibile su: <https://www.tag24.it/375892-adesione-nato-ucraina-zelensky-accelerate-il-processo/>

⁴²⁷ Una delle ragioni che hanno impedito alla NATO di creare una No Fly Zone nei cieli dell'Ucraina durante il conflitto cominciato nel 2022 è proprio la mancata presenza dello stato ucraino nelle proprie fila, motivo per il quale non si può procedere con lo scontro diretto nei cieli di un territorio che non rappresenta uno stato membro.

⁴²⁸ Il presidente Putin ha più volte sostenuto la tesi secondo cui la cultura occidentale stesse avviando un processo di degradazione generale, che l'ha condotto verso una perdita di valori e alla nascita di un'ideologia fortemente trasgressiva, la quale rappresenta una minaccia esistenziale per i valori su cui si basa la Federazione russa. Secondo Putin, l'Occidente ha ripudiato le proprie credenze basate sul cristianesimo, negando valori nazionali, culturali, religiosi e sessuali. La politica della Russia, ad esempio, non permette al movimento omosessuale di vivere appieno la propria natura, paragonando l'omosessualità ad una pratica satanica. Per saperne di più: <https://www.ilsole24ore.com/art/il-discorso-putin-raggi-x-ecco-perche-vero-nemico-e-l-occidente->

⁴²⁹ Cfr. DUNDOVICH, E., *Goodbye Europa: la Russia di Putin e il difficile rapporto con Bruxelles*, Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche 56.3, 2005, pp. 539-547.

⁴³⁰ *Ibidem*.

3.3 La Russia invade il territorio ucraino

Il mese di febbraio 2022 costituisce il punto di svolta del conflitto tra Russia e Ucraina. All'alba del 24 febbraio, infatti, le truppe poste sotto il comando del presidente russo Vladimir Putin entrano ufficialmente nel territorio ucraino.⁴³¹ Nei mesi precedenti all'attacco, l'esercito russo, di comune accordo con quello dei più stretti alleati bielorusi, condusse una serie di esercitazioni congiunte, per via dei rapporti sempre più stretti tra l'Ucraina e la NATO.⁴³² In questo periodo, la Federazione Russa inviò delle richieste ufficiali all'organizzazione atlantica, nella quale furono promossi dei progetti che garantissero la sicurezza della Russia: tra le clausole inserite all'interno di tali proposte, il Cremlino giudicava assolutamente rilevante la garanzia che l'Ucraina non sarebbe mai entrata a far parte dell'Alleanza Atlantica, minacciando ripercussioni dal punto di vista strategico-militare nel caso le proprie richieste non fossero state ascoltate.⁴³³ Nel frattempo, secondo la propaganda russa in Ucraina si stava svolgendo un vero e proprio processo di de-russificazione, soprattutto in quelle zone di massimo conflitto, ossia il Donbass, nella fattispecie le regioni (i cosiddetti Oblast) di Donec'k e Luhans'k. In queste province, infatti, la Corte Costituzionale Ucraina, nel febbraio del 2018, aveva ratificato l'annullamento del precedente provvedimento di Yanukovich, il quale aveva deciso di introdurre, all'interno dei due oblast, il russo come lingua ufficiale.⁴³⁴ Il Donbass, più della Crimea – nella quale, come già sottolineato, le forze ucraine si sono rifiutate di combattere e si unirono alle forze russe – rappresenta l'area nella quale, dal 2014 in poi, ci sono stati i più aspri combattimenti che hanno condotto ad un elevato costo dal punto di vista delle perdite umane, sia tra civili che tra militari. I residenti filorusi del Donbass, di comune accordo con quanto sostenuto dal Cremlino, hanno sempre dichiarato di subire una vera e propria forma di genocidio.⁴³⁵ Da questo punto di vista, le Nazioni Unite non hanno mai dato adito a queste tesi, così come l'OSCE e il Consiglio Europeo. Dal canto suo, l'Occidente ha sempre dichiarato di considerare tali affermazioni come il pretesto per giustificare l'invasione dell'Ucraina da parte russa.⁴³⁶ Tornando al 2022, pochi giorni prima

⁴³¹ Il Messaggero, *Ucraina 100 giorni di guerra cosa è successo dal 24 febbraio ad oggi tra orrori e atti eroici*, 2022, disponibile su: https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_cento_giorni_guerra_risassunto_tappe_principali_cosa_e_successo-6726302.html

⁴³² Ibidem.

⁴³³ Ibidem.

⁴³⁴ Cfr. FOLITI, C., *L'Ucraina tra identità reali e strumentali*, 2014, pp. 169-179

⁴³⁵ Cfr. PEDRAZZI, M., *L'aggressione russa all'Ucraina, l'Europa e la comunità internazionale*, EUROJUS 2022.9, 2022, pp. 1-5.

⁴³⁶ Cfr. CATELLI, *Le Menzogne sul Donbass, dove fu il genocidio?*, 2022, disponibile su <https://www.eastjournal.net/archives/125348>

dell'inizio dell'Operazione Militare Speciale (così come definita dal Cremlino, che non ha mai utilizzato il termine 'guerra'), il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin tenne un discorso alla nazione, all'interno del quale sosteneva che l'operazione in Ucraina fosse quanto mai necessaria per eliminare ogni forma di neonazismo, che secondo la Russia era ormai dilagante.⁴³⁷ Nei fatti, però, come testimoniato dalle elezioni del 2019, anno in cui il neo presidente Volodymyr Zelensky ottenne la carica, i partiti ultra-nazionalisti non ottennero alcun seggio in parlamento.⁴³⁸ Il primo passo compiuto, all'indomani dei primi segnali di conflitto, fu la ratifica, da parte di Putin, dell'indipendenza delle due regioni di Donec'k e Luhans'k, ordinando al contempo l'invio di truppe armate per una 'missione di pace'.⁴³⁹ Secondo le direttive del Cremlino, l'invasione dell'Ucraina sarebbe stata un'operazione-lampo, in quanto la propaganda sosteneva la tesi secondo cui i russi sarebbero stati accolti come i liberatori in Ucraina, con lo scopo di cancellare il governo, definito neonazista, di Zelensky. La realtà dei fatti, però, ha raccontato una versione differente, poiché dal 24 febbraio l'Ucraina ha cominciato una strenua resistenza. Il primo passo fu l'emanazione, da parte del presidente Zelensky, della legge marziale, attraverso cui tutti gli uomini ucraini in grado di combattere, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, non avrebbero potuto lasciare la nazione perché avrebbero dovuto offrire il loro supporto per la resistenza.⁴⁴⁰ Dal punto di vista del diritto internazionale umanitario, l'invasione dell'Ucraina fu da subito condannata, soprattutto in ambito europeo, per via delle perpetuate violazioni delle norme imperative, come violazioni dell'uso della forza, di natura cogente, la cui attuazione, secondo gli articoli 40 e 41,⁴⁴¹ comporta delle conseguenze non solo per chi la pone in atto, ma anche verso eventuali sostenitori (nel caso del conflitto russo – ucraino, ciò si è verificato con la posizione della Bielorussia guidata dal più fido alleato di Putin, ossia Aleksandr Lukašenko).⁴⁴² Allo stesso tempo, il diritto internazionale umanitario impone che tutti concorrano alla cooperazione per giungere al termine dei conflitti e delle violazioni, garantendo

⁴³⁷ Cfr. DE SANCTIS, PETRONI, *L'ucraina sotto attacco*, 2022 disponibile su: <https://www.limesonline.com/guerra-ucraina-notizie-mondo-oggi-24-febbraio-invasione-russia-donbas/126838>.

⁴³⁸ Il partito politico Pravy Sektor (Settore Destro) fu particolarmente attivo dopo la rivolta dell'Euromaidan, partecipando alle elezioni nel 2015 (in cui riuscì ad ottenere due seggi) e, in seguito, nel 2019, dove tuttavia non riuscì a guadagnare nessun seggio. Per saperne di più: <https://insideover.ilgiornale.it/schede/nazionalismi/cose-pravy-sektor.html>

⁴³⁹ Ibidem.

⁴⁴⁰ Durante la guerra iniziata il 24 febbraio, si sono susseguite le immagini degli uomini ucraini che hanno accompagnato donne, bambini e anziani presso le stazioni e le fermate degli autobus senza avere la possibilità di lasciare la nazione, per via della legge marziale introdotta dal presidente Zelensky che li obbliga a prestare servizio, qualora ci fosse la necessità, tra gli schieramenti dell'esercito ucraino, sia in prima fila negli scontri con l'esercito russo, sia attraverso mansioni logistiche, di fornitura di beni di prima necessità e di cure mediche. Cfr. Bellezza, Simone Attilio. "La guerra *della Russia contro l'Ucraina come progetto genocidiario*, 2022, pp. 33-37.

⁴⁴¹ Cfr. ROSSI, E. A., *L'autodeterminazione dei popoli tra jus cogens ed efficacia dei trattati in un recente accordo dell'Unione europea*, Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche 67.3-4, 2016, pp. 419-445.

⁴⁴² Ibidem.

di partecipare a programmi per la pace e a non fornire, per nessuna ragione, assistenza alla nazione che rappresenta l'aggressore. In linea di principio, le violazioni del diritto internazionale umanitario non si limitano all'uso della forza, ma anche ai continui abusi sessuali che donne e bambine subiscono ripetutamente dall'inizio del conflitto così come è stato evidenziato da un documento politico delle Nazioni Unite, pubblicato in occasione della riunione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu sull'Ucraina.⁴⁴³ Inoltre, la guerra ha avuto anche un grave impatto sulla coesione sociale e sulla sicurezza della comunità, pertanto il mancato accesso ai servizi sociali (es. le scuole), ha portato ad un aumento del carico di assistenza delle donne locali responsabili della cura dei bambini, disabili e anziani.⁴⁴⁴ Dal suo punto di vista, la Russia ha giustificato le sue azioni in una lettera aperta inviata alle Nazioni Unite poco prima che cominciasse l'operazione di invasione, richiamando l'articolo 51 dell'ONU⁴⁴⁵ il quale sostiene la legalità di porre in essere delle strategie di difesa individuale o collettiva, nel caso in cui si verifichi un attacco armato contro un membro delle Nazioni Unite, fino a quando la stessa organizzazione non abbia preso decisioni che ristabiliscano l'ordine.⁴⁴⁶ Dunque, il pretesto espresso dalla parte russa riguarda la percezione di essere costantemente esposti a ripetute minacce non solo da parte dell'Ucraina, ma di tutta la NATO, giustificando il proprio attacco con motivazioni di legittima difesa nazionale. Dal canto suo, l'Assemblea generale dell'ONU si è riunita in diverse occasioni subito dopo lo scoppio del conflitto, emanando una serie di risoluzioni di condanna nei confronti della Russia che, come stato membro della stessa organizzazione, aveva cominciato un'operazione militare nei confronti di un altro stato senza nessuna giustificazione che potesse prevedere un'azione simile.⁴⁴⁷ Dal canto suo, l'Occidente ha risposto alle azioni russe con una campagna di supporto all'Ucraina non solo dal punto di vista assistenziale nei confronti di donne, bambini e anziani che sono fuggiti dalla propria terra nei giorni e settimane seguenti allo scoppio della guerra, ma anche dal punto di vista militare. Inoltre, sia gli esponenti dell'Unione Europea che quelli della NATO hanno condannato la Russia per non aver rispettato ciò che era stato preventivato

⁴⁴³ UN WOMEN, *Press Release: New UN policy paper shows the devastating impacts of the Ukraine war on women and girls*, 2022, disponibile su: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2022/09/press-release-new-un-policy-paper-shows-the-devastating-impacts-of-the-ukraine-war-on-women-and-girls>

⁴⁴⁴ Le donne sopportano numerosi fardelli di guerra e pertanto devono essere rappresentate in tutte le piattaforme decisionali sulla riduzione dell'escalation, la prevenzione dei conflitti, al fine di ottenere la pace e la sicurezza per il popolo ucraino e oltre. Cfr. UN WOMEN, *In focus: war in Ukraine is a crisis for women and girls*, 2022, disponibile su: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/03/in-focus-war-in-ukraine-is-a-crisis-for-women-and-girls>

⁴⁴⁵ Cfr. LIGUSTRO, A., *Sessant'anni dell'Italia all'ONU: per una celebrazione senza retorica*, Diritto pubblico comparato ed europeo 18.1, 2016, pp. 3-12.

⁴⁴⁶ Ibidem.

⁴⁴⁷ Ibidem.

in accordi precedenti, come il Memorandum di Budapest del 1994,⁴⁴⁸ in cui l'Ucraina restituì le proprie testate nucleari alla Russia in cambio della propria integrità territoriale, ed anche gli accordi di Minsk del 2014,⁴⁴⁹ in cui si prevedeva il ritiro delle truppe russe dal Donbass entro il 2015 ma che, nei fatti, non è mai avvenuto. Dal canto loro, i russi sostengono che a tradire gli accordi di Minsk siano stati proprio gli ucraini che, di comune accordo con l'Occidente, ha proseguito nella sua azione discriminatrice nei confronti della popolazione russofona del Donbass.⁴⁵⁰

3.3.1 Le sanzioni dell'UE contro la Russia

Le sanzioni imposte dall'UE alla Russia hanno rappresentato la prima e diretta conseguenza dell'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito del Cremlino. Quelle del 2022, però, non sono le prime sanzioni nei confronti della Federazione Russa: infatti, tali misure restrittive hanno avuto inizio nel 2014, dopo l'annessione della Crimea e la mancata osservanza degli accordi di Minsk.⁴⁵¹ Le ultime sanzioni riguardano delle misure mirate a colpire singoli individui e, nello specifico, l'economia russa. Inoltre, l'UE ha previsto una serie di restrizioni anche nei confronti della Bielorussia, attuale e incrollabile fedele della nazione guidata da Vladimir Putin e, negli ultimi mesi del 2022, anche l'Iran ha visto aumentare le proprie sanzioni, per via dell'invio alla Russia di droni e apparecchiature di ultima generazione.⁴⁵² È importante sottolineare che tutte le sanzioni imposte dall'UE sono regolamentate dal diritto internazionale e rientrano tra i vincoli di ogni soggetto che vive nei territori dell'Unione Europea. Dunque, il primo passo è stato quello di giungere ad un

⁴⁴⁸ Il Memorandum di Budapest è un accordo siglato nella capitale ungherese che garantiva l'adesione dell'Ucraina al trattato di non proliferazione delle armi nucleari, coinvolgenti la Russia, gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Ucraina. Si tratta di un'implementazione del Protocollo di Lisbona del 1992, a cui parteciparono le tre nazioni citate, ad esclusione dell'Ucraina. Cfr. CATALUCCIO, F. M., *Conoscere la storia per capire il presente: il caso Ucraina*, 2022, pp. 5-10.

⁴⁴⁸ Il Protocollo di Minsk rappresenta un accordo tra Russia e Ucraina e porre termine alla guerra del Donbass. Furono siglati nella capitale bielorusa sotto la supervisione dell'OSCE. Dopo un'iniziale cessazione delle ostilità, gli scontri ripresero e gli accordi non furono rispettati. Cfr. GRASSI, M., RICIFARI, R., *Gli accordi conclusi ei rapporti instaurati in vista e dopo lo smembramento dell'Unione sovietica*, 2022.

⁴⁴⁹ Il Protocollo di Minsk rappresenta un accordo tra Russia e Ucraina e porre termine alla guerra del Donbass. Furono siglati nella capitale bielorusa sotto la supervisione dell'OSCE. Dopo un'iniziale cessazione delle ostilità, gli scontri ripresero e gli accordi non furono rispettati. Cfr. GRASSI, M., RICIFARI, R., *Gli accordi conclusi ei rapporti instaurati in vista e dopo lo smembramento dell'Unione sovietica*, 2022.

⁴⁵⁰ La propaganda russa sostiene che sia stata l'Ucraina a non aver rispettato gli accordi di Minsk siglati nel 2014, attraverso ripetute azioni discriminatorie nei confronti della popolazione russa del Donbass. A questo proposito, il presidente Putin ha giustificato l'operazione speciale e la conseguente annessione delle repubbliche separatiste di Donec'k e Luhans'k come diretta conseguenza delle violazioni di tali accordi. Per saperne di più: <https://www.rivistailmulino.it/a/tutte-le-strade-non-portano-a-minsk>

⁴⁵¹ Ricordiamo come nel 2014, la Russia è stata sospesa anche dal vertice politico G8 diventando così definitivamente G7. Cfr. TRAMBALLI, U., *La politica estera italiana*, 2019, pp. 139-149.

⁴⁵² Ibidem.

accordo tra tutti gli stati membri con la Commissione Europea, la quale ha preparato i documenti giuridici necessari da presentare, in ultima istanza, al Consiglio per l'adozione, il quale ha provveduto a ratificare e a rendere vincolanti le sanzioni.⁴⁵³ Sin dal 24 febbraio, data d'inizio del conflitto, l'UE ha emesso sanzioni nei confronti di molte personalità di spicco della Russia, tra cui lo stesso presidente Putin, assieme ai membri della propria famiglia, al ministro degli Esteri Sergej Lavrov, all'ex presidente ucraino Yanukovich, in quanto fidato alleato del Cremlino; al contempo, sono stati sanzionati un gran numero di oligarchi e imprenditori vicini a Putin, così come i membri della Duma, ossia la camera bassa del Parlamento Russo. Le misure restrittive hanno riguardato principalmente le banche e gli istituti di credito finanziario, mentre dal punto di vista militare, i soggetti interessati dalle restrizioni sono soprattutto coloro che sono a capo di industrie belliche (aviazione, cantieristica navale e settore tecnologico).⁴⁵⁴ Dal punto di vista individuale, le sanzioni concorrono soprattutto a congelare i beni che i soggetti sanzionati possiedono sul territorio europeo, oltre ad un divieto di viaggio in tali luoghi, sia attraverso le vie aeree, sia via terra che per via marittima. Il congelamento dei beni predispose che queste persone non possano attingere dai loro fondi europei per finanziare direttamente lo svolgimento dello scontro bellico sul campo.⁴⁵⁵ Dal punto di vista economico, mediante tali misure la Russia ha perso la possibilità di importare ed esportare liberamente i propri prodotti negli scambi commerciali con il territorio dell'Unione Europea.⁴⁵⁶ Il divieto di import-export è strettamente regolato dalle dogane dell'UE, le quali, dopo accurati controlli, devono attenersi alle norme e impedire il passaggio di prodotti inclusi nelle sanzioni. Anche per ciò che concerne la fornitura di servizi, l'UE ha imposto una serie di specifiche sanzioni: ad esempio, nessuna società facente parte dell'Unione Europea può prestare dei servizi di consulenza di nessun tipo (dal settore fiscale a quello tecnologico, passando per le pubbliche relazioni e il settore amministrativo, ma anche ciò che concerne l'architettura, l'ingegneria ed il settore giuridico).⁴⁵⁷ Uno degli aspetti più importanti riguardanti le sanzioni è quello del divieto sulle importazioni di petrolio. Infatti, nel giugno 2022 il Consiglio Europeo ha deciso di impedire l'acquisto di petrolio russo, che in seguito hanno visto la

⁴⁵³ Consiglio dell'Unione Europea, *Spiegazioni delle Sanzioni UE nei confronti della Russia, 2022*, disponibile su: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>

⁴⁵⁴ Ibidem.

⁴⁵⁵ Ibidem.

⁴⁵⁶ In quest'ottica, però, sono escluse determinate tipologie di beni, soprattutto quelli inerenti al settore farmaceutico, alimentare e agricolo, con l'obiettivo di non gravare sulla popolazione russa. Per saperne di più: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>

⁴⁵⁷ Consiglio dell'Unione Europea, *Spiegazioni delle Sanzioni UE nei confronti della Russia, 2022*, disponibile su: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>

propria applicazione a partire dal 5 dicembre successivo. Ma non tutte le nazioni hanno applicato tale misura: alcune di esse, come Bulgaria e Croazia, sono state costrette a chiedere (e ottenere) una deroga per via della scarsità di approvvigionamenti derivanti da importazioni alternative.⁴⁵⁸ Le sanzioni al petrolio, dunque, rappresentano uno dei passi più importanti nella storia delle misure restrittive contro la Russia, poiché hanno ridotto drasticamente le possibilità di condurre degli scambi commerciali tra UE e Russia. Inoltre, i paesi dell'UE hanno deciso di concordare un prezzo massimo per ogni barile di petrolio (60 dollari al barile), nell'ottica di ridurre i profitti per la Russia, con l'obiettivo di diminuire le finanze disponibili per continuare a finanziare il conflitto.⁴⁵⁹ Per ciò che concerne il settore bancario, l'Unione Europea ha previsto il blocco del sistema SWIFT,⁴⁶⁰ che regola gli scambi finanziari internazionali. Il motivo di questa decisione è quello di impedire agli istituti di credito finanziario e alle banche russe di poter trasferire denaro all'estero, né quello di riceverne. Tramite questo passaggio, l'UE (assieme ad altri stati che hanno deciso di imporre le stesse sanzioni, come USA, Canada e Regno Unito) ha puntato sul congelamento delle risorse russe presenti sul proprio territorio, impedendo l'accesso a tali fondi. Inoltre, tale strumento prevede la completa eliminazione della circolazione del contante in euro all'interno della Federazione Russa, prevedendo delle misure restrittive anche per chi, in qualche modo, presenti la possibilità di eludere le sanzioni.⁴⁶¹ Una delle più importanti strategie di guerra imposte dalla Russia riguarda il settore della propaganda, pertanto, per eliminare quelle fonti che, secondo l'UE, costituiscono una chiara e distinta disinformazione, gli stati membri hanno deciso di sospendere le licenze a vari media e organi di stampa direttamente sostenuti dalle forze del Cremlino.⁴⁶² Nonostante tali restrizioni, l'UE ha comunque deciso di concedere a tali piattaforme di poter continuare il proprio lavoro nell'ambito della ricerca e delle interviste.⁴⁶³ Sin dall'inizio del conflitto, l'UE non ha operato da sola nell'applicazione delle sanzioni: infatti, gli stati membri hanno avviato un percorso comune insieme

⁴⁵⁸ Cfr. LECCA, *Sanzioni Bulgaria e Croazia hanno ottenuto la deroga che salverebbe la Lukoil di Priolo*, 2022, disponibile su: <https://europa.today.it/economia/sanzioni-ue-bulgaria-croazia-deroga-priolo.html>

⁴⁵⁹ Ibidem.

⁴⁶⁰ SWIFT rappresenta un servizio di messaggistica che consente lo scambio di informazioni tra banche in tutto il mondo, collegando più di diecimila entità complessive. Cfr. Il Resto del Carlino, *SWIFT cos'è e perché escludere la Russia spaventa l'occidente*, 2022, disponibile su: <https://www.ilrestodelcarlino.it/economia/swift-russia-1.7407243>

⁴⁶¹ Cfr. POGGI, Z., *Sanzioni, si apre una nuova era?*, 2022.

⁴⁶² tra queste, le più famose sono Sputnik, Russia Today, Russia 24, RTR Planeta, ma l'elenco è molto ampio. Cfr. BACCINI, F., *Dopo l'intesa politica tra i leader UE l'economia russa viene colpita con il nono pacchetto di sanzioni*, 2022, <https://www.eunews.it/2022/12/16/nono-pacchetto-sanzioni-ue-russia/>

⁴⁶³ Secondo la Carta dei diritti fondamentali, ogni attività di diffusione e divulgazione può comunque condurre delle attività di ricerca, nonostante le restrizioni imposte che ne impediscono la regolare diffusione via media delle notizie.

ad altri stati, enti e organizzazioni, come il Gruppo della Banca Mondiale, l'OSCE⁴⁶⁴ e il G7.⁴⁶⁵ Detto ciò, il sistema delle sanzioni impone che, nonostante gli accordi con l'UE, ogni paese esterno all'organizzazione possa decidere in autonomia quali sanzioni applicare: emblematico è il caso dell'Australia, che ha deciso di applicare in autonomia delle sanzioni a compagnie bielorusse che forniscono attrezzature militari alla Russia, ma anche sanzioni individuali a membri del gruppo Wagner, una delle organizzazioni militari più temute a causa delle loro azioni decisamente cruente.⁴⁶⁶ Anche dal punto di vista diplomatico, l'UE ha deciso di sanzionare la Russia sin dal 2014, riducendo le proprie relazioni sia per ciò che concerne la quotidianità (ogni stato membro ha previsto una riduzione del proprio numero di funzionari diplomatici presenti sul territorio russo), sia per quanto riguarda le manifestazioni ufficiali. Il primo esempio è stato il vertice UE-Russia del 2014, che venne annullato e, in seguito, venne assunta la decisione di eliminare ogni sorta di vertice bilaterale con la Federazione Russa.⁴⁶⁷ Nello stesso anno, il G8, in seguito all'uscita della Russia, si è trasformato in G7 e, da allora, tutte le riunioni si verificano in tale formato.⁴⁶⁸ Per ciò che concerne i diplomatici russi sul territorio dell'UE, dal febbraio 2022 essi si sono visti recedere la possibilità di possedere un visto europeo che consente loro di accedere senza problemi all'interno degli stati membri. Infatti, il Consiglio Europeo ha deciso di annullare gli accordi di facilitazione del rilascio dei visti per i funzionari russi, i quali diventano soggetti alle normali applicazioni derivanti dal codice generali dei visti.⁴⁶⁹

⁴⁶⁴ È l'acronimo che indica l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, i cui compiti sono quelli di fornire supporto alle democrazie nei propri programmi di crescita e sviluppo, promuovendo la tolleranza e favorendo l'eliminazione di modelli discriminatori, sia dal punto di vista politico, sia per ciò che concerne quello economico ma anche per quanto riguarda i fattori culturali. Cfr. GALBREATH, D. J., *L'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)*, Routledge, 2007.

⁴⁶⁵ Comprende Canada, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, oltre a Francia, Italia e Germania, che fanno parte dell'UE.

⁴⁶⁶ Il Gruppo Wagner rappresenta una compagnia militare e paramilitare privata appartenente alla Federazione Russa. Fondata nel 2014 da Evgenij Prigozin – un uomo d'affari considerato come uno dei più stretti alleati di Vladimir Putin, il gruppo Wagner rappresenta, in maniera ufficiale, un team composto da mercenari indipendenti. È stato impiegato per la prima volta nella guerra del Donbass, che ha avuto inizio nel 2014, ma anche in altri conflitti, come in Mali, in Siria, in Libia. Durante il conflitto che ha avuto inizio nel 2022, il Ministero della Difesa Ucraino ha identificato i mercenari del gruppo Wagner come coloro i quali sono stati assoldati da Putin per eliminare l'élite governativa ucraina, compreso il presidente Volodymyr Zelensky. Cfr. BRESSAN, M., *La privatizzazione della guerra come strumento ibrido: il caso della Wagner*, 2022, pp. 151-163. Per saperne di più, V. MUREDDU, *Chi è il gruppo Wagner che vuole uccidere Zelensky*, 2022, disponibile su: <https://europa.today.it/fake-fact/wagner-uccidere-zelensky.html>

⁴⁶⁷ Ibidem.

⁴⁶⁸ Ibidem.

⁴⁶⁹ L'annullamento dell'accordo di facilitazione per il rilascio dei visti comporta un allungamento inerente alle tempistiche di ottenimento del documento, con un accrescimento ulteriore della spesa e l'obbligo di presentare dei documenti aggiuntivi che ne giustifichino la presenza del funzionario sul territorio UE. Cfr. Consiglio dell'Unione Europea, *Il consiglio adotta la sospensione totale della facilitazione del rilascio dei visti con la Russia*, 2022, disponibile su: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/09/09/council-adopts-full-suspension-of-visa-facilitation-with-russia/>

3.4 Il bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol

Dall'inizio del conflitto numerosi sono stati gli attacchi diretti verso gli obiettivi civili causandone la morte di donne, bambini e anziani; pertanto un documento realizzato congiuntamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Unicef e dallo United Nations Population, ha dichiarato che da febbraio 2022 ci sono stati 31 attacchi diretti alle assistenze sanitarie, fra questi il più noto è il bombardamento dell'ospedale pediatrico.⁴⁷⁰ Il bombardamento dell'ospedale pediatrico di Mariupol, avvenuto il 9 marzo 2022, rappresenta uno dei punti chiave dell'intero conflitto.⁴⁷¹ La struttura è stata colpita da un attacco missilistico guidato dall'esercito russo che ne ha distrutto un'intera facciata, provocando tre vittime e un numero non definito di feriti, i quali sono rimasti per diverse ore intrappolati sotto le macerie.⁴⁷² L'attacco all'ospedale di Mariupol costituisce una strategia di guerra ben definita da parte dell'esercito russo, che sino a quel momento aveva attaccato molte strutture sanitarie, soprattutto durante le prime fasi del conflitto. Dal canto suo, il Cremlino ha sempre affermato di non avere intenzione di attaccare i civili, né all'interno degli ospedali, né nei pressi di scuole e rifugi (anch'essi presi notevolmente di mira da attacchi russi), ma di voler colpire i segmenti dell'esercito ucraino, accusandolo a sua volta di utilizzare le strutture civili e sanitarie come scudi all'interno delle quali nascondersi, mettendo a repentaglio la stessa di vita dei civili ucraini.⁴⁷³ La parte russa ha sin da subito affermato di considerare gli ospedali come dei bersagli legittimi nel momento in cui vengono a conoscenza della presenza, al loro interno, dei battaglioni nemici, i quali utilizzano le strutture sanitarie come luogo all'interno del quale ripararsi dai colpi di fuoco avversari. (nota) Infatti, il Cremlino ha sin da subito sostenuto che all'interno dell'ospedale pediatrico di Mariupol fossero presenti i membri del battaglione Azov,⁴⁷⁴ appartenente all'esercito ucraino. Lo stesso Cremlino ha dichiarato che l'ospedale era, sin dai primi giorni del conflitto, in mano ai militari ucraini, presentando allo stesso tempo delle prove presso il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che attestassero proprio tale accadimento, sostenendo che tutto il personale dell'ospedale e le pazienti

⁴⁷⁰ Il rapporto evidenzia come 24 attacchi siano stati diretti verso gli ospedali, mentre 5 verso le ambulanze in servizio che soccorrevano i feriti durante la guerra. Cfr. ANELLI F., *Agire Subito per la Pace in Ucraina*, 2022, disponibile su: <https://ilpunto.it/agire-subito-per-la-pace-in-ucraina/>

⁴⁷¹ Ibidem.

⁴⁷² Cfr. AFFUSO, GIUNGATO, O. L., *Il conflitto in scena. Il racconto della guerra russo-ucraina nella logica memetica e performativa*, Hermes, Journal of Communication 2022.22, 2022, pp. 7-54.

⁴⁷³ Ibidem.

⁴⁷⁴ Il Battaglione Azov è un movimento paramilitare identificato nell'ideologia ultranazionalista ucraina, accusato di violenze sulla popolazione del Donbass (nelle repubbliche di Donec'k e Luhans'k) tra il 2015 e il 2016, secondo un rapporto stilato dall'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani. Cfr. LOMBARDI, M., *Russia-Ucraina: oltre la Guerra Ibrida, verso il Techno-Cognitive Warfare*, Sicurezza, terrorismo e società 15, 2022, p. 7-11.

erano state cacciate dagli estremisti ucraini che ne avevano preso il possesso.⁴⁷⁵ Ad ogni modo, così non è stato, sono più di 17 le donne rimaste ferite, tra cui ricordiamo un'immagine divenuta virale di una giovane ragazza incinta, trasportata su una barella da alcuni volontari tra le macerie e ricoperta di sangue, che divenne il simbolo di questa guerra, nonché di questo terribile attacco.⁴⁷⁶ Tuttavia il Presidente Ucraino Zelensky, dichiarò che l'attacco in un ospedale dove erano presenti donne e bambine era la prova schiacciante del genocidio che i russi stavano commettendo contro la popolazione ucraina.⁴⁷⁷ Mosca respinge le accuse, infatti, secondo la propaganda russa, l'ospedale rappresentava una base paramilitare e, per tale ragione, diveniva automaticamente un obiettivo da colpire.⁴⁷⁸ Poco dopo l'attacco all'ospedale pediatrico di Mariupol, anche l'ONU è intervenuta nel dibattito, denunciando tali azioni offensive e sottolineando come non si trattasse del primo passo eseguito in quest'ottica, ma che già altre strutture sanitarie erano state colpite in altre parti del paese. Infatti, il bombardamento degli ospedali è divenuta, non solo nel conflitto russo-ucraino, una prassi consolidata.⁴⁷⁹ Infatti, i bombardamenti sugli ospedali hanno giocato un ruolo fondamentale nel corso della seconda guerra mondiale, divenendo una vera e propria strategia che si è affermata, in seguito, nei conflitti successivi. Dal punto di vista del diritto internazionale, nel corso degli anni la Croce Rossa ha invitato le parti in causa a redigere delle convenzioni che mirassero a proteggere i civili e le infrastrutture ad essi destinate, inclusi gli ospedali.⁴⁸⁰ L'articolo 18 della Quarta Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, (cita art. nelle note) mette in risalto la prerogativa secondo cui nessun ospedale civile può essere attaccato, poiché deve essere rispettato nella sua integrità e nelle sue funzioni essenziali per la salvaguardia delle vite umane da entrambe le parti coinvolte nel conflitto.⁴⁸¹ L'articolo 19 della stessa Convenzione introduce anche il ruolo della Croce Rossa, le cui attività militari vengono protette nel momento in cui siano rivolte esclusivamente ai doveri umanitari, ma tale protezione cessa di esistere nel momento in cui tali attività militari fossero, nonostante siano coperte dai simboli della Croce Rossa, fossero destinate a compiere atti di

⁴⁷⁵ Ibidem.

⁴⁷⁶ Cfr. RAI NWES, *Bombardato l'ospedale Pediatrico di Mariupol. Zelensky si a compromessi, ma non tradisco l'Ucraina*, 2022, disponibile su: <https://www.rainews.it/articoli/2022/03/sirene-antiaeree-a-kiev-zaporizhzhya-sotto-il-controllo-russo-assedio-a-mariupol-700b0ccb-1d84-4deb-b2d4-f24311d3704d.html>

⁴⁷⁷ Ibidem.

⁴⁷⁸ Ibidem.

⁴⁷⁹ La Russia ha messo in atto numerosi attacchi contro le strutture sanitarie nelle guerre che ha condotto nel corso degli anni. A tal proposito, è emblematica la situazione della Siria, in cui l'esercito russo ha colpito, secondo le stime dei Medici per i diritti umani, le strutture ospedaliere circa 244 volte nel corso del conflitto, in coadiuvazione con il regime siriano di Bashar al Assad, con cui il Cremlino ha condotto le operazioni militari. Cfr. MAC FAUL, M., *Putin, il putinismo e le determinanti interne della politica estera russa*, Sicurezza internazionale 45.2, 2020, pp. 95-139.

⁴⁸⁰ Ibidem.

⁴⁸¹ Cfr. BRIZIO, C., *La convenzione di Ginevra del 1949*, Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche 43, 1991.

violenza verso il nemico. L'articolo, dunque, proibisce di colpire le strutture sanitarie anche qualora esse si trovino in prossimità di luoghi adibiti a postazioni militari.⁴⁸² Al contempo, però, il diritto internazionale predispone la costruzione di obiettivi militari in zone distanti rispetto agli ospedali, poiché così come la legge predispone il divieto di colpire le strutture sanitarie, al contempo vieta la possibilità di utilizzare tali spazi come scudi di difesa dagli attacchi dei nemici. Successivamente, la Convenzione di Ginevra ha aggiunto ulteriori protocolli a riguardo, sostenendo l'assoluta importanza che i conflitti vengano combattuti in zone lontane dagli ospedali, in modo da non mettere in pericolo la vita dei civili. L'articolo 12 della stessa Convenzione pone in evidenza che nessuna unità sanitaria debba essere considerata come luogo di riparo dei militari.⁴⁸³ Questo punto, però, predispone un elemento che va oltre lo stesso diritto internazionale. Infatti, il concetto di riparo rappresenta proprio un discrimine che viene utilizzata dagli eserciti coinvolti in guerra per colpire una struttura sanitaria. Infatti, se la legge prevede il divieto di ripararsi all'interno degli ospedali, nel momento in cui ciò accade, l'esercito avversario si considera legittimato ad attaccare tale struttura. Al contempo, la Croce Rossa sottolinea come non sia solo la questione del riparo fisico dei militari a costituire un elemento di rischio, ma anche il considerare la struttura ospedaliera come un deposito di armi e munizioni, o come postazione di osservazione militare: anche in questo caso, infatti, il nemico si accollerebbe il diritto a considerare l'ospedale come obiettivo legittimo, in quanto al suo interno avvengono attività militari che ne fanno perdere il diritto alla protezione.⁴⁸⁴ Secondo i Medici per i diritti umani, la legge internazionale sul divieto di bombardare gli ospedali andrebbe rivista.⁴⁸⁵ Infatti, secondo questi ricercatori, la legge non dovrebbe prevedere, seppur in maniera indiretta, alcuna eccezione al bombardamento degli ospedali. Come già sottolineato, il divieto ad utilizzare le strutture sanitarie come rifugi militari costituisce un elemento di giustificazione verso i successivi attacchi.⁴⁸⁶ Dunque, per evitare di colpire le strutture sanitarie, gli operatori sanitari sostengono quanto sia importante vietare i bombardamenti in qualsiasi situazione, anche nei casi in cui tali strutture si trovino nei pressi di postazioni militari o, addirittura, nel caso in cui gli stessi componenti degli eserciti possano trovarsi al proprio interno.⁴⁸⁷

⁴⁸² Ibidem.

⁴⁸³ Ibidem.

⁴⁸⁴ Cfr. AEBISCHER, T., *Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ed il Diritto Internazionale Umanitario*, 2003.

⁴⁸⁵ Cfr. SAMMARTINO, L., *Protezione Dei Luoghi Di Cura in Siria: Luci Ed Ombre Del Diritto Internazionale*, Rivista OIDU-Ordine internazionale e diritti umani, 2017.

⁴⁸⁶ Ibidem.

⁴⁸⁷ Cfr. SAMMARTINO, L., *Protezione Dei Luoghi Di Cura in Siria: Luci Ed Ombre Del Diritto Internazionale*, Rivista OIDU-Ordine internazionale e diritti umani, 2017.

3.4.1 I russi attaccano scuole e rifugi

Il conflitto in Ucraina che ha avuto inizio nel 2022 ha segnato in maniera indelebile l'immaginario collettivo non solo della popolazione ucraina, ma di tutto il mondo, soprattutto per via del *modus operandi* utilizzato dall'esercito russo. Dopo aver cercato di entrare a Kiev e conquistare la capitale in poco tempo, l'esercito russo ha dovuto fare i conti con la strenua resistenza della popolazione guidata da Volodymyr Zelensky, la quale ha deciso di non desistere ma, al contrario, cercare di difendere e riprendere la propria libertà.⁴⁸⁸ Allo stesso tempo, però, l'esercito russo, al netto di difficoltà logistiche ed inesperienza da parte della maggior parte degli uomini mandati al fronte, ha dimostrato di non fermarsi dinanzi alle possibilità di causare delle vere e proprie stragi di civili: il conflitto ha posto in evidenza molte situazioni in cui l'esercito russo, per mezzo di colpi di artiglieria o di attacchi missilistici, ha colpito scuole e rifugi, provocando morti e feriti tra i civili ucraini.⁴⁸⁹ Un caso emblematico è rappresentato, ancora una volta, dalla città di Mariupol, considerata una vera e propria "città martire". Uno degli emblemi della città è la celebre acciaieria Azovstal⁴⁹⁰ che, nel corso delle prime fasi del conflitto è diventata il luogo simbolo della resistenza da parte dei cittadini di Mariupol che, nell'impossibilità di fuggire, hanno dovuto accedere alla struttura, insieme a una cospicua parte dell'esercito ucraino.⁴⁹¹ Per diversi giorni, i civili ucraini sono stati costretti a subire feroci bombardamenti da parte dei russi, i quali hanno lanciato attacchi su vasta scala contro l'enorme edificio, procurando danni evidenti alla struttura, sino a quando gli ucraini non hanno gettato le armi e sono usciti dall'Azovstal, con i russi che, tramite questa mossa, hanno completato la conquista della città, considerata uno dei luoghi strategici più importanti dell'operazione speciale. D'altro canto, l'Azovstal non ha rappresentato l'unico esempio di rifugio preso di mira dagli attacchi russi. Sempre a Mariupol, un altro caso celebre è rappresentato dall'attacco al Teatro di Mariupol, avvenuto circa un mese dopo l'inizio delle ostilità. Secondo Amnesty International, si tratta di un vero e proprio crimine di guerra, in quanto i russi erano a conoscenza della presenza di civili all'interno della

⁴⁸⁸ Cfr. SALLUSTI, *Perché Zelensky non si arrende quello che molti non comprendono sulla guerra*, 2022, disponibile su: <https://www.liberoquotidiano.it/video/liberotv/30848680/alessandro-sallusti-ucraina-perce-zelensky-non-si-arrende.html>

⁴⁸⁹ Cfr. ZUNINO, *Ucraina, l'ultimo crimine di guerra, mille scuole bombardate*, 2022, disponibile su: https://www.repubblica.it/esteri/2022/05/17/news/ucraina_ultimo_crimine_di_guerra_mille_scuole_bombardate-349935253/

⁴⁹⁰ Cfr. RANIERI, *Mariupol bombardamento a tappeto su Azvostal, le avanguardie cecene negli hangar*, 2022, disponibile su: https://www.repubblica.it/esteri/2022/04/20/news/bombardamenti_a_tappeto_su_azovstal_le_avanguardie_cecene_negli_hangar-346114072/

⁴⁹¹ Ibidem.

struttura.⁴⁹² Allo stesso tempo, tale tattica bellica ha fatto sì che numerose altre strutture civili venissero colpite direttamente da attacchi deliberati, come alcune scuole nella regione di Donec'k, a Mykolaiv, a Severdonetsk (dove, al pari di Mariupol, è stato colpito un ospedale pediatrico).⁴⁹³ Dal canto proprio, il Cremlino ha più volte evidenziato la volontà di non colpire le infrastrutture civili, ma solo quelle militari e strategiche, accusando di conseguenza l'esercito ucraino di attuare azioni di sabotaggio per puri scopi propagandistici.⁴⁹⁴ Tale tesi è stata alimentata dallo stesso Vladimir Putin nel corso di colloqui telefonici con i più importanti leader dell'Occidente.⁴⁹⁵ A questo proposito, il diritto internazionale giudica in maniera negativa la possibilità di attacchi contro scuole, rifugi civili ed ospedali nei teatri di guerra. Infatti, attraverso la Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 aprile 2016,⁴⁹⁶ l'attacco deliberato contro le strutture civili viene considerato una vera e propria violazione del diritto internazionale umanitario, esprimendo la propria preoccupazione per la sempre più crescente modalità bellica di attacco verso tali strutture, che vanno a colpire direttamente la popolazione civile, nonché medici, operatori sanitari e umanitari, oltre che donne, bambini e anziani, ossia le categorie più esposte a situazioni di sofferenza durante i conflitti armati.⁴⁹⁷ Il diritto internazionale umanitario, in conformità con quanto sostenuto dalla Convenzione di Ginevra, predispone l'assoluta salvaguardia delle strutture sanitarie e scolastiche, le quali devono essere considerate come degli spazi neutrali all'interno dei quali non deve verificarsi nessun tipo di attacco da parte di nessuna delle due parti chiamate in causa negli scontri.⁴⁹⁸ A tal riguardo, questa risoluzione pone in evidenza il ruolo primario che deve ricoprire l'ONU nella protezione dei civili e nel garantire loro l'assoluto rispetto dei propri diritti umani, al contempo attuando dei processi di indagine che vadano a valutare le responsabilità e porre fine alle violazioni in materia.⁴⁹⁹ Per ciò che concerne il conflitto in Ucraina, gli analisti hanno espresso diversi giudizi a riguardo, sostenendo la possibilità che gli attacchi verso le infrastrutture civili siano ormai diventate non solo una strategia, ma soprattutto una necessità: infatti, una delle possibilità espresse riguarda la scelta di Mosca nel puntare

⁴⁹² Cfr. AMNESTY INTERNATIONAL, *Ucraina al teatro di Mariupol un evidente crimine di guerra delle forze russe*, 2022, disponibile su:

<https://www.amnesty.it/ucraina-al-teatro-di-mariupol-un-evidente-crimine-di-guerra-delle-forze-russe-i-risultati-della-nostra-ricerca/>

⁴⁹³ Cfr. GIULIANI, *Perché la Russia bombarda obiettivi civili*, 2022, disponibile su: <https://insideover.ilgiornale.it/guerra/perche-la-russia-bombarda-obiettivi-civili.html>

⁴⁹⁴ Ibidem.

⁴⁹⁵ Ibidem.

⁴⁹⁶ V. Risoluzione del parlamento europeo del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro gli ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0201_IT.html

⁴⁹⁷ Ibidem.

⁴⁹⁸ Ibidem.

⁴⁹⁹ Ibidem.

le sue forze sull'artiglieria aerea, con l'obiettivo di distruggere tutto ciò che appartiene ai territori ucraini colpiti, senza valutare se i bersagli siano infrastrutture militari o civili, nell'ottica di un completo assedio delle città, trascurando i danni collaterali (che, inevitabilmente, si ripercuotono sulla popolazione civile) causati da tali indistinti attacchi. Allo stesso tempo, gli attacchi verso i rifugi e le scuole costituiscono una volontà di intimidazione verso gli ucraini, con l'obiettivo di spaventarli a tal punto da rovesciarne il morale e costringerli ad una resa. La versione di Mosca, dunque, consiste nell'accusare i militari ucraini di utilizzare i civili ucraini come scudi umani, al fine di evitare gli attacchi dell'esercito russo.⁵⁰⁰

3.4.2 Le violenze sessuali come arma di guerra contro le donne in Ucraina

Il conflitto in Ucraina ha mostrato, ancora una volta, quanto la violenza sessuale verso le donne sia una reale strategia posta in campo come modalità per raggiungere i propri obiettivi.⁵⁰¹ Le donne fuggite dai luoghi maggiormente esposti alle cruente battaglie sul campo, ad esempio Bucha, Irpin o Mariupol, hanno sostenuto di aver subito o di esser state testimoni di violenze sessuali da parte dei soldati russi che ne avevano invaso le città.⁵⁰² Come già sottolineato, la violenza sessuale rappresenta non solo un crimine di guerra, ma una vera e propria violazione del diritto internazionale umanitario.⁵⁰³ In Ucraina, dall'inizio del conflitto, le denunce giunte alla polizia e agli organi giudiziari si sono susseguite con regolare quanto diffusa cadenza, a conferma del fatto che i soldati russi, secondo quanto testimoniato, hanno condotto tali azioni in maniera costante in quasi tutti i luoghi da essi occupati. (citare) Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, raccogliendo i dati a loro disposizione, le unità nazionali di polizia hanno affermato che non sono state solo ragazze giovani (tra cui diverse minorenni) a subire violenze sessuali, bensì anche donne anziane, soprattutto

⁵⁰⁰ Ibidem.

⁵⁰¹ Lo stupro come arma di guerra trova riscontro già nelle guerre degli anni Novanta come in Ruanda e in ex Jugoslavia, ma continua ad essere un crimine che si ripete al fine di ottenere il controllo sull'opposizione e velocizzare il processo di conquista. Le Nazioni Unite considerano che il 'conflict related sexual violence' comprende oltre lo stupro anche la gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, prostituzione e aborto forzato, schiavismo sessuale e qualunque altra forma di violenza sessuale. Cfr. GIAMMARINO, *Violenza Sessuale e tratta in relazione all'invasione dell'Ucraina*, 2022, p. 1.

⁵⁰² Le città di Bucha, Irpin e Mariupol rappresentano tre dei luoghi maggiormente colpiti dalle azioni dei russi, non solo attraverso dinamiche di combattimento sul campo, ma anche per ciò che concerne le barbarie commesse nei confronti della popolazione civile. All'interno delle città sono rinvenute enormi fosse comuni con all'interno centinaia di cadaveri appartenenti alla popolazione ucraina. Cfr. EVANGELISTI, *Bucha Hostomel e Mariupol le città della barbaria, mine nei cadaveri e l'ultimo scempio dei russi*, 2022, disponibile su:

https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/bucha_hostomel_mariupol_orrori_citta_mine_cadaveri_russia_ucraina_guerra-6612705.html

⁵⁰³ Ibidem.

nei luoghi che hanno registrato periodi duraturi di occupazione russa.⁵⁰⁴ Le stime delle donne che hanno subito violenze sessuali nel periodo del conflitto non sono, però, facilmente quantificabili, poiché molte donne risultano restie a parlarne, soprattutto per paura di future ripercussioni, ma anche per il forte trauma emotivo e psicologico derivante dagli abusi subiti. Dal canto loro, i soldati russi sono stati soggetti a numerose intercettazioni telefoniche, nelle quali esternavano la loro volontà di attuare dinamiche di stupro non solo verso le donne, ma anche verso bambine e bambini.⁵⁰⁵ Anche Pramila Patten, Rappresentante Speciale del Segretariato Generale delle Nazioni Unite, dopo essere stata a Kiev e Leopoli, e aver incontrato alcune ONG e funzionari governativi, ha rilasciato un comunicato stampa in cui dichiara come lo stupro di massa sia stato commesso non solo su minorenni, ma anche davanti ai famigliari della vittima, costretti ad assistere a questi orrori.⁵⁰⁶ La Giornata contro la violenza sessuale nei conflitti armati⁵⁰⁷ è stata istituita dall'ONU il 19 giugno 2015, per cercare di porre un veto ad azioni simili durante i conflitti armati e, allo stesso tempo, per onorare la memoria delle vittime che, nel corso dei conflitti armati che si sono susseguiti nella storia, hanno subito gravi danni fisici e psicologici e, nella peggiore delle ipotesi, hanno perso la propria vita. La Risoluzione 1820 del 2008 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU⁵⁰⁸ ha riconosciuto la violenza sessuale come una vera strategia bellica, una minaccia per la pace e la sicurezza globale. Tale risoluzione pone in essere la richiesta di cessare le azioni di violenze e stupri contro i civili durante i conflitti armati.⁵⁰⁹ Dal punto di vista giuridico, le violenze sessuali vengono riferite anche alle offese verbali di carattere sessuali ed alla schiavitù sessuale, che comprende forme illegali di prostituzione direttamente connesse con le dinamiche di un conflitto armato. La violenza sessuale viene comunemente correlata anche al crimine di “genocidio”, poiché conduce a importanti lesioni fisiche e mentali verso chi rappresenta le vittime di tali azioni. (cita nota) All'interno di uno scenario bellico, la violenza nei confronti delle donne funge da strumento mediante il quale impedire la riproduzione del gruppo

⁵⁰⁴ Cfr. EVANGELISTI, *Bucha Hostomel e Mariupol le città della barbaria, mine nei cadaveri e l'ultimo scempio dei russi*, 2022, disponibile su: https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/bucha_hostomel_mariupol_orrori_citta_mine_cadaveri_russia_ucraina_guerra-6612705.html

⁵⁰⁵ Secondo le notizie riportate dagli organi di stampa, sono stati verificati dalle autorità competenti diversi episodi di stupri su minori, tra cui neonati, che hanno perso la vita o hanno subito gravi lesioni permanenti. Cfr. SALVATORI, *In Ucraina violenze sessuali su anziani e bambini poi uccisi dai russi*, 2022, disponibile su: <https://it.euronews.com/2022/04/06/in-ucraina-violenze-sessuali-su-anziani-e-bambini-poi-uccisi-dai-russi>

⁵⁰⁶ Cfr. Pramila Patten, *Stupro Usato dai Russi come arma di guerra, abbiamo le prove*, 2022, disponibile su: <https://www.ripartelitalia.it/pramila-patten-onu-stupro-usato-dai-russi-come-arma-di-guerra-abbiamo-le-prove/>

⁵⁰⁷ Cfr. TRIMARCHI, C., *La risoluzione 1820 dell'Onu contro i crimini sessuali di guerra: un profilo storico*, 2017, pp. 229-240.

⁵⁰⁸ *Ibidem*.

⁵⁰⁹ *Ibidem*.

nemico, attraverso orribili pratiche come la sterilizzazione forzata, la mutilazione sessuale oppure, nel caso in cui le donne vengano rapite e segregate dai loro carnefici, possono essere praticate azioni di gravidanze forzate, al fine di aumentare la possibilità di procreare individui che possano, in futuro, combattere per la medesima causa.⁵¹⁰ Ad oggi, dunque le forme di violenza sessuale vengono utilizzate come una deliberata strategia per annientare la comunità con la quale si è in aperto conflitto.⁵¹¹ L'ex segretario generale in carica presso le Nazioni Unite, Ban Ki-Moon, ha esplicitamente dichiarato, durante il suo mandato, che la violenza sessuale rappresenta una minaccia diretta per la pace e la sicurezza, violando i principi fondamentali del diritto internazionale, con ripercussioni negative anche per ciò che concerne i processi di riconciliazione post-guerra e i processi di sviluppo economico.⁵¹² Nel caso del conflitto russo-ucraino, molti analisti e giornalisti sostengono che sia una vera e propria arma di guerra che Putin aveva già preannunciato in precedenza, così come sostenuto dalla giornalista Rula Jebreal, secondo la quale, Putin ha annunciato una vera e propria campagna di stupri di massa, non solo su donne, ma anche su anziani e bambini.⁵¹³ Allo stesso tempo, le donne ucraine, sempre secondo le testimonianze della giornalista, hanno attivato una serie di campagne social all'interno delle quali hanno avuto la possibilità di discutere tra loro in merito alle violenze subite dai soldati russi.⁵¹⁴

3.4.3 Le donne reagiscono alla guerra

Sin dallo scoppio del conflitto, il popolo ucraino ha dimostrato una grande capacità di resistenza verso il nemico russo, al fine di difendere i propri ideali di libertà e democrazia.⁵¹⁵ Le azioni della Federazione Russa hanno condotto milioni di persone verso la perdita – materiale, umana e spirituale – di tutto ciò di cui erano in possesso. Tra queste, la maggior parte sono donne, anziani e bambini.

⁵¹⁰ Cfr. BETTI, M., *Lo stupro nel diritto internazionale penale*, Questione Giustizia, FrancoAngeli, 2001.

⁵¹¹ Ibidem.

⁵¹² Ibidem.

⁵¹³ La giornalista italo-palestinese Rula Jebreal sostiene che già l'8 febbraio, circa due settimane prima dell'inizio dell'Operazione Speciale, il presidente Putin avesse fatto riferimento alla strategia dello stupro, citando una celebre canzone sovietica in cui si allude al corpo di una donna morta dopo aver subito uno stupro. Cfr. MORSA, *Lo stupro come arma di guerra in Ucraina, Rula Jebreal, camoagan di violenza pre-annunciata da Putin*, 2022, disponibile su: <https://www.open.online/2022/05/27/ucraina-rula-jebreal-stupro-arma-di-guerra-russia/>

⁵¹⁴ All'interno di queste chat, molte donne hanno manifestato di essersi attivate in maniera diretta per l'utilizzo della spirale, un metodo che consente alle donne di avere meno possibilità di rimanere incinte in caso di rapporto sessuale. Cfr. MORSA, *Lo stupro come arma di guerra in Ucraina, Rula Jebreal, camoagan di violenza preannunciata da Putin*, 2022, disponibile su: <https://www.open.online/2022/05/27/ucraina-rula-jebreal-stupro-arma-di-guerra-russia/>

⁵¹⁵ Cfr. GARMASCH, *Ucraina le donne in guerra*, 2022, disponibile su: <https://www.eurozine.com/ucraina-le-donne-in-guerra/>

Uno degli esempi più importanti di come la resistenza ucraina sia, giorno dopo giorno, divenuta l'emblema di questa guerra è rappresentata dai comportamenti posti in essere dalle donne: infatti, le immagini televisive di cui tutto il mondo è entrato in possesso rappresentano le donne ucraine di tutte le età in possesso di armi al fine di difendere il proprio paese.⁵¹⁶ In particolare, ricordiamo l'immagine divenuta iconica di questa guerra di Anastasia Lenna, Nota modella Ucraina, che impugna un arma da fuoco per difendere il suo popolo dall'attacco russo.⁵¹⁷ Queste immagini hanno catturato l'attenzione collettiva della comunità internazionale, che si trova dinanzi a soggetti che hanno deciso di rischiare quotidianamente la propria vita per difendere i propri ideali.⁵¹⁸ Dunque, all'interno del conflitto russo-ucraino, le donne hanno acquisito una voce fondamentale. È doveroso, però, sottolineare che questo processo non ha avuto inizio nel febbraio 2022, bensì circa un decennio prima: nel periodo della rivoluzione ucraina, che ha avuto inizio nel 2013 e che ha visto la destituzione dell'allora presidente Yanukovich (a cui è seguito il vero e proprio inizio di conflitto, con l'annessione della Crimea e la guerra del Donbass), la metà dei partecipanti a tale rivoluzione erano donne.⁵¹⁹ Esse costituivano una voce imponente all'interno del panorama storico, politico e culturale di riferimento, mediante compiti di notevole importanza, come la fornitura di cibo e di cure mediche, la raccolta di fondi, il pattugliamento delle barricate e la fornitura di servizi legali.⁵²⁰ All'interno di questo contesto, anche a livello politico le donne hanno rappresentato una percentuale rilevante rispetto al passato (seppur ancora arretrata rispetto agli standard europei): ad esempio, dopo la rimozione dall'incarico di Yanukovich, nel 2014 le donne presenti in Parlamento erano 47, un numero ancora basso rispetto ad altri stati ma di sicuro un passo in avanti verso il processo di rivoluzione che si stava concretizzando.⁵²¹ Sin dall'inizio dell'aggressione russa del 2014, dunque, le donne ricoprono delle mansioni essenziali non sono dal punto di vista politico, sociali e culturale, ma anche per ciò che concerne l'esercito vero e proprio. Infatti, dal 2014 circa il 20% delle forze armate ucraine è costituito da donne, alle quali sono garantiti gli stessi diritti degli uomini. Inoltre, dal 2019, con l'arrivo al potere di Zelensky, il numero di donne presenti all'interno degli schieramenti militari

⁵¹⁶ Ibidem.

⁵¹⁷ Cfr. NATELLA, *L'ex Miss Ucraina, Anastasiia Lenna in guerra, si unisce ai combattenti per difendere il paese dai russi*, 2022, disponibile su: https://www.ilmattino.it/societa/persona/l_ex_miss_ucraina_anastasiia_lenna_guerra_si_unisce_ai_combattenti_difendere_paese_dai_russi_foto-6531165.html

⁵¹⁸ Ibidem.

⁵¹⁹ Cfr. PONOMAREVA, O., FERTILIO, D., *Lettere dal Donbass: le voci e i volti della guerra in Ucraina*, Lettere dal Donbass, 2022, pp. 1-63.

⁵²⁰ Ibidem.

⁵²¹ Cfr. ZENELI, *L'impegno delle donne per l'Ucraina democratica*, 2022, disponibile su: <https://www.affarinternazionali.it/donne-guerra-ucraina/>

è aumentato ancora di più, così come è accresciuta la percentuale femminile presente in ambito ministeriale, toccando la quota di 86 parlamentari donne (circa il 20%), una cifra mai raggiunta in passato.⁵²² L'8 marzo 2022, in occasione della festa della donna e a poche settimane dall'inizio della cosiddetta "Operazione Speciale" della Russia, la deputata ucraina Maria Mezentseva ha ribadito la notevole presenza delle donne nelle retrovie dell'esercito ucraino. In una discussione con i partecipanti del Parlamento Europeo ad un seminario sui diritti delle donne, la Mezentseva ha sostenuto la tesi secondo cui le donne ucraine non avessero più tempo per la disperazione, ma solamente per l'azione effettiva sul campo di battaglia, in vista della vittoria finale. Dunque, ancora una volta il ruolo delle donne all'interno di un conflitto molto cruento viene posto in evidenza, così come la forza femminile di lotta e resilienza e, soprattutto, di sostegno verso il proprio popolo e verso i propri schieramenti militari.⁵²³

3.4.4 I corridoi umanitari

Il conflitto in Ucraina ha posto in evidenza anche il concetto peculiare di "corridoio umanitario"⁵²⁴ Infatti, il diritto internazionale predispone il sostegno nei confronti della popolazione civile mediante la creazione di appositi corridoi umanitari che consentano il transito di soggetti la cui incolumità è messa a rischio dagli scontri bellici, ma anche il passaggio di beni di prima necessità fondamentali per il sostentamento dei civili che si trovano nelle immediate vicinanze del teatro di guerra.⁵²⁵ Tuttavia, la loro creazione non è mai di facile attuazione. Infatti, nel momento in cui scoppia un conflitto (come nel caso di quello russo-ucraino), la popolazione civile si trova costretta a dover fuggire in poco tempo dalle loro abitazioni, necessitando al contempo di beni di prima necessità per poter sopravvivere.⁵²⁶ A questo proposito, la Convenzione di Ginevra ha adottato una serie di risoluzioni in favore di popolazioni colpite da eventi catastrofici di vario tipo (tra cui rientrano i conflitti armati).⁵²⁷ Tuttavia, tranne nel caso in cui vengano adottate dal Consiglio di sicurezza, tali risoluzioni non presentano valenza giuridica obbligatoria, ma allo stesso tempo disciplinano degli interventi diretti di comune accordo con il diritto internazionale umanitario. Per porre un esempio,

⁵²² Cfr. KALASHNYK, *Record di donne nel nuovo parlamento*, 2019, disponibile su: <https://www.radiobullets.com/rubriche/ucraina-record-di-donne-nel-nuovo-parlamento/>

⁵²³ Ibidem

⁵²⁴ Cfr. FUSELLI, *Corridoi Umanitari, gli effetti della guerra in Ucraina*, 2022, disponibile su: <https://www.piuculture.it/2022/12/corridoi-umanitari-gli-effetti-della-guerra-in-ucraina/>

⁵²⁵ Cfr. TONOLO, S., *Neutralità e non intervento nel diritto internazionale attuale*, 2017, pp. 131-146.

⁵²⁶ Ibidem.

⁵²⁷ Cfr. FERRANTE, E., *Conflitti armati e diritto umanitario*, 2003, pp. 1000-1011.

una di queste risoluzioni è la 131/1988, che garantisce un indispensabile accesso alle vittime.⁵²⁸ L'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proposto, in una risoluzione successiva (A45/100 del 1990)⁵²⁹ l'introduzione dei corridoi umanitari quali varchi in cui muoversi in sicurezza per consentire il passaggio da un luogo all'altro dei profughi, oppure per portare loro viveri e materiali di tipo sanitario. Uno degli enti che è in ogni caso autorizzato a recarsi nei luoghi dove sono presenti dei conflitti armati è la Croce Rossa: infatti, il diritto umanitario prevede che i feriti e i malati ricevano le adeguate cure e protezione.⁵³⁰ Dunque, tale ente rappresenta il movimento internazionale più idoneo ad intervenire in questi contesti, all'interno del quale lavorano degli operatori sanitari e umanitari che possiedono delle specifiche competenze in materia di assistenza e cura. Come sostenuto dai vertici dell'organizzazione, nel corso del conflitto in Ucraina la Croce Rossa ha sostenuto dei dialoghi con entrambe le parti in causa, sia quella ucraina che quella russa, sostenendo la tesi secondo cui la propria missione non è quella di partecipare alle controversie, bensì portare aiuti alle persone.⁵³¹ Il conflitto in Ucraina, sin dalle sue prime battute nel febbraio 2022, ha visto l'enorme sforzo da parte di molte nazioni nel fornire sostegno alla popolazione civile, sotto forma di ingenti stanziamenti di denaro che hanno riguardato sostegni umanitari di ogni tipo, coadiuvati dall'azione delle Nazioni Unite.⁵³² La Croce Rossa, insieme alle varie organizzazioni umanitarie presenti sul territorio ucraino e nei paesi limitrofi (come Romania, Polonia, Slovacchia), ha rappresentato sin da subito il tramite attraverso cui molti ucraini (soprattutto coloro affetti da un quadro clinico patologico) sono riusciti a lasciare la propria terra per giungere all'interno del territorio UE e ricevere le cure del caso.⁵³³ I corridoi umanitari in Ucraina, però, non hanno mai funzionato del tutto. Essi sono stati siglati soprattutto tra i sindaci delle città ucraine invase e i membri dell'esercito russo, ma quasi sempre, con rare eccezioni, nel momento in cui ha avuto inizio il processo di transizione da un luogo ad un altro dei profughi (oppure, al contrario, con l'arrivo di camion contenenti beni di prima necessità per la popolazione ucraina colpita), si sono verificati degli attacchi da parte dei soldati del Cremlino, i quali hanno impedito il tanto atteso passaggio all'interno del corridoio umanitario.⁵³⁴ Ancora una volta, in

⁵²⁸ Cfr. DOMESTICI, M. J., *Azione umanitaria: uno scopo per la responsabilità di proteggere: parte II: responsabilità di proteggere: un dispositivo legale pronto per l'uso*, Goettingen J. Int'l L. 2, 2010.

⁵²⁹ Ibidem.

⁵³⁰ Cfr. GIANFORMAGGIO, L., *Diritti umani e guerra*, in *Diritti umani e uso della forza*, Profili di diritto costituzionale interno, 1999.

⁵³¹ Cfr. CROCE ROSSA ITALIANA, *Ucraina l'azione della CRI nel cuore del conflitto e su scala globale a oltre 6 mesi dall'inizio del conflitto*, 2022, disponibile su: <https://cri.it/2022/09/14/ucraina-lazione-della-cri-nel-cuore-del-conflitto-e-su-scala-globale-a-oltre-6-mesi-dallinizio-della-crisi/>

⁵³² Ibidem.

⁵³³ Ibidem.

⁵³⁴ Ibidem.

tale contesto l'esempio principale da portare alla ribalta è rappresentato dalla città di Mariupol, uno dei primi luoghi in cui sono stati organizzati dei corridoi umanitari che, alla fine, si sono rivelati disastrosi.⁵³⁵ In questa città, infatti, la manovra di creazione di un corridoio umanitario si è rivelata sin da subito fallimentare, in quanto l'esercito russo in possesso della città non ha permesso il trasferimento dei cittadini ucraini verso altri luoghi della nazione. Anzi, secondo le testimonianze, si sono verificati veri e propri casi di deportazione in terra russa, contro la volontà della popolazione coinvolta in tale processo costringitivo.⁵³⁶ La Russia, seguendo gli incipit dell'incessante propaganda proposta agli occhi dei suoi cittadini e del mondo intero, ha affermato che l'introduzione di corridoi umanitari da parte dell'Ucraina abbia solamente rappresentato un pretesto per trasportare, nelle zone di massimo conflitto (soprattutto a Mariupol) interi camion colmi di armi, che sarebbero state consegnate ai militari ucraini per cercare di ottenere una svolta nei combattimenti sul campo. Il dibattito internazionale sui corridoi umanitari in Ucraina ha sempre visto la presenza di giornalisti, analisti e storici che hanno affermato l'assoluta importanza dell'organizzazione di tali forme di sostegno nei confronti della popolazione civile colpita dalla brutalità della guerra.⁵³⁷ Nei fatti, però, i corridoi umanitari si sono dimostrati meno efficaci di quanto previsto dalla comunità internazionale. Come sostenuto da Marco Sassoli, professore svizzero di diritto umanitario, intervistato dalla tv nazionale, i corridoi umanitari rappresentano un fattore di rischio in maggior misura rispetto ai vantaggi che portano o hanno portato. Secondo la sua opinione, la creazione di corridoi umanitari condurrebbe verso dei vantaggi solamente nel caso in cui venissero portati aiuti alla popolazione civile.⁵³⁸ Nel caso in cui, invece, essi servano al trasporto e all'evacuazione delle persone, creerebbero dei problemi di notevole importanza, prima di tutto per l'enorme quantità di sfollati che dovrebbero essere accolti da altre nazioni e andrebbero ad affollare i centri di soccorso, ma anche perché, così facendo, le città rimarrebbero vuote e l'esercito russo potrebbe, a quel punto – come in effetti ha fatto, soprattutto nel caso di città come Mariupol e Severdonetsk – attaccare ancor di più le città, giustificandosi con il non aver colpito i civili e, di conseguenza, non aver infranto il diritto umanitario.⁵³⁹

⁵³⁵ Ibidem.

⁵³⁶ Cfr. PRESTIGIACOMO, *Sindaco di Mariupol: i russi deportano i nostri cittadini in Siberia*, 2022, disponibile su: <https://europa.today.it/attualita/russia-deporta-ucraini-siberia.html>

⁵³⁷ Ibidem.

⁵³⁸ Cfr. SOSSOLI, *I corridoi umanitari sono un rischio*, 2022, disponibile su: <https://www.rsi.ch/news/mondo/I-corridoi-umanitari-sono-un-rischio-15138022.html>

⁵³⁹ Ibidem.

CONCLUSIONI

È possibile concludere che dalla seconda guerra mondiale ad oggi sono stati fatti numerosi passi in avanti circa la protezione delle donne durante i conflitti armati, soprattutto grazie alla nascita del diritto internazionale umanitario e al riconoscimento della violenza sessuale come la più grande violazione dello stesso. In tal senso, negli ultimi settant'anni, gli sforzi della comunità internazionale hanno portato ad una valorizzazione della componente femminile portando ad un cambiamento radicale rispetto al passato, poiché evidenziano una problematica che per anni è stata fortemente ignorata, ovvero quella degli abusi sessuali considerati come una conseguenza naturale dei conflitti. In particolare, numerose sono state le misure a tutela delle donne che venivano adottate a livello internazionale per contrastare tale fenomeno, come, la Convenzione di Ginevra e le Risoluzioni delle Nazioni Unite, che hanno sicuramente influito sul miglioramento della condizione femminile, ma un momento di svolta si avrà soltanto nel momento in cui anche gli stati saranno pronti ad adottare politiche interne volte a combattere le disuguaglianze fra uomo e donna e garantire l'accesso a quest'ultime in tutti i settori sociali. Nonostante siano trascorsi poco più di vent'anni dalla celebre risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, su "Donne, Pace e Sicurezza", quest'ultime hanno ancora diverso lavoro da fare al fine di eliminare ogni forma di discriminazione nei confronti delle figure femminili durante i conflitti armati e incentivare la loro partecipazione nei processi di pace. In particolare, una delle problematiche maggiori al giorno d'oggi, per contrastare il fenomeno degli abusi sessuali, riguarda proprio la mancata inclusione della componente femminile nelle operazioni *peacekeeping*, pertanto finché non sarà possibile raggiungere questo risultato sarà difficile avere una protezione completa ed efficace delle donne in tutti gli stadi del conflitto. Ad ogni modo, se da una parte gli impegni degli organismi internazionali hanno sempre cercato di tutelare le donne durante i conflitti armati, dall'altro le guerre non hanno mai smesso di esistere e con esse nemmeno il fenomeno delle violenze sessuali, così com'è accaduto negli anni Novanta (i c.d. anni terribili), durante i tragici eventi in ex Jugoslavia e in Ruanda, che hanno portato a delle gravissime crisi umanitarie. In conclusione, è possibile dedurre la gravità del problema anche dall'attuale guerra in Ucraina (ancora in corso dal 24 febbraio 2022), dove lo stupro di massa ha rappresentato la principale arma e strategia di guerra utilizzata dell'esercito russo per la conquista dei territori ucraini, che evidenzia come la strada per garantire un'effettiva protezione delle donne è ancora molto lunga, nonostante ci siano stati diversi miglioramenti.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

AEBISCHER, T., *Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ed il Diritto Internazionale Umanitario*, p.p. 30- 37, 2003.

AFFUSO, GIUNGATO, O. L., *Il conflitto in scena. Il racconto della guerra russo-ucraino nella logica memetica e performativa*, Hermes, Journal of Communication, p.p. 7-54, 2022.

ALCARO, R., *Le Missioni PESD, Operazioni, Strutture e Capacità*, p. 3, 2006

ALISON, M., *Wartime Sexual Violence: Women's Human Rights and Questions of Masculinity*, in *Review of International Studies*, p. 79, 2007.

ANDRELINI, S., *Women, Peace and Security: A policy Audit. From the Beijing Platform for Action to UN Security Council Resolution 1325 and Beyond*, p.p.10 – 20. 2001.

ANGIOI, S., *Sexual Exploitation and Abuse nel Peacekeeping delle Nazioni Unite: analisi della strategia di contrasto tra prevenzione e repressione degli illeciti*, p.p. 2 -5, 2018.

ANHOLT, R.M., *Understanding Sexual Violence in Armed Conflict: cutting ourselves with occam's razor*, p. 2, 2016.

ANTONIONI, L., *La Guerriglia Nel Diritto*, Rivista Di Studi Politici Internazionali, vol. 67, no. 2 (266), p.p. 269–78, 2000.

ARCARI, M., *L'attribuzione allo Stato di atti di genocidio nella sentenza della Corte internazionale di giustizia nel caso " Bosnia-Erzegovina c. Serbia*, 2007, pp. 1000-1014.

ARENAS HIDALGO, N., *Il sistema di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La direttiva 2001/55/CE*, p.p. 1276 – 1300, 2005.

BARGUES, P., *La ONU y la idea de «sostener la paz» en un mundo multipolar*, Revista Española de Derecho Internacional 72.2, p.p. 341-349, 2020.

BASTIANELLI, R., *Chi ha detto no all'indipendenza del Kosovo*, Informazioni della Difesa 2, p. 3 2009.

BELLEZZA, S. A., *La guerra della Russia contro l'Ucraina come progetto genocidiario*, p.p. 33-37, 2022

BELVISI, F., *Donne, Guerre e Violenza*, p.p. 375-376, 2017.

BETTANIN, F., *Pro e contro Stalin. La destalinizzazione in URSS*, Storia-Studi e Ricerche, Franco Angeli, Milano, p.p. 50 – 61, 1988.

- BETTI, M., *Lo stupro nel diritto internazionale penale*, Questione Giustizia, FrancoAngeli, p.p. 70-80, 2001.
- BIANCHI, LOTTO, M., *Lo Stupro come Tortura*, p.p. 8-9, 2016.
- BRIZIO, C., *La convenzione di Ginevra del 1949*, Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche 43, 1991.
- BOGGERO, G., *Prime riflessioni sul diritto all'autodeterminazione della Crimea e di Sebastopoli nella crisi costituzionale dell'Ucraina*, p.p. 1-9, 2014.
- BONFANTI, A., *Il diritto alla protezione dei dati personali nel Patto internazionale sui diritti civili e politici e nella Convenzione europea dei diritti umani: similitudini e difformità di contenuti*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, Franco Angeli, Milano, 5, p. 3, 2011.
- BRATELS, LEE, LUSAMBA, S. S., *Caratteristiche dei Partecipanti e della Narrazione Associate ai Membri della Comunità Ospitante che Condividono Esperienze di Sfruttamento e Abuso Sessuale Perpetrato dai Peacekeeper nella Repubblica Democratica del Congo*, p.p. 2 – 12, 2021.
- BRESSAN, M., *La privatizzazione della guerra come strumento ibrido: il caso della Wagner*, p.p. 151-163, 2022.
- BUCHOWSKA, N., *Violated or Protected. Women's rights in armed conflicts after the Second War World*, in *International Comparative Jurisprudence*, p.p. 74-75, 2016.
- BUKKVOL, T., *Perché Putin è andato in guerra: ideologia, interessi e processi decisionali nell'uso russo della forza in Crimea e nel Donbass*, *Politica contemporanea* 22.3, p.p. 267-282, 2016.
- CABRERA – BALLEZA, M., *Security Council Resolution 1325: civil society monitoring report*, p.p. 8-9, 2014.
- CALZINI, P., *Il Caso della Crimea: Autodeterminazione, Secessione e Annessione*, 2014, p. 813.
- CAMILLOTTI, S., *Srebrenica, l'impegno delle donne in nero per non dimenticare*, p. 295, 2011.
- CANEVERO, A., *Bambini che sopravvivono alla guerra: percorsi didattici e di incontro tra Italia, Uganda, Ruanda e Bosnia*, Vol. 27. Edizioni Erickson, 2001.
- CANTONE, S., MOSCATELLI, O., *Ucraina, anatomia di un terremoto: Come la fragile politica estera dell'Unione Europea ha scatenato la Russia di Putin, svegliato Obama e la Nato e rafforzato il ruolo della Cina*, Vol. 42, GoWare, 2014.
- CAPPALÀ, FRESU, B.R., *Donne e Grande Guerra: lingua e stile nei diari delle crocerossine: il caso di Sita Camperio Meyer*, *Donne e Grande Guerra*, p.p. 1-176, 2018.
- CASSESE, A., *Lineamenti di Diritto Internazionale Penale, II Diritto Processuale*, p.p. 20 – 25, 2005.
- CASSESE, A., CHIAVARIO, M., DE FRANCESCO, G., *Problemi attuali della giustizia penale internazionale*, Giappichelli, Torino, 2005.

- CASTRONOVO, R., *Origini, Storia ed Evoluzione del Diritto Internazionale Umanitario*, p.12, 2016.
- CATALUCCIO, F. M., *Conoscere la storia per capire il presente: il caso Ucraina*, p.p. 5-10, 2022.
- CELLAMARE, D., *Russia, Ucraina ed Europa, il braccio di ferro del gas*, 2009, p. 1.
- CHIODI, ROSSINI, L. A., *La Guerra ai Civili nella Guerra di Bosnia Erzegovina 1992-1995*, p. 240, 2011.
- CHUN, SKJELSBÆK, S.I., *Sexual Violence in Armed Conflicts*, 2010, p.1.
- CIMIOTTA, E., *Le reazioni alla sottrazione della Crimea all'Ucraina. Quali garanzie del diritto internazionale di fronte a gravi illeciti imputati a grandi potenze?*, *Diritti umani e diritto internazionale* 2, p.p. 491-504, 2014.
- COLOMBO, A., *La lunga alleanza. La Nato tra consolidamento, supremazia e crisi*, Franco Angeli, Milano, p.p 29 -32, 2000.
- CONFORTI, B., IOVANE, M., *Diritto internazionale*, Editoriale scientifica, 1997.
- COSTI, M., FRONZA, E., *Il diritto penale internazionale: nascita ed evoluzione*, Introduzione al diritto penale internazionale, 2016.
- DE BERNARDI, C., *Molia Sam ih da me ubiju: voci di donne vittime di violenza durante le guerre degli anni Novanta in Bosnia*, p. 114, 2018.
- DE STEFANI, P., *La Normativa Penale Internazionale per Violazione dei Diritti Umani, il Caso dei Crimini Contro le Donne*, p.p. 6, 20, 2000,
- DEL VECCHIO, A. M., *Il sistema dell'ONU alla prova della realtà internazionale. Considerazioni relative*, *Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche* 57.4, p.p. 395-441, 2006.
- DEGANI, P., *Condizione femminile e Nazioni Unite, Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, p.p. 53-55, 2010.
- DEGANI, P., *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, *Centro di studi e formazione sui diritti della persona e dei popoli*, Università di Padova, 2000.
- DEGANI, P., *Donne, Diritti Umani e Conflitti Armati*, la questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale, p.11, 2000.
- DEGANI, P., *Nazioni Unite e 'genere': Il Sistema di Protezione Internazionale dei Diritti Umani e delle Donne*, p.p. 5-6, 2001.
- DOMESTICI, M. J., *Azione umanitaria: uno scopo per la responsabilità di proteggere: parte II: responsabilità di proteggere: un dispositivo legale pronto per l'uso*, p.p. 35- 42. 2010.
- DUNDOVICH, E., *Goodbye Europa: la Russia di Putin e il difficile rapporto con Bruxelles*, *Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche*, p.p. 539-547, 2005.

- ELLIOT, H., *La prospettiva etica nella Conferenza ONU di Pechino sulla donna*, *Medicina e Morale* 44.6, p.p. 1175-1182, 1995.
- ENGLEHART, MILLER, S., *L'effetto CEDAW: l'impatto del diritto internazionale sui diritti delle donne*, *Giornale dei diritti umani*, p.p. 22- 47, 2014.
- FERGUSON, R., *Masculinity and War*, in *Current Anthropology*, p. 112, 2021.
- FERRANTE, E., *Conflitti armati e diritto umanitario*, in *Affari sociali internazionali*, Fascicolo 3, Milano, Franco Angeli, p.p. 1-11, 2003.
- FERRARI, A., *Una nuova Guerra Fredda per il Caucaso? Scenari internazionali dopo il conflitto in Ossezia*, *Il Caucaso in una prospettiva europea*, ISPI, p.p. 118-142, 2008.
- FERTILIO, PONOMAREVA, D.O., *Lettere dal Donbass: le voci e i volti della guerra in Ucraina*, *Lettere dal Donbass*, p.p. 1-63, 2022.
- FOLCO BIAGINI, A., *L'Ucraina nel processo di ricostruzione della sfera d'influenza russa*, p.p. 217-224, 2014.
- FOLITI, C., *L'Ucraina tra identità reali e strumentali*, p.p. 169-179, 2014.
- FORADORI, P., *La costruzione di un ordine democratico globale: le operazioni di peacekeeping dell'ONU e la promozione della democrazia*, *Rivista italiana di scienza politica*, 37.1, pp. 85-112, 2007.
- FOSSATI, F., *L'evoluzione del conflitto in Ucraina e le proposte di risoluzione*, 2022, p. 179.
- GALBREATH, D. J., *L'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)*, Routledge, p.p.16- 17, 2007.
- GARDAM, G., *Women Human Rights and International Humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, p. 421, 1998.
- GENNA, G.D., *Essere Bambini in Ruanda: storie di un genocidio*, p.p. 157- 158, 2017.
- GIACOMETTI, V., *Lo Stupro come Attuazione del Genocidio, il caso Akayesu*, p. 10, 2022.
- GIANFORMAGGIO, L., *Diritti umani e guerra*, in *Diritti umani e uso della forza*, *Profili di diritto costituzionale interno*, p.p. 23-28,1999.
- GIOFFREDI, G., *Donne, pace e sicurezza: a vent'anni dalla "The Women, Peace and Security Agenda (WPS Agenda)" delle Nazioni Unite*, *Eunomia, Rivista semestrale di Storia e Politica Internazionali* 1-2, p.p. 47- 62, 2022.
- GIORDANO, S., *La Nato e l'Europa un punto di situazione*, ministero della difesa, p.p. 10 – 12, 2006.
- GIEGERICH, W., *Gestione delle crisi militari europee*, *Studia Diplomatica*, p. p. 37-42, 2009.

- GIOLO, O., *Le Donne, La Guerra e le Parabole dell'Emancipazione, una critica giusfemminista*, p.p. 381-384, 2017.
- GOKALP. K., *Armed Conflicts and Sexual Violence Against Women: an inevitable accompaniment*, p. 2, 2014.
- GRASSI, M., RICIFARI, R., *Gli accordi conclusi ei rapporti instaurati in vista e dopo lo smembramento dell'Unione sovietica*, p.p. 1-2, 2022.
- GREENWOOD, C., *Il rapporto tra ius ad bellum e ius in bello*, *Rassegna di studi internazionali*, p.p. 221-234, 1983.
- GROTH, KOENIG, LINCOLN, L.A.R., *The Jurisprudence of Sexual Violence*, in *Sexual violence & Accountability Project Working Paper Series*, p.p. 2-3, 2011.
- HERMAN, S., *The Srebrenica Massacre, evidence, context, politics*, p. 10, 2011.
- HYDE, KOLB, R.R., *An introduction to the International Law of Armed Conflicts*, p. 40, 2008.
- INGRAVALLO, I., *Donne, Pace e Sicurezza secondo l'agenda del Consiglio di Sicurezza dell'Onu*, p.p. 2- 20, 2016.
- JOURDAN, L., *Repubblica Democratica Del Congo, una Guerra Multidimensionale*, p.p. 207-212, 2022.
- KALLEMBERGER, M., *International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in situations of Violence*, In *International Review of Red Cross*, p. 654, 2003.
- KOBZAR, S., *Ukraine's Party of Regions: domestic and foreign policy objectives*, 2009, p.p. 1-2.
- KOENIG, LINCOLN, GROTH, A. S., *The Jurisprudence of Sexual Violence*, in *Sexual violence & Accountability Project Working Paper Series*, 2011, p.p. 2-3.
- KOVALOSKA, A., *Rape of Muslim Women in Wartime Bosnia*, p.p. 933 – 936, 1997.
- LATTANZI, F., *Il Contributo della Giurisprudenza del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia all'Interpretazione della Nozione di Genocidio in particolare alla luce dei casi Karadzic e Mladic*, p.p. 169- 172, 2013.
- LIGUSTRO, A., *Sessant'anni dell'Italia all'ONU: per una celebrazione senza retorica*, *Diritto pubblico comparato ed europeo*, p.p. 3-12, 2016.
- LOMBARDI, M., *Russia-Ucraina: oltre la Guerra Ibrida, verso il Techno-Cognitive Warfare, Sicurezza, terrorismo e società*, p.p. 7-11, 2022.
- MAC FAUL, M., *Putin, il putinismo e le determinanti interne della politica estera russa*, *Sicurezza internazionale* 45.2, 2020, p.p. 95-139.
- MARINELLO, M., *Lo Stupro come Arma di Guerra, da Eventualità Necessaria a Crimine Internazionale*, p.p. 7-15, 2016.

- MARIOTTI, I., *Conflitti, Violenze di Genere e Sicurezza Ambientale*, p. 22, 2019.
- MASCIADRI, M., *L'Unione Europea e la promozione dei diritti umani*, p.p. 20-31, 2009.
- MATTUCCI, N., *Diritti delle Donne come Diritti Umani: il femminismo giuridico*, p.p. 6-7, 2011.
- MAZZARESE, T., *Interpretazione e traduzione del diritto nello spazio giuridico globale*, *Diritto & Questioni Pubbliche* 8, 2008.
- MELLANO, ZUPI, M.M., *Economia e politica della cooperazione allo sviluppo*, Laterza, Roma, p. 41, 2007.
- MINA, M.F., *Riflessioni sulla Condizione Giuridica delle Donne nella Società Islamica*, p.1, 2016.
- MONTAGNESE, V., *Nuovi strumenti a tutela delle donne migranti vittime di violenza: le modifiche introdotte al d. lgs. 286/1998 sulla base delle indicazioni contenute nella Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa: analisi comparativa con il modello statunitense*, 2014.
- MONTUORO, U., *Il nuovo 'intelligence' dei diritti umani. Inedite architetture di prevenzione e sicurezza nell'impiego dei caschi blu*, *Rivista di studi politici internazionali*, p.p. 553-567, 2011.
- MURA, A., 1995-2020: *i venticinque anni dalla conferenza mondiale sulle donne di Pechino*, p. 2, 2020.
- NICASI, S., *Vulnerabilità/Resilienza*, *Psiche* 7.1, p.p. 5-22, 2022.
- NOTAR, S.A., *Peacekeepers as Perpetrators: Sexual Exploitation and Abuse of Women and Children in the Democratic Republic of the Congo*, p. 423, 2006.
- NOVI, C., *Il ruolo dell'Unione europea nella crisi ucraina. I limiti al sistema di rappresentanza esterna dell'Unione e l'azione di supplenza svolta dagli Stati: gestione coerente o in contrasto con i Trattati istitutivi?*, *Ordine Internazionale e Diritti Umani* 5, p.p. 934-957, 2015.
- NOWROJEE, B., *Your Justice is Too Slow: Will the ICTR fail Rwanda's Rape Victims?*, p.13, 2005.
- O'CONNELL, M.E., *Historical development and legal basis*, in FLECK (ed.), *The handbook of International Humanitarian Law*, III ed., Oxford, p. 1, 2013.
- OMOROGBE, E.Y., *The African Union, Boko Haram and Women in crisis*, p.p. 4 – 26, 2017.
- ORRÙ, E., *Donne, Pace e Sicurezza*, A.d.D.U., p.p. 1-3, 2022.
- ONIDA, T., *Risoluzione A/res/67/146 dell'Assemblea Generale Onu: intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili*, *Risoluzione A/res/67/146 dell'Assemblea Generale Onu: intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili*, p.p. 260-267, 2014.
- PALADINI, L., *Sulla cooperazione fra l'UE e l'ONU nella gestione delle crisi internazionale*, p.p. 1-28, 2021.

- PALUMBO, I., *Tribunali Penali Internazionali ad hoc ad una Corte Permanente Internazionale*, p.p. 14 -17, 2000.
- PAPPALARDO, M.M., *Donne Pace e Sicurezza il terzo piano nazionale italiano 2016*, p.p. 10-43, 2016.
- PEDRAZZI, M., *L'aggressione russa all'Ucraina, l'Europa e la comunità internazionale*, EUROJUS, 2022, p.p. 1-5, 2022.
- PELOSI, G., *Il divieto dell'uso della forza e la problematica relativa alle possibili eccezioni non previste espressamente dalla Carta delle Nazioni Unite*, p.1, 2008.
- PICCIN, G., *Storia della Jugoslavia Socialista*, p.10, 2004.
- POGGI, Z., *Sanzioni, si apre una nuova era?*, 2022.
- POLI, L., *La tutela dei diritti delle donne e la violenza sessuale come crimine internazionale: evoluzione normativa e giurisprudenziale*, (2009, pp. 1000-1021.
- POMERANZI, B., *MGF nel quadro dei diritti umani: il caso delle Raccomandazioni Generali e del Monitoraggio del Comitato CEDAW*, FGM/C: FROM MEDICINE TO CRITICAL ANTHROPOLOGY, p.p. 5 – 24, 2018.
- PENKOVA, T., *Scenari dopo le Elezioni Presidenziali in Ucraina per il paese e per le relazioni con Mosca e Bruxelles*, 2010, p. 2.
- RECCHIA, G., *La Convenzione di Ginevra per l'istituzione di una Corte penale internazionale sul terrorismo. Un documento da tornare a leggere*, Il Politico, p.p.115-129, 1997.
- RONZITTI, N., *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Torino, 2017.
- ROSCINI, M., *Le Operazioni di Mantenimento della Pace delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni Regionali*, p.p. 1 -5 1997.
- ROSSI, E. A., *L'autodeterminazione dei popoli tra jus cogens ed efficacia dei trattati in un recente accordo dell'Unione europea*, Studi Urbinati, A-Scienze giuridiche, politiche ed economiche 67.3-4, 2016, pp. 419-445.
- ROVEDA, R., *Ucraina e Russia alle radici del conflitto*, 2022. p.p. 1-3.
- SALVA', C. L., *Sfruttamento sessuale e abusi da parte delle forze di pace delle Nazioni Unite*, Barcellona. Pubblicazioni CEI Affari Internazionali, 2015.
- SAMMARTINO, L., *Protezione Dei Luoghi Di Cura in Siria: Luci Ed Ombre Del Diritto Internazionale*, Rivista OIDU-Ordine internazionale e diritti umani, p.p. 8-16, 2017.
- SCOLART, D., *Le Donne e la Guerra nella Prospettiva Islamica*, 2017, p. 62.
- SHINDLER, D., *Le Comité International de la Croix Rouge et les droits de l'homme*, in Revue Internationale de la Croix Rouge, p. 3, 1979.

SINAGRA, A., *In difesa della sovranità dello stato*, Cross Border Journal for International Studies 2.4, 2017, p.p. 7-16, 2017.

SPEROTTO, F., *La salvaguardia dei diritti dell'uomo durante i conflitti armati e le operazioni militari*, p. 3, 2015.

TANCREDI, A., *Crisi in Crimea, referendum ed autodeterminazione dei popoli*, Diritti umani e diritto internazionale 2, p.p. 480 – 490, 2014.

TARANTINO, M., *Il diritto internazionale umanitario e la tutela delle vittime di tensioni e disordini interni*, p.p. 41- 42, 2002.

TESTAMENTI, S., *Proteggere i civili: gli obblighi delle forze di pace*, Oxford University Press, 2009.

The Human Rights Watch, *The War within the War: Sexual Violence Against Women and Girls in Eastern Congo*, 2002, p.p. 5-6.

TONOLO, S., *Neutralità e non intervento nel diritto internazionale attuale*, p.p. 131-146, 2017.

TRAMBALLI, U., *La politica estera italiana*, p.p. 139-149, 2019.

TRIMARCHI, C., *La risoluzione 1820 dell'Onu contro i crimini sessuali di guerra: un profilo storico*, p.p. 229-240, 2017.

VAN WIERINGEN, K., *To Counter the Rationality of Sexual Violence: existing and potential policies against the genocidal use of rape as a weapon of war in the Democratic Republic of Congo*, p. 3, 2020.

VECCHIONI, B., *Il Ruolo delle Donne nei Processi di Pace, l'Agenda delle 'Donne Pace e Sicurezza': evoluzione, attuazione e prospettive future*, p. 35, 2021.

VENTURINI, G., *L'integrazione della Prospettiva di Genere nelle Operazioni Internazionali*, p.p. 12-18, 2019.

VERWIMP, P., *Development Ideology the Peasantry and Genocide: Rwanda represented in Habyarimana's speeches*, p. 3, 2013.

VITALE, A., *Il Conflitto Russo – Ucraino, la geopolitica di Eugenio Di Rienzo*, 2015, p.p. 383 – 384.

VITÈ, S., *Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations*, In international Review of the Red Cross, p.p. 70-71, 2009.

VOZZI, G., *La questione femminile nelle nazioni unite. Dal decennio delle donne al UN Women*, p. 30, 2010.

ULF, W., *La trasformazione fallita della Russia: il potere del KGB/FSB da Gorbaciov a Putin*, Giornale internazionale di intelligence e controspionaggio 27.4, p.p. 666-686, 2014.

UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale, applicazione delle clausole di esclusione: articolo 1 F della convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati*, p.p. 2-11, 2002.

WILSON, A., *The Ukrainians: Unexpected Nation*, 2015, p. 314.

ZAGATO, L., *La protezione dei civili nei conflitti armati*, in *Rivista telematica di studi sulla memoria femminile*, p. 222, 2010.

ZAGREBELSKY, V., *La prevista adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, *Europeanrights.eu*, 19, p. 12, 2007.

ZANIBONI, E., *In Tema di Illeciti Commessi dal Personale Impiegato nelle missioni peacekeeping delle Nazioni Unite, brevi riflessioni alla luce della prassi*, in *archivio penale*, p. 3, 2020.

ZAPPALÁ, S., *La giustizia penale internazionale crimini di guerra contro l'umanità: da Norimberga alla Corte Penale Internazionale*, p.p. 3-27, 2016.

DOCUMENTI E RISOLUZIONI

Accordi di Lusaka del 16 settembre 1999. C-54/114
http://publications.europa.eu/resource/ellar/15e71f67-b56a-4bf8-af42-36d697ce0717.0008.01/DOC_41

African Union, About the African Union, disponibile su: <https://au.int/en/overview>
Council of the European Union, Joint statement on the UN – EU Cooperation in Crisis Management, 2007. file:///Users/macbook/Downloads/EU-UN%20STATEMENT%202007.pdf

Bollettino del Genocidio della seconda settimana dal 14 aprile 1994 al 20 aprile 1994. Disponibile su: <http://www.benerwanda.org/?p=841>

Case Concerning the Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 2007.
https://www.tjssl.edu/slomansonb/10.1_Bosnia_v_FRYGeno.pdf

General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, adottata dal Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne il 14 luglio 2017.

L'ex Jugoslavia in guerra, disponibile su:
<https://www.icpontesanpietro.edu.it/attachments/article/148/L%E2%80%99ex%20Iugoslavia%20in%20guerra.pdf>

MONUC, Repubblica Democratica del Congo, 2015, disponibile su:
<https://www.archiviadisarmo.it/view/s9P0luaDosWN3Y5ce2UAPx3JOiWojMqfT2viesy0HE/monuc-rep-dem-congo-2015-.pdf>

North Atlantic Treaty Organization, Washington, DC, 4 aprile 1949. <https://www.nato.int/>

Organizzazione Mondiale della Sanità, *Gender and Health*, disponibile su:
https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1

Organizzazione Mondiale della Sanità, *Respect Women, preventing violence against women*, p.5, 2019.

OSCE, Ukraine Presidential Election, osce/odihr election observation mission final report, 2004, disponibile su: <https://www.osce.org/files/f/documents/5/f/14673.pdf>

OSCE, General framework agreement for peace in Bosnia Erzegovina, December 1995, <https://www.osce.org/files/f/documents/e/0/126173.pdf>

Peace Agreement between the Government of the Republic of Rwanda and the Rwandese patriotic front, August 1993.

https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/RW_930804_PeaceAgreementRwanda-RwandesePatrioticFront.pdf

Pechino +20 la piattaforma d'azione (BPFA) e l'Unione Europea, donne e conflitti armati, disponibile su: file:///Users/macbook/Downloads/e_mh0415022itc.pdf

Plan of Action in Report of the World Conference on the International Women's Year, 1975, E/CONF.66/34

Progetto di articoli sulla responsabilità dello stato della commissione del diritto internazionale, 2001. <https://docenti.unimc.it/fl.marongiubuonaiuti/teaching/2015/14423/files/testi-normativi-di-riferimento-generale/progetto-di-articoli-sulla-responsabilita>

Relazione del Parlamento Europeo sulla situazione delle donne nei conflitti armati e il loro ruolo quanto alla ricostruzione e al processo democratico nei paesi in situazioni di post-conflitto, 2006, A6-0159/2006

Resolution No 68/262, Adopted by the General Assembly on 27 March 2014, Un Doc. A/RES/68/262

Risoluzione del 25 novembre 2010 sul decimo anniversario della Risoluzione 1325 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su Donne, Pace e Sicurezza. <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:099E:0056:0059:IT:PDF>

Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 aprile 2016 sugli attacchi contro gli ospedali e scuole quali violazioni del diritto internazionale umanitario, 2016/2662 (RSP)

Security Council Resolution 827, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 25 maggio del 1993, UN Doc. S/RES/827

Security Council Resolution 819, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 16 aprile 1993, UN Doc. S/RES/819

Security Council Resolution 1279, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 30 novembre 1999. UN Doc. S/RES/1279

Security Council Resolution 1325, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 31 ottobre 2000, UN Doc. S/RES/1325

Security Council Resolution 1820, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 19 giugno 2008, UN Doc. S/RES/1820

Security Council Resolution 1888, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 30 settembre 2009, UN Doc. S/RES/1888

Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, pursuant to paragraph 32 of the commission resolution 1933/7 of 23 february 1993.

Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse, Report of the Secretary-General, adopt by the General Assembly of United Nation, 2015.

https://pseatactforce.org/uploads/tools/modelinformationsheet_iasctaskforceonpsea_english.pdf

The Ten Rules. *Code of Personal Conduct for Blue Helmets*, disponibile su: file:///Users/macbook/Downloads/ten_rules-1.pdf

Ukraine's Euromaidan Revolution, disponibile su:

https://jsis.washington.edu/wordpress/wpcontent/uploads/2018/02/Ukraine_Euromaidan_CCP_ii.pdf

United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo, Code of Conduct on sexual exploitation and abuse, 2004, disponibile su:

https://pseatactforce.org/uploads/tools/codeofconductonsea_unmissionindrc_english.pdf

TRATTATI E CONVENZIONI

Carta delle Nazioni Unite, adottata il 26 giugno del 1945 a San Francisco dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 24 ottobre del 1945. <https://www.treccani.it/enciclopedia/carta-delle-nazioni-unite/>

Convenzione di Ginevra del 12 agosto sulla protezione delle vittime in guerra del 1949. https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Accordi_intergovernativi/Documents/Convenzione_di_Ginevra.pdf

IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, 1949. <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949>

Convenzione del 9 dicembre del 1948 per la prevenzione e repressione del delitto di genocidio.

<https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2002/358/20140611/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2002-358-20140611-it-pdf-a.pdf>

Convenzione sull'Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione della Donna, adottata dall'Assemblea Generale con Risoluzione 34/180 il 18 dicembre 1979 entrata in vigore il 3 settembre del 1981.

Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949, Relativo alla Protezione delle Vittime nei Conflitti, 1977. https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/20041031182655.pdf

Protocollo della Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli relativo ai diritti delle donne adottato il 11 luglio del 2003, disponibile su: https://au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf

Statuto del Tribunale Penale per l'ex Jugoslavia istituito con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza No 827 del 25 maggio 1993.

<https://docenti.unimc.it/fl.marongiubonaiuti/teaching/2021/24038/files/i-tribunali-penali-internazionali/statuto-del-tribunale-penale-internazionale-per>

Statuto del Tribunale Penale per il Ruanda istituito con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite No 955 dell'8 novembre 1994.

https://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Statuto-del-Tribunale-penale-internazionale-per-il-Ruanda-1994/177

Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 1998, entrato in vigore il 1 luglio 2002.

https://files.studiperlapace.it/spp_zfiles/docs/romastat.pdf

SENTENZE

Case No ICTR – 98 – 42 – A, Judgement of 14 december 2015.

Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu, causa n. ICTR-96-4-T, Chamber I Judgement, 1998.

<https://casebook.icrc.org/case-study/ictr-prosecutor-v-jean-paul-akayesu>

Prosecutor v. Anto Furundžija, causa n. IT-95-17/1-T, Trial Chamber Judgment, 1998.

<https://www.icty.org/x/cases/furundzija/tjug/en/fur-tj981210e.pdf>

Prosecutor v. Delalić, Mucić, Delić, Landžo, sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 16 novembre 1998. https://www.icty.org/x/cases/mucic/tjug/en/981116_judg_en.pdf

Prosecutor v. Dusko Tadic, causa n. IT-94-1-A, Trial Chamber Judgement, 1999.

<https://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf>

Sentenza del 26 febbraio 2007, Bosnia – Erzegovina V. Serbia – Montenegro, della Corte Internazionale di Giustizia, relativa al genocidio di Srebrenica del 1995.

SITOGRAFIA

AHMAD HAQUE, A., *The OSCE Report on War Crimes in Ukraine: Key Takeaways*, 2022, disponibile su:

<https://www.justsecurity.org/81143/the-osce-report-on-war-crimes-in-ukraine-key-takeaways/>

AMNESTY INTERNATIONAL, *Ucraina al teatro di Mariupol un evidente crimine di guerra delle forze russe*, 2022, disponibile su:

<https://www.amnesty.it/ucraina-al-teatro-di-mariupol-un-evidente-crimine-di-guerra-delle-forze-russe-i-risultati-della-nostra-ricerca/>

ANELLI F., *Agire Subito per la Pace in Ucraina*, 2022, disponibile su: <https://ilpunto.it/agire-subito-per-la-pace-in-ucraina/>

ANSA, *Ucraina; Nyt i servizi di kiev dietro l'attacco al ponte di kerch*, 2022, disponibile su: https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2022/10/09/ucraina-nyt.-i-servizi-di-kiiev-dietro-lattacco-al-ponte-di-kerch_7a0b1950-47fb-4c06-b1a7-3538121b1171.html

BACCINI, F., *Dopo l'intesa politica tra i leader UE l'economia russa viene colpita con il nono pacchetto di sanzioni*, 2022, disponibile su: <https://www.eunews.it/2022/12/16/nono-pacchetto-sanzioni-ue-russia/>

BAGGIANI, G., *Sebastopoli, in il mulino*, 2022, disponibile su: <https://www.rivistailmulino.it/a/sebastopoli-20-7-2009>

BRUSCA, LIOY, STORCHI, E. S. L., *Bosnia Erzegovina, 25 anni dopo gli accordi di Dayton*, 2020. Disponibile su: <https://www.geopolitica.info/bosnia-erzegovina-25-anni-dopo-gli-accordi-di-dayton/>

CARIOTI, A., *La storia dell'Ucraina, il riassunto dall'Urss agli accordi di Minsk*, 2022, disponibile su: <https://www.corriere.it/tecnologia/guerra-ucraina-spiegata-ragazzi/notizie>

CATELLI, G., *Le Menzogne sul Donbass, dove fu il genocidio?*, 2022, disponibile su <https://www.eastjournal.net/archives/125348>

CHICCO, D., *La Crimea donata all'Ucraina le ragioni della generosità*, 2014, disponibile su: https://www.corriere.it/lettere-al-corriere/14_marzo_18/LA-CRIMEA-DONATA-ALL-UCRAINA-LE-RAGIONI-DELLA-GENEROSITA_6d7a68fc-ae65-11e3-a415-108350ae7b5e.shtml

CINNELLA, E., *Ucraina, il passato per capire il presente*, 2020, disponibile su: <https://www.dellaportaeditori.it/marginalia/ucraina-il-passato-per-capire-il-presente/>

Consiglio dell'Unione Europea, *Il consiglio adotta la sospensione totale della facilitazione del rilascio dei visti con la Russia*, 2022, disponibile su: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/09/09/council-adopts-full-suspension-of-visa-facilitation-with-russia/>

Consiglio dell'Unione Europea, *Spiegazioni delle Sanzioni UE nei confronti della Russia*, 2022, disponibile su: <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/>

COSTA, M., *Sedici Anni di Stupri e Migliaia di Vittime nella Repubblica Democratica del Congo*, 2018, Disponibile su: <https://ecointernazionale.com/2018/07/sedici-anni-di-stupri-e-migliaia-di-vittime-nella-repubblica-democratica-del-congo/>

Corriere della Sera, *Commento di Viktor Yushchenko riportato in: 'Ucraina rivolta contro il risultato elettorale'*, 2004, disponibile su: https://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/11_Novembre/22/ucraina.shtml

CROCCE ROSSA ITALIANA, *Ucraina l'azione della CRI nel cuore del conflitto e su scala globale a oltre 6 mesi dall'inizio del conflitto*, 2022, disponibile su: <https://cri.it/2022/09/14/ucraina-lazione-della-cri-nel-cuore-del-conflitto-e-su-scala-globale-a-oltre-6-mesi-dallinizio-della-crisi/>

DANIELI, G., Domanda Adesione alla NATO dell'Ucraina, Zelensky, chiediamo una procedura accelerata, 2022, disponibile su: <https://www.tag24.it/375892-adesione-nato-ucraina-zelensky-accelerate-il-processo/>

DETRIE, M.A., *Le Violenze Sessuali in Ucraina e il Lungo Cammino Verso la Giustizia*, 2019, disponibile su: <https://www.internazionale.it/reportage/marie-alix-detrie/2019/02/05/ucraina-violenze-sessuali>

DE SANCTIS, PETRONI, A. F., L'ucraina sotto attacco, 2022 disponibile su: <https://www.limesonline.com/guerra-ucraina-notizie-mondo-oggi-24-febbraio-invasione-russia-donbas/126838>.

DUCCI, E., Tutte le strade (non) portano a Minsk, 2022 disponibile su: <https://www.rivistailmulino.it/a/tutte-le-strade-non-portano-a-minsk>

EVANGELISTI, M., *Bucha Hostomel e Mariupol le città della barbaria, mine nei cadaveri e l'ultimo scempio dei russi*, 2022, disponibile su: https://www.ilmattino.it/primopiano/esteri/bucha_hostomel_mariupol_orrori_citta_mine_cadaveri_russia_ucraina_guerra-6612705.html

FAZZI, P., *L'Ucraina e la nuova spartizione dell'Europa nel ventunesimo secolo*, 2017, disponibile su: <https://storiaefuturo.eu/lucraina-e-la-nuova-spartizione-delleuropa-nel-ventunesimo-secolo/>

FRUSCIONE, G., *Quarant'anni dopo Tito, la difficile transizione dell'ex Jugoslavia*, 2020, disponibile su: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/quarantanni-dopo-tito-la-difficile-transizione-dellex-jugoslavia-25952>

FUSELLI, G. *Corridoi Umanitari, gli effetti della guerra in Ucraina*, 2022, disponibile su: <https://www.piuculture.it/2022/12/corridoi-umanitari-gli-effetti-della-guerra-in-ucraina/>

GALEOTTI, M., *Crime and Crimea: criminals as allies and agents*, Radio Free Europe–Radio Liberty, 2014, disponibile su: <https://www.rferl.org/a/crimea-crime-criminals-as-agents-allies/26671923.html>

GARMASCH, K., *Ucraina le donne in guerra*, 2022, disponibile su: <https://www.eurozine.com/ucraina-le-donne-in-guerra/>

GIAMMARINO, M., *Violenza Sessuale e tratta in relazione all'invasione dell'Ucraina*, 2022, disponibile su: <https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/violenza-sessuale-e-tratta-in-relazione-all-invasione-dell-ucraina>

GIULIANI, F., *Perché la Russia bombarda obiettivi civili*, 2022, disponibile su: <https://insideover.ilgiornale.it/guerra/perche-la-russia-bombarda-obiettivi-civili.html>

KALASHNYK, J., *Record di donne nel nuovo parlamento*, 2019, disponibile su: <https://www.radiobullets.com/rubriche/ucraina-record-di-donne-nel-nuovo-parlamento/>

KIBAROGLU, M., *Turchia, Stati Uniti e NATO: un'alleanza all'interno dell'Alleanza*, 2005, disponibile su: <https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/turchia-stati-uniti-e-nato-unalleanza-allinterno-dellalleanza-421>

IAROSLATEV, N., Interahamwe (1992 -), marzo 2018 disponibile su:
<https://www.blackpast.org/global-african-history/groups-organizations-global-african-history/interahamwe-1992/>

Il Messaggero, *Ucraina 100 giorni di guerra cosa è successo dal 24 febbraio ad oggi tra orrori e atti eroici*, 2022, disponibile su:
https://www.ilmessaggero.it/mondo/ucraina_cento_giorni_guerra_risunto_tappe_principali_cosa_e_successo-6726302.html

Il Resto del Carlino, *SWIFT cos'è e perché escludere la Russia spaventa l'occidente*, 2022, disponibile su: <https://www.ilrestodelcarlino.it/economia/swift-russia-1.7407243>

La Camera dei Deputati, *La Risoluzione 1325 delle Nazioni Unite su Donne, Pace e Sicurezza a tredici anni dalla sua adozione*, 2013, disponibile su: <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ES0129inf.pdf>

La Camera dei Deputati, *Le Iniziative delle Nazioni Unite per il contrasto alla violenza sessuale in situazioni di conflitto armato*, 2013, disponibile su: <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/ES0074inf.pdf>

LECCA, T., Sanzioni Bulgaria e Croazia hanno ottenuto la deroga che salverebbe la Lukoil di Priolo, 2022, disponibile su: <https://europa.today.it/economia/sanzioni-ue-bulgaria-croazia-deroga-priolo.html>

LENTINI, C., *I Crimini Contro L'umanità nell'ambito del Diritto Internazionale, la Disciplina dello Statuto di Roma e l'analisi del Caso Furundzija*, 2021, disponibile su: <https://www.dirittoconsenso.it/2021/08/02/i-crimini-contro-umanita/>

MORSA, M., *Lo stupro come arma di guerra in Ucraina, Rula Jebreal, camoagan di violenza pre-annunciata da Putin*, 2022, disponibile su: <https://www.open.online/2022/05/27/ucraina-rula-jebreal-stupro-arma-di-guerra-russia/>

MURATORE, E., Il Comportamento delle donne durante il genocidio, 2016, disponibile su: <https://www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/13/ruanda-il-comportamento-delle-donne-durante-il-genocidio/2455513/>

MUREDDU, E., *Chi è il gruppo Wagner che vuole uccidere Zelensky*, 2022, disponibile su: <https://europa.today.it/fake-fact/wagner-uccidere-zelensky.html>

NATELLA, S., *L'ex Miss Ucraina, Anastasiia Lenna in guerra, si unisce ai combattenti per difendere il paese dai russi*, 2022, disponibile su:
https://www.ilmattino.it/societa/persone/l_ex_miss_ucraina_anastasiia_lenna_guerra_si_unisce_ai_combattenti_difendere_paese_dai_russi_foto-6531165.html

Nazioni Unite, *Reports of Sexual Violence in Ukraine rising fast, Security Council Hears*, 2022, disponibile su:
<https://news.un.org/en/story/2022/06/1119832>

Nazioni Unite, *World Conference of the United Nations decade for women 14 - 31 july Copenhagen, Denmark*, 1980, Disponibile su: <https://www.un.org/en/conferences/women/copenhagen1980>

Nazioni Unite, UN Tribunal Investigating Death of Accused Genocide Mastermind Slobodan Milosevic, 2006, disponibile su: <https://news.un.org/en/tags/milosevic>

Nazioni Unite, Trust Fund Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse, 2016, disponibile su: <https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/trust-fund>

Organizzazione Mondiale della Sanità, *Respect Women, preventing violence against women*, p. 5, 2019. Disponibile su: <https://www.who.int/news/item/19-05-2019-respect-women-preventing-violence-against-women>

Organizzazione delle Nazioni, et al, *Istituzioni e violenza: documenti sulla lotta contro la violenza alle donne*. Disponibile su: <https://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/guide/quaderni-del-servizio-politiche-familiari-infanzia-e-adolescenza/1.-istituzioni-e-violenza>

PALLARA, P., *Amnesty: la Russia sta compiendo crimini di guerra*, 2022, disponibile su https://www.collettiva.it/copertine/internazionale/2022/03/08/news/amnesty_la_russia_sta_compiendo_crimini_di_guerra-1929344/

PERLASCA, G., *Pulizia Etnica nell'ex Jugoslavia*, 2022, disponibile su: <https://www.giorgioperlasca.it/per-non-dimenticare/ex-jugoslavia/>

PERLASCA, G., *Genocidio in Ruanda dei Tutsi e degli Hutu moderati*, 2022, disponibile su: <https://www.giorgioperlasca.it/per-non-dimenticare/genocidio-rwanda/>

PIACENTINI, A., *Memoria e Oblio, Pulizia Etnica e Genocidio in Bosnia Erzegovina*, 2019, disponibile su: <https://www.twai.it/articles/srebrenica-genocidio-bosnia-memoria/>

PRESTIGIACOMO, D., *Sindaco di Mariupol: i russi deportano i nostri cittadini in Siberia*, 2022, disponibile su: <https://europa.today.it/attualita/russia-deporta-ucraini-siberia.html>

RAI NWES, *Bombardato l'ospedale Pediatrico di Mariupol. Zelensky si a compromessi, ma non tradisco l'Ucraina*, 2022, disponibile su: <https://www.rainews.it/articoli/2022/03/sirene-antiaeree-a-kiev-zaporizhzhya-sotto-il-controllo-russo-assedio-a-mariupol-700b0ccb-1d84-4deb-b2d4-f24311d3704d.html>

RANIERI, D., *Mariupol bombardamento a tappeto su Azovstal, le avanguardie cecene negli hangar*, 2022, disponibile su: https://www.repubblica.it/esteri/2022/04/20/news/bombardamenti_a_tappeto_su_azovstal_le_avanguardie_cecene_negli_hangar-346114072/

RIZZI, M., *Pramila Patten (ONU): Stupro usato dai russi come arma di guerra, abbiamo le prove*, 2022, disponibile su: <https://www.ripartelitalia.it/pramila-patten-onu-stupro-usato-dai-russi-come-arma-di-guerra-abbiamo-le-prove/>

SALLUSTI, A., *Perché Zelensky non si arrende quello che molti non comprendono sulla guerra*, 2022, disponibile su: <https://www.liberoquotidiano.it/video/liberotv/30848680/alessandro-sallusti-ucraina-perce-zelensky-non-si-arrende.html>

SALVATORI, G., *In Ucraina violenze sessuali su anziani e bambini poi uccisi dai russi*, 2022, disponibile su: <https://it.euronews.com/2022/04/06/in-ucraina-violenze-sessuali-su-anziani-e-bambini-poi-uccisi-dai-russi>

Save the Children, *No One to Turn to, the under – reporting of child sexual exploitation and abuse by aid workers and peacekeepers*, 2008, disponibile su: <https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/nessuno-cui-dirlo>

SENATO DELLA REPUBBLICA, *Servizio Affari Internazionali, La 65esima sessione della Commissione delle Nazioni Unite sulla Condizione Femminile*, 2021. Disponibile su: <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01209517.pdf>

SOSSOLI M., *I corridoi umanitari sono un rischio*, 2022, disponibile su: <https://www.rsi.ch/news/mondo/I-corridoi-umanitari-sono-un-rischio-15138022.html>

STABILE, A., *Ucraina, presidente sotto accusa ha fatto uccidere un giornalista*, 2001, disponibile su: <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2001/02/18/ucraina-presidente-sotto-accusa-ha-fatto-uccidere.html>

TIRPAK, J. A., *Deliberate Force*, 1997, disponibile su: <https://www.airandspaceforces.com/article/1097deliberate/>

TOSI, C., *Le Guerre delle Donne in Medio Oriente*, 2016 disponibile su: <https://www.limesonline.com/rubrica/le-guerre-delle-donne-in-medio-orient>

TURRIN, S., *Ruanda, un genocidio che si poteva evitare*, 2019, disponibile su: <https://www.missioniafricane.it/ruanda-un-genocidio-che-si-poteva-evitare-prima-parte/>

United States Holocaust Memorial Museum, *Ruanda: La Prima Condanna Per Genocidio*, disponibile su: <https://encyclopedia.ushmm.org/content/it/article/rwanda-the-first-conviction-for-genocide>

UN WOMEN, *In focus: war in Ukraine is a crisis for women and girls*, 2022, disponibile su: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/in-focus/2022/03/in-focus-war-in-ukraine-is-a-crisis-for-women-and-girls>

UN WOMEN, *Rafforzare la Partecipazione delle Donne nei Processi di pace: quali ruoli e responsabilità per gli stati membri?*, 2021, p. 23. <https://www.unwomen.org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2021/Strengthening-womens-participation-in-peace-processes-it.pdf>

UN WOMEN, *Press Release: New UN policy paper shows the devastating impacts of the Ukraine war on women and girls*, 2022, disponibile su: <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2022/09/press-release-new-un-policy-paper-shows-the-devastating-impacts-of-the-ukraine-war-on-women-and-girls>

WALTON, A., *Cos'è Pravi Sektor*, 2022, disponibile su: <https://insideover.ilgiornale.it/schede/nazionalismi/cose-pravy-sektor.html>

ZENELI, V., *L'impegno delle donne per l'Ucraina democratica*, 2022, disponibile su:
<https://www.affarinternazionali.it/donne-guerra-ucraina/>

ZUNINO, C., *Ucraina, l'ultimo crimine di guerra, mille scuole bombardate*, 2022, disponibile su:
https://www.repubblica.it/esteri/2022/05/17/news/ucraina_ultimo_crimine_di_guerra_mille_scuole_bombardate-349935253/

ZUNINO, C., *Bombe sui corridoi umanitari, i profughi dall'Ucraina sono già due milioni*, 2022, disponibile su:
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/03/09/news/bombe_sui_corridoi_umanitari_i_profughi_sono_gia_due_milioni

RINGRAZIAMENTI

Desidero vivamente ringraziare il Professor Roberto Virzo, relatore della mia tesi, per avermi concesso l'opportunità di lavorare insieme e per aver creduto nella mia idea. È stato per me un onore averla come docente e la ringrazio per avermi fatto riscoprire me stessa attraverso la conoscenza di questa materia.

Ringrazio anche il Dottor Manfredi Marciante per la sua infinita disponibilità e professionalità dimostratami in questi mesi di lavoro. Non mi ha mai fatta sentire sola e mi ha permesso di svolgere la redazione al meglio.

A mio papà, che mi ha sempre sostenuta e incoraggiata in tutto quello che ho fatto, anche quando a volte non eri del tutto convinto. So che spesso pensi che non ti ascolto, ma se oggi sono qui è in gran parte merito tuo, fin dal primo giorno di università ho fatto tesoro dei tuoi consigli, che da piccola ignoravo facendoti arrabbiare, e ogni esame l'ho ripetuto almeno dieci/quindici volte, proprio come dicevi tu. Sei sempre stato così tanto orgoglioso di me e di come stessi affrontando il mio percorso universitario, al punto tale da doverlo dire a chiunque incontravi, forse perché non te lo aspettavi nemmeno tu. Mi ha sempre reso felice vederti così, anche se temo di non avertelo mai detto, perché non sono molto brava a comunicare con te le mie emozioni, ma forse è iniziata l'ora di farlo: ti voglio bene papà.

A mia mamma, o come dico spesso, la mia migliore amica, sempre presente in ogni momento della mia vita, pronta a gioire con me per ogni successo e a consolarmi e spronarmi per ogni fallimento. Da piccola mi accompagnavi ad ogni allenamento in palestra e poi mi rivenivi a prendere due ore dopo, nemmeno quando stavi male mi lasciavi andare con qualcun altro, volevi sempre esserci tu accanto a me. Poi hai iniziato ad accompagnarmi a tutte le gare e a stare ore e ore chiusa nei palazzetti solo per aspettare di vedermi combattere, ma ancora, ti sei fatta lunghi viaggi in treno prima di ogni mio esame solo per 'prenderti la mia ansia' che mi ha accompagnata in tutti questi anni. Grazie per esserci stata sempre in ogni momento.

A mia nonna Susanna, la donna più forte e coraggiosa che conosca, sei di grande ispirazione, un giorno spero di poter essere esattamente come te. Grazie per essere sempre al mio fianco.

Ai miei nonni Benito, Lina e Armando, che purtroppo non possono essere più con me, ma che da lassù mi stanno guardando orgogliosi.

A Emanuele, il mio primo amore, sei entrato nella mia vita per caso e me l'hai completamente stravolta, ma se tornassi indietro rifarei tutto esattamente come prima. Tu mi hai insegnato a vivere, ad amare e ad apprezzarmi per quella che sono, mi hai fatta sentire bella anche quando non avevo il coraggio di guardarmi allo specchio e mi sei sempre stato accanto in ogni momento di difficoltà. Agli occhi degli altri ti mostri sempre come il ragazzo forte, apatico e un po' egoista, ma io sono riuscita a vedere quello che c'è dietro questa corazza, ho visto un'anima buona, dolce, premurosa, che darebbe la vita per le persone che ama e questo me l'hai dimostrato tante volte. Mi sento così fortunata ad averti accanto in questo momento così importante della mia vita e spero che sia solo il primo dei tanti successi che ci aspettano, perché io sarò sempre lì per te, in prima fila a sostenerti. Non so ancora cosa la vita abbia in serbo per noi, da un lato non vedo l'ora di scoprirlo, dall'altro ho un po' paura, ma una paura bella, perché una cosa è certa, non importa dove io sia o cosa faccia, so che ci sarà sempre una parte di te in me ovunque andrò. Ti amo oggi, domani e per sempre.

A Bianca, la mia migliore amica, la mia anima gemella. Ci siamo incontrate che eravamo già grandi, ma è stato come un amore a prima vista, anzi ad ultima vista, perché non ci siamo mai più separate. La distanza per noi non è mai stata un problema, nulla avrebbe mai potuto ostacolare un'amicizia così vera e sincera. Con te ho passato alcuni dei momenti più belli e pazzi della mia vita che custodirò per sempre con amore, ma non vedo l'ora di vivere i prossimi, perché ogni volta che stiamo insieme non so mai cosa aspettarmi. Grazie per essere semplicemente te stessa e mi auguro che entrambe seguiremo sempre la nostra strada, ma che ovunque questa ci porti, noi ci troveremo sempre insieme.

A Isabella e Arianna, amiche fin dai tempi della scuola, un'amicizia nata fra i banchi, ma che è sempre durata nel tempo, nonostante le strade diverse che abbiamo intrapreso. È così bello vederci crescere insieme, sbagliare e imparare dai propri errori, ma sapere che ci siamo sempre l'una per l'altra, in questi undici anni tante cose sono cambiate, ma una cosa non potrà mai svanire, il bene che vi voglio. Mi auguro di avervi sempre al mio fianco, con la speranza che Ari diminuisca gli impegni annuali, ma con il desiderio di vedervi sempre così genuine, pure e sincere.

Ad Annachiara, l'amica più sincera di tutte, a volte troppo, ma sempre presente in ogni momento, senza di te mi sarei sentita persa. Grazie per aver condiviso con me questo splendido percorso universitario, ricorderò ogni momento per sempre. Ti voglio tanto bene.

A Floriana, mia sorella maggiore, un'amica speciale, un'anima meravigliosa, senza la quale non potrei vivere, sono così fortunata ad averti conosciuta, so che la nostra amicizia durerà per sempre.

A Riccardo, il mio migliore amico, dieci anni fa non l'avrei mai detto, eppure oggi eccomi qui a dirti quanto tu sia importante per me. Grazie per esserci sempre, sei una persona meravigliosa.

A Pia, Giulia e Giorgia, le mie nuove amichette piccoline, ormai non più troppo piccoline, a cui mi sono affezionata tantissimo in poco tempo. Spero di poter condividere con voi ancora tanti altri momenti indimenticabili e pieni di risate.

A tutto il mio nuovo gruppo, che è diventato la mia seconda famiglia. A Savino, Sabrina, Simone, Carol, Giammy, Chicco, Gabbo, Flo, Giovanni, Mattia, Marti, Robi, Sasi, Edo, Michi. Grazie di cuore per avermi accolta fin dal primo giorno nel gruppo, non mi avete mai fatta sentire sola. La vostra Franco.

A tutti i miei colleghi universitari per questo splendido percorso che abbiamo fatto tutti insieme, vi porterò per sempre nel cuore.

Infine, un ringraziamento a me stessa, per non aver mai mollato, per aver resistito fino all'ultimo, per non aver mai smesso di credere nelle mie capacità, per essermi messa per una volta al primo posto. Oggi, più che mai, mi sono resa conto di quanto io sia forte e sono sicura che per quante difficoltà ci saranno io riuscirò sempre a superarle tutte.